

## CXCVIII.

## TORNATA DI GIOVEDÌ 2 MARZO 1933

ANNO XI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUTTAFOCHI

## INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
<b>Congedi</b> . . . . .	7902	<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>	
<b>Interrogazioni (Svolgimento):</b>		Conversione in legge del Regio decreto-	
Provvedimenti per la villa di Posalunga	7902	legge 21 dicembre 1932, n. 1632, che	
a Genova, dimora di Mazzini . . . . .	7902	ha dato esecuzione all'Accordo stipu-	
SOLMI, <i>Sottosegretario di Stato</i> . . . . .	7902	lato fra l'Italia e il Giappone a Tokio,	
GARIBALDI . . . . .	7902	il 1° dicembre 1932, per la esenzione a	
Valutazione del servizio prestato nelle		titolo di reciprocità delle tasse conso-	
organizzazioni fasciste e degli inca-		lari sui certificati di origine . . . . .	7905
ricchi disimpegnati nel Partito Nazio-		Conversione in legge del Regio decreto-	
nale Fascista agli effetti dei pubblici		legge 5 dicembre 1932, n. 1741, che	
concorsi e della carriera dei maestri e		proroga l'inizio del periodo di rimborso	
dei funzionari scolastici . . . . .	7903	delle anticipazioni statali fruite da al-	
SOLMI, <i>Sottosegretario di Stato</i> . . . . .	7903	cuni Istituti speciali di credito agrario.	7905
SEVERINI . . . . .	7904	Conversione in legge del Regio decreto-	
<b>Disegno di legge (Seguito e fine della di-</b>		legge 23 gennaio 1933, n. 9, concer-	
<b>scussione):</b>		nente provvedimenti in materia di	
Stato di previsione della spesa del Mini-		tassa di scambio . . . . .	7905
stero dei lavori pubblici, per l'esercizio		Conversione in legge del Regio decreto-	
finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giu-		legge 2 febbraio 1933, n. 23, riguar-	
gno 1934 . . . . .	7906	dante nuove misure per ostacolare lo	
DEL BUFALO . . . . .	7906	spaccio di alcool di contrabbando . . . . .	7905
MUZZARINI, <i>relatore</i> . . . . .	7908	Contributo dello Stato per la pubblica-	
CROLLALANZA, <i>Ministro</i> . . . . .	7911	zione degli atti delle Assemblee costi-	
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>		tuzionali italiane dal Medioevo al 1831	
Stato di previsione della spesa del Mini-		e delle carte finanziarie della Repub-	
stero di grazia e giustizia, per l'eser-		blica Veneta . . . . .	7906
cizio finanziario dal 1° luglio 1933 al		<b>Relazioni (Presentazione):</b>	
30 giugno 1934 . . . . .	7929	BERTACCHI: Conversione in legge del Re-	
GENOVESI . . . . .	7929	gio decreto-legge 20 dicembre 1932,	
DI GIACOMO . . . . .	7935	n. 1976, che vieta la fabbricazione e	
MARTIRE . . . . .	7938	il commercio di gomme piene per auto-	
		veicoli e rimorchi di autoveicoli . . . . .	7948
		VEZZANI: Delega al Governo del Re della	
		facoltà di procedere alla revisione ge-	
		nerale delle norme in vigore concer-	
		nenti tutti i servizi delle comunicazioni	
		postali, telegrafiche, telefoniche e ra-	
		dioelettriche . . . . .	7948

MARESCA DI SERRACAPRIOLA: Proroga della durata del I Concorso nazionale per l'incremento del patrimonio zootecnico ai fini del progresso della cerealicoltura.	Pag. 7948
<b>Disegni di legge (Votazione segreta):</b>	
Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 . . . . .	7948
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e il Giappone a Tokio, il 1º dicembre 1932, per la esenzione a titolo di reciprocità dalle tasse consolari sui certificati di origine . . . .	7948
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, che proroga l'inizio del periodo di rimborso delle anticipazioni statali fruite da alcuni Istituti speciali di credito agrario . . . . .	7949
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 9, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio . . . . .	7949
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, riguardante nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando . .	7949
Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta . . . . .	7949
<b>interrogazione (Rinvio) . . . . .</b>	<b>7950</b>

### La seduta comincia alle 16.

VERDI, *Segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Ferri, di giorni 3; Tecchio, di 5; Oggianu, di 15; per motivi di salute, gli onorevoli: Savini, di giorni 2; Lualdi, di 3; Jannelli, di 6; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Restivo, di giorni 3; Morelli Eugenio, di 8; Ricchioni, di 2; Caprino, di 2.

(Sono concessi).

### Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole camerata Garibaldi, al Ministro dell'educazione

nazionale, « per conoscere se non ritenga opportuno, per evitarne una possibile distruzione ed assicurarne una decorosa conservazione, provocare un provvedimento che dichiari monumento nazionale la Villa di Posalunga a Genova, dove Mazzini trascorse in parte gli anni della sua adolescenza, e che in questi giorni è stata venduta al pubblico incanto ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale, ha facoltà di rispondere.

SOLMI, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*. Debbo rendere vive grazie all'onorevole camerata Garibaldi per avere richiamata l'attenzione della Camera Fascista sulla Villa Posalunga, la quale, per avere ospitato Giuseppe Mazzini durante gli anni della sua giovinezza, non può essere dimenticata e lasciata in abbandono.

Ma, appunto per evitare distruzione o menomazione di essa, l'Ufficio per i monumenti della Liguria ha già da tempo provveduto ad inscrivere la detta villa tra gli edifici d'importante interesse nazionale, ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, ed ha provveduto, altresì, alla relativa notificazione fin dal 30 gennaio 1933. Ciò anche in relazione all'azione già svolta dal comune di Genova, il quale ebbe recentemente ad acquistare la villa con l'annesso giardino allo scopo di conservare l'immobile nella sua integrità.

A parte adunque la tempestività della azione svolta dall'Amministrazione per la integrità e la salvezza della storica dimora, sta il fatto che la villa, essendo stata ormai sottratta alla speculazione privata, mercè il pronto intervento del benemerito comune di Genova, potrà e dovrà ricevere dal nuovo proprietario tutte quelle cure che valgano a conservarla alla ammirazione degli italiani. (Applausi).

PRESIDENTE. L'onorevole Garibaldi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GARIBALDI. La mia interrogazione sulla villa mazziniana di Posalunga venne presentata oltre un mese fa. Allora non si sapeva che l'opera oculata di un intelligente amministratore, il senatore Broccardi, Podestà di Genova, aveva già assicurato non solo alla Superba, ma alla Nazione, la casa ricca di tanti patriottici ricordi, nella quale il fondatore dell'unità della Patria trascorse i mesi estivi negli anni della sua giovinezza, sognando con i Ruffini la gloria e la grandezza avvenire dell'Italia.

Sulla importanza storica della villa di Posalunga non può esservi dubbio. È la « casa bianca con verdi gelosie », la villetta

di Fantasio, così efficacemente descritta, con brevi tratti, da Giovanni Ruffini nel *Lorenzo Benoni*, romanzo che, come tutti sanno, ha al centro la figura di Mazzini. Poco distante è la casa Galleano, dove il giovine Mazzini ed i suoi amici si riunivano non solo a parlare dell'Italia, ma anche ad operare per lei.

Non è vero, poi, come è stato detto, che nessuno si ricordasse più della casa di Posalunga, nè che alcun segno rivelasse che essa aveva ospitato Mazzini. Sulla facciata c'è una lapide, con una iscrizione dettata dal Barrili, nella quale si legge che l'apostolo « di giovanili ozi sdegnoso, meditò nei forti studi precoci, una, forte, libera, agli italiani la Patria ». E per la villa di Posalunga il Barrili scrisse anche, cinque sonetti, che artisticamente forse non sono gran cosa, ma che vibrano e fanno vibrare di schietto sentimento patriottico.

Tutto quello che ricorda Mazzini, ha per gli italiani un valore grande. Raccontava Ferdinando Martini, che Crispi gli aveva detto un giorno che fra gli uomini del Risorgimento, Mazzini era il primo, il più grande di tutti, e che un giorno chi scriverà la storia d'Italia chiamerà il secolo decimonono il secolo di Mazzini. Ed io ricordo che mio padre, che pur dissentì più di una volta da Mazzini, scrisse, che « se uno ha una chiara visione di ciò che furono gli ostacoli, le ostilità, che la sua propaganda per la unità della Patria incontrò; la costanza e la tenacia dimostrate da quest'uomo lo mettono fra i più grandi non solo dell'Italia, ma del mondo intero ». Anche per mio padre, Mazzini era fra gli uomini del Risorgimento quello cui spettava il primo posto.

Dopo l'acquisto della villa da parte del comune di Genova, il senatore Broccardi ci ha dato qualche notizia in proposito. La villa cessò di essere proprietà di Mazzini una ottantina di anni fa, e fu venduta per sedicimila lire genovesi; qualche cosa come circa tredicimila lire italiane. Oggi, naturalmente, vale molto di più. Il Podestà di Genova, pagandola 138,500 lire, ha fatto un ottimo acquisto. Ma questo è avvenuto perchè l'onorevole Broccardi ha saputo aspettare il momento buono, e non ha tenuto conto di antiche e recenti insistenze. Tre anni fa, per la stessa villa, era stato domandato al comune di Genova più di un milione.

Non ho bisogno di aggiungere che sono completamente soddisfatto della risposta dell'onorevole Sottosegretario per l'educazione nazionale. Un mese fa il mio principale

intento era quello di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla questione, che aveva suscitato a Genova e fuori tanto interessamento. Mi era stato detto che si tentava una deplorabile speculazione ai danni del comune di Genova, e che qualcosa di vero ci fosse lo dimostra una recente lettera del senatore Broccardi pubblicata dai giornali. Ora la villa di Posalunga è di pubblica proprietà, ed è stata dichiarata d'interesse storico da chi aveva la competenza e l'autorità per farlo.

Non so a quale uso la villa sarà ora destinata. Non certo a quello di museo mazziniano, poichè a Genova dovrà sorgere uno nella storica casa di Via Lomellini. Se però mi fosse concesso di esprimere un desiderio, sarebbe quello che la villa, in cui Mazzini meditò sulle sorti della Patria e cospirò per la sua unità, la sua libertà e la sua indipendenza fosse destinata ad una delle organizzazioni del Regime, che preparano intellettualmente e fisicamente i giovani italiani. Infatti se, come cantò il Foscolo: « a egregie cose i forti animi accendono l'urne dei forti », anche i luoghi sacri alla Patria accenderanno nell'animo dei giovani nostri, sentimenti sublimi, che sarebbero loro di incitamento a fermi propositi nel giorno in cui la Patria avesse bisogno del braccio e del cuore dei suoi figli. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli camerati Severini, Gianturco, Catalani, al Ministro dell'educazione nazionale « per conoscere se non sia il caso di tener preciso conto, agli effetti dei pubblici concorsi e della carriera dei maestri e dei funzionari scolastici, oltrechè del tesseramento del Partito e dell'anzianità di tessera, anche del servizio prestato nelle organizzazioni fasciste e degli incarichi disimpegnati nel Partito Nazionale fascista ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale ha facoltà di rispondere.

SOLMI, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*. Agli effetti della valutazione delle benemerienze fasciste nel senso desiderato dagli onorevoli camerati interroganti, occorre anzitutto tener distinto lo stato iniziale della carriera degl'insegnanti e dei funzionari scolastici, dallo sviluppo della carriera stessa.

Riguardo al primo, occorre altresì tener distinte le norme che riguardano l'ammissione dei concorrenti per quanto ha attinenza alla età, da quelle che si riferiscono alla valutazione dei titoli presentati dai candidati stessi.

Ora, per l'ammissione ai concorsi, è noto che, a cominciare da quest'anno, la iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento è richiesta come condizione indispensabile; mentre della iscrizione al Partito anteriormente al 28 ottobre 1922 si tien conto, nei concorsi a posti di insegnante nelle scuole medie, per determinare l'ammissione di quei candidati che avessero superato, alla data del bando, il limite massimo di età consentito dalle leggi in vigore, nel senso che vengono anche ammessi coloro che, avendo superato i 40, oppure i 45 anni di età se ex-combattenti, possono documentare un'anzianità di tessera anteriore alla Marcia su Roma uguale alla eccedenza della loro età rispetto ai limiti predetti.

Invece, per la valutazione dei titoli nei concorsi, nel nostro ordinamento scolastico, precise norme esistono solamente per i concorsi a posti di maestro elementare e di direttore didattico nei comuni autonomi, in quanto, in tabelle apposite, sono stabiliti dei coefficienti di valutazione per i singoli titoli.

E, a tal proposito, mi piace ricordare che le tabelle attualmente in vigore, cioè quelle allegate al Regolamento 26 aprile 1928, numero 1297, comprendono, fra i titoli soggetti a valutazione, il servizio prestato nelle istituzioni dipendenti dall'Opera Nazionale Balilla, dall'Opera Nazionale Dopolavoro e nelle organizzazioni femminili delle piccole e delle giovani italiane, pur non essendo queste ultime, in quell'anno, ancora inquadrate nell'Opera Nazionale Balilla.

Posso aggiungere che è già allo studio una revisione della tabella dei titoli da valutare nei concorsi magistrali e in tale revisione non si mancherà di esaminare se e quali altri servizi e prestazioni possano essere inclusi fra i titoli da valutare.

Per tutti gli altri concorsi la valutazione dei titoli, sia didattici, sia militari, sia patriottici e politici, è rimessa alle singole Commissioni giudicatrici, e queste, dopol'avvento del Fascismo, hanno sempre tenuto il debito conto così dell'opera prestata dai candidati in vantaggio delle organizzazioni fasciste e nell'adempimento di speciali incarichi come di altre benemerenzze che essi dimostrino di avere acquistate nello svolgimento di attività fasciste.

Resta ad esaminare in qual modo siano praticamente valutate le benemerenzze fasciste nello sviluppo della carriera degli insegnanti e dei funzionari.

Mancano, anche in questo campo, delle tassative e particolareggiate disposizioni legislative, giacchè le promozioni dei funzionari, sia centrali che periferici, compresi quelli che sovrintendono all'istruzione elementare, vengono deliberate dal Consiglio d'Amministrazione, presieduto dal Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale, sulla base di coefficienti numerici, fra i quali ve n'è appunto uno per correttivo delle note di qualifica e per benemerenzze verso il Regime.

Nei riguardi, poi, degli insegnanti medi, tali benemerenzze sono tenute presenti sia nelle promozioni per merito distinto, sia nella scelta di coloro che aspirano all'ufficio di preside. Infatti, fra gli elementi di giudizio che sono normalmente a disposizione delle Commissioni incaricate di procedere a tali scelte, figurano e sono accuratamente valutate le notizie relative all'efficacia dell'azione che gli insegnanti svolgono nella scuola e fuori della scuola a vantaggio delle organizzazioni fasciste, in conformità delle idealità e delle direttive del Partito.

Ricordo infine che, per quanto riguarda il ruolo d'onore, il Regio decreto 7 marzo 1932, n. 305, stabilisce esplicitamente che, per essere iscritti nel detto ruolo, i professori, oltre alle altre condizioni, debbono essere riconosciuti meritevoli di particolare distinzione per la loro opera di studiosi e di educatori e per speciali doti di carattere morale e patriottico; e, nella valutazione di queste ultime doti, è dato il maggior peso alle benemerenzze acquistate per la causa fascista.

Risulta, pertanto, che, pure non esistendo norme precise, le quali, d'altra parte, data la natura e la varietà della materia, non hanno potuto e non potrebbero essere concretate e specificate, l'Amministrazione scolastica vigila diuturnamente perchè, in tutti i casi nei quali sia necessario far luogo a valutazione di titoli, le benemerenzze fasciste acquistate da insegnanti e da funzionari abbiano la principale considerazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole camerata Severini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SEVERINI. Mi dichiaro pienamente soddisfatto, e sono grato delle assicurazioni datemi dall'onorevole Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno di oggi.



**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e il Giappone a Tokio, il 1º dicembre 1932, per la esenzione a titolo di reciprocità dalle tasse consolari sui certificati di origine.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia ed il Giappone a Tokio, il 1º dicembre 1932, per la esenzione a titolo di reciprocità dalle tasse consolari sui certificati di origine. (*Stampato* numero 1578-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge:

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632, che ha dato approvazione all'Accordo stipulato mediante scambio di note fra l'Italia e il Giappone a Tokio, il 1º dicembre 1932, per la esenzione, a titolo di reciprocità, dal pagamento delle tasse consolari relative al rilascio, al visto consolare e alla legalizzazione, da parte delle rispettive Autorità consolari, dei certificati di origine concernenti i prodotti esportati da ciascuno dei due Paesi nell'altro ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, che proroga l'inizio del periodo di rimborso delle anticipazioni statali fruite da alcuni Istituti speciali di credito agrario.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, che proroga l'inizio del periodo di rimborso delle anticipazioni

statali fruite da alcuni Istituti speciali di credito agrario. (*Stampato* n. 1610-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, che proroga l'inizio del periodo di rimborso delle anticipazioni statali fruite da alcuni Istituti speciali di credito agrario ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 9, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 9, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio. (*Stampato* n. 1625-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 9, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, riguardante nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure

per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando. (*Stampato* n. 1628-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### **Approvazione del disegno di legge: Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta. (*Stampato* n. 1629-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È prorogato, per gli esercizi finanziari 1933-34 e 1934-35, lo speciale assegno annuo di lire 30,000 di cui attualmente gode la Regia Accademia dei Lincei per la pubblicazione degli atti costituzionali del medioevo e dell'età anteriore al Risorgimento italiano e delle carte finanziarie della Repubblica veneta.

« La somma sarà stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per gli esercizi finanziari 1933-34 e 1934-35.

« Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio del predetto Ministero ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### **Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Del Bufalo. Ne ha facoltà.

DEL BUFALO. Onorevoli Camerati; quando ieri il camerata Catalani, con poche parole, passava in rapida rassegna le opere grandiose costruite dal Regime, in dieci anni, ritornavano alla mia memoria le parole che il Duce pronunziava alla chiusura del Congresso degli ingegneri italiani, del 1931.

Egli si esprimeva così: « Io sono felice tutte le volte che vedo trasformata la materia, che vedo sorgere edifici, che vedo paludi diventare campi coltivati, il sentiero diventare strada, la vallata percorsa da ferrovie, che vedo innalzarsi stormi di aeroplani, scendere in mare grandi unità di pace e di guerra ».

Ebbene, questa felicità si è trasmessa ed è provata oggi da tutti gli italiani in genere e più specialmente dagli ingegneri, modestissimi ma entusiasti collaboratori in questa opera di costruzione del Regime fascista.

Questa opera testimonierà attraverso i secoli la sua natura concreta e fattiva.

La maggior parte di queste opere è affidata per l'esecuzione al Ministero dei lavori pubblici, organo quanto mai complesso e delicato, il quale ha molto bene risposto al compito che gli è stato affidato.

L'onorevole relatore faceva presente che vi erano delle deficienze numeriche nel personale, tanto nel campo amministrativo che nel campo tecnico.

Eppure noi siamo lieti di constatare che, malgrado ciò, tutto è stato fatto con vera maestria, con piena soddisfazione.

Come si è provveduto? Si è provveduto in tre modi.

Un primo modo è stato quello di affidare anche a liberi professionisti alcune mansioni, alcune progettazioni. È poca cosa: si tratta per l'esercizio 1933-34 di soli due milioni.

Un altro modo è stato quello di assumere il personale avventizio. Si tratta di un esercito veramente notevole in quantochè questo personale avventizio importerà una spesa di 17 milioni.

Vi è stato poi un terzo modo, che mi piace mettere in particolare rilievo: è stato la maggiore prestazione, forse doppia di quella normale, data da tutti coloro che contribuiscono al lavoro affidato a questo Ministero. È l'esempio che viene dall'alto, prima di tutto dal Duce, e che è trasmesso ai suoi diretti collaboratori. E tra questi il Ministro dei lavori pubblici è tra quelli che cercano di essere a lui simile il più possibile. I suoi dipendenti, dal più alto al più umile, dal Direttore generale al semplice applicato, dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici fino all'ingegnere, al geometra, all'assistente, lavorano con un entusiasmo tale che si trasmette perfino alle imprese ed agli operai e tutti raddoppiano la loro lena nel costruire questa nuova Italia, che diventa la meraviglia del mondo intiero. È un vero esercito, un esercito che combatte le battaglie che più sono care al nostro Duce, ma un esercito che domani sarebbe pronto a cambiare anche le sue mire ed essere a disposizione per altri compiti qualora la tracotanza di altri popoli non ci lasciasse tranquilli nella nostra missione di lavoro e di pace.

Il relatore rilevava: ma questo superlavoro, questo eccesso di lavoro è una cosa anormale e perciò bisognerà esaminare se convenga colmare i vuoti dei ruoli che si presentano in quantità non indifferente. Infatti, abbiamo sui ruoli che vigevano quando i lavori non erano così intensi come adesso, vuoti di centinaia di funzionari e di impiegati. Ora siccome la massa attuale dei lavori pubblici sta diventando la normalità è certo opportuno assumere gli impiegati necessari in ruolo fisso perchè essi danno un rendimento molto maggiore. Nè si tema che siano troppi; poter studiare meglio i progetti, poter meglio dirigere i lavori e meglio controllarli dà tali enormi vantaggi di fronte a cui la spesa relativa sarebbe molto bene impiegata.

E il relatore faceva presente che sarebbe bene avere un eccesso di progetti anche per poterli graduare a seconda del loro rendimento, economico e sociale, perchè la scelta ci potrà appunto permettere di fare quei lavori che meglio rispondano alle esigenze del momento ed alle esigenze varie che si presentano nelle diverse regioni.

Prego perciò il Ministro di ponderare e vedere quale vantaggio enorme verrebbe se i ruoli fossero riempiti. Con essi si potrebbe benissimo affrontare il maggior lavoro specie se il Ministro volesse fare quella riforma che io chiedevo già due anni or sono vale a dire costituire uffici centrali di stu-

dio e di progettazione specializzati, come vi è già un ufficio specializzato per lo studio dei progetti ferroviari che tanti buoni risultati ha dato e tanti vantaggi economici e di precisione e di sveltezza ha fatto conseguire.

Un altro problema che ha appassionato la Camera e sul quale però si sono intrattenuti altri camerati con maggiore larghezza e maggiori elementi di quelli che oggi possa io dare, è quello relativo alla vabilità.

Forse mi ripeto, ma insisto nel rilevare che 20 mila chilometri affidati all'Azienda autonoma Statale della Strada già sistemati ed in corso di sistemazione, costituiscono una delle glorie italiane; ma, di fronte a queste arterie principali, ci sono quelle secondarie, cioè le strade provinciali e comunali. Bisogna purtroppo rilevare che queste ultime sono, non dico in uno stato di abbandono (forse quelle comunali lo sono), ma in deficiente stato di manutenzione.

Eppure esse adducono il traffico alle strade principali e per questo hanno bisogno della nostra cura, assolutamente. Bisogna fare per esse ciò che è stato fatto per le strade principali, vale a dire assegnare ad esse un bilancio indipendente dalle esigenze del bilancio delle altre attività del Ministero.

Rispetto ai dubbi che sollevava l'onorevole Muzzarini, circa cioè la resistenza e la rispondenza delle strade statali, il Ministero, con la sua competenza e per mezzo dei suoi organi tecnici, potrà stabilire, specialmente valendosi dei dati statistici che stanno eseguendosi, quali provvedimenti occorrerà prendere.

Per potere prendere anche per le strade secondarie, gli opportuni provvedimenti occorre sapere a che cosa esse debbano servire, qual'è il traffico che devono sopportare.

Per questo, il Sindacato nazionale ingegneri, d'accordo, e con l'aiuto della propria Confederazione professionisti ed artisti, si è offerto, in collaborazione e in armonia col Ministero dei lavori pubblici, di fare il censimento anche del traffico per le strade provinciali.

Anche questi dati e rilievi comportano l'aiuto delle provincie, il concorso di tutti gli enti, e noi ci siamo già assicurati la simpatia del Partito, il quale ha dato le necessarie istruzioni ai segretari federali, perchè coadiuvino gli ingegneri e gli uffici tecnici provinciali in questa bisogna, che è effettuata volontariamente e che, altrimenti, costerebbe dei milioni.

Quando noi avremo questi dati statistici, vedremo quali sono le provvidenze da prendere per queste strade che oggi, ripetiamo, sono tenute in condizioni molto inferiori, come manutenzione, nei confronti di quelle statali.

Già che parlo di strade, mi permetta Sua Eccellenza il Ministro di chiedergli che il tratto compreso tra Terni e Passo Corese della Via Littoria che si vide percorsa dalle Legioni delle Camicie rosse prima, e dalle gloriose Legioni delle Camicie nere poi, strada che ha una grande importanza anche militarmente, che ha un traffico che, di per sé giustificerebbe la misura che si chiede, sia compreso nelle strade statali, e che abbia quindi lo stesso trattamento e la stessa manutenzione.

Mi sia permesso richiamare l'attenzione pure sulla scuola degli ingegneri di Roma. Il Governo fascista ha provveduto alla sistemazione della città universitaria in Roma lasciandone fuori la Scuola di applicazione degli ingegneri, perchè ad essa si era provveduto anteguerra con un progetto e con uno stanziamento, che, però, sono rimasti sulla carta.

Ora bisogna trovare il modo di sistemare anche questa scuola che è forse la più gloriosa d'Italia e che ha mandato, secondo una statistica da noi fatta, il maggior numero di ingegneri all'estero, a dare prove tangibili del genio italiano.

Credo che, i fondi per questa sistemazione potrebbero essere trovati tra quelli stanziati per la disoccupazione, fondi che sono bene spesi a Roma, a vantaggio della sua maggiore industria che è quella edilizia, facendola rientrare nel quadro generale della politica fascista.

Vorrei chiedere anche un'ultima cosa al Ministro dei lavori pubblici cioè l'unificazione, in un unico ufficio della tutela del Tevere, cioè dalla foce, fino al punto in cui esso prende aspetto di fiume. Sono criteri unici quelli che devono sovrastare a questo compito che non può essere diviso in due o più uffici. Effettivamente, questo compito già diviso fra i vari uffici nei quali ricade il corso del Tevere, è stato ora concentrato in due soli uffici ma ritengo opportuno e conveniente giungere all'ufficio unico.

E vorrei chiedere che come si provvede al tratto a valle di Roma, si provveda anche al tratto a monte, perchè vi sono già dei danni che presto potrebbero diventare gravi e costare molto più fra qualche anno di quello che costano oggi, e dare una brutta sorpresa diventando fomite di malaria.

Voglio anche ricordare in special modo tre tratti urbani che attendono di essere sistemati: il tratto in fronte al Ministero della Marina, quello in corrispondenza all'isola Tiberina per il banchinaggio dell'alveo di magra e infine quello compreso fra la ferrovia Roma-Pisa e il Ponte Sublicio che viene a trovarsi in una delle zone più suggestive della moderna Roma imperiale, che il Duce ha saputo far diventare la vera Regina d'Italia, la vera capitale dell'Italia fascista. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale riservando la facoltà di parlare all'onorevole relatore, ed al Governo.

Chiedo all'onorevole relatore se intende parlare.

MUZZARINI, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUZZARINI, *relatore*. Onorevoli Camerati! Credo doveroso chiarire alcuni punti della relazione della Giunta del bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, poichè nella discussione che ieri ha avuto luogo alla Camera sull'importante argomento, da parte di due oratori si è data una interpretazione del tutto inesatta al contenuto della relazione stessa.

Il camerata onorevole Barbaro, nel suo importante ed appassionato discorso, ha voluto vedere, in una frase della relazione ove si accenna alla *stradomania* del passato, il pensiero della Giunta sfavorevole allo incremento della viabilità ordinaria.

Per la verità, la Giunta del bilancio è così sensibile all'importanza di questo problema, che interessa ed investe tanto profondamente tutta la vita economica e civile del Paese, che essa ha sentito il bisogno di dedicare nuovamente a tale argomento un intero capitolo della relazione, lanciando un nuovo grido d'allarme, pur essendo convinta che di analoghe preoccupazioni sono compresi tutti i componenti del Governo ed in modo particolare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici.

La Giunta del bilancio ha comunque voluto affermare che, se è importante il problema della costruzione delle arterie stradali minori, non meno grave e preoccupante si presenta il problema della manutenzione di queste strade; e che non vale talvolta eseguire tali importanti e spesso costose opere d'arte, se poi i mezzi finanziari non consentono di mantenerle nella conveniente efficienza

Purtroppo oggi dobbiamo deplorare lo stato di pressochè completo abbandono in cui si trovano molte strade affidate alle cure manutentorie delle provincie e particolarmente dei comuni; deplorevole abbandono che se in genere trova una giustificazione nella deficienza dei mezzi finanziari, in taluni casi invece è imperdonabile e cioè quando — anzichè provvedere alla doverosa conservazione e difesa di un patrimonio costosamente creato e che deve soddisfare alle necessità di un traffico in atto — si preferisce devolvere i mezzi disponibili alla costruzione di nuove strade nella speranza che poi « qualche Santo provveda ».

Non si hanno statistiche aggiornate sullo sviluppo della viabilità minore italiana; però i dati del 1928, che fanno ammontare le strade gestite dalle provincie e dai comuni a 150.000 chilometri, non trovano nei bilanci dei rispettivi Enti locali corrispondenti impostazioni per soddisfare alle esigenze della ordinaria e straordinaria manutenzione di tale complesso patrimonio stradale, in relazione alle esigenze ognora crescenti del moderno traffico.

Secondo dati desunti dalla relazione della Commissione di studio per la riforma della finanza locale, le somme erogate dai comuni negli anni 1928 e 1929 per la manutenzione della loro viabilità, ammontarono mediamente e per anno a circa lire 130.000.000, somma assolutamente insufficiente per assicurare una normale transitabilità sui 107.000 e più chilometri di strade affidate alle cure manutentorie di tali Enti. Per le provincie, forse, il male non sarà così grave; però anche per esse i mezzi a disposizione non consentono quei normali ricarichi e quelle provvidenze suppletive che occorrono per assicurare una normale efficienza della importante viabilità intercomunale.

Se insufficienti sono i mezzi per la ordinaria manutenzione, assolutamente inadeguati poi sono quelli da devolvere alla non meno importante manutenzione straordinaria: onde il particolare grido d'allarme della Giunta del bilancio perchè il Ministero dei lavori pubblici, nel suo complesso programma di attività da svolgere per fronteggiare la disoccupazione, curi di venire in aiuto a quelle opere d'arte che minacciano rovina e che pur costituiscono un patrimonio valutato a miliardi, che ancora è possibile difendere e salvare con un relativamente modesto sacrificio finanziario.

Ecco perchè la Giunta del bilancio si è permessa di insistere sulla formazione del piano regolatore per la viabilità minore,

piano regolatore che dovrebbe riguardare la rete stradale provinciale e comunale, opportunamente inserita nella rete nazionale, includendo nel piano stesso soltanto quelle strade esistenti che, per tracciato e caratteristiche, meglio possono rispondere alle esigenze dei traffici locali e regionali dei singoli territori.

È nostra convinzione che, procedendo nella compilazione dei piani regolatori secondo i criteri accennati nella relazione, non sarà difficile accorgersi della esistenza di strade non soddisfacenti ai bisogni di cospicue collettività e che, comunque, possono essere declassificate ed affidate alle cure di utenze più particolarmente interessate.

Quando si è parlato, nella relazione, della *stradomania*, si è voluto alludere a quelle strade che furono eseguite prescindendo dal concetto di una razionale ed organica distribuzione della viabilità nel territorio; e la cui esecuzione fu più particolarmente dovuta allo zelo interessato di qualche amministratore o alla opportunità di improvvisare lavori a carattere elettorale o a lenimento della disoccupazione.

È nostra convinzione che molte di queste strade sia opportuno e morale affidare per la manutenzione alle ditte interessate, così come alle ditte interessate fa carico la manutenzione di quella viabilità interpodereale oggi sussidiata dal Ministero dell'agricoltura.

Pensiamo che un intervento del genere, oltre giovare alle finanze degli Enti locali, possa essere utile per togliere le illusioni eventualmente accarezzate da proprietari terrieri i quali sperino — una volta che siano riusciti coi contributi del Ministero dell'agricoltura a costruire le loro strade — di poterne poi accollare la manutenzione ai bilanci delle Amministrazioni comunali, contribuendo così ad aggravare un male di cui oggi ognuno di noi accusa i sintomi già insopportabili.

A proposito dei piani regolatori, sarei personalmente d'avviso che non appena questi siano stati elaborati, sia pure nelle loro linee più semplici e schematiche, le provincie e i comuni non potessero procedere allo studio di nuove costruzioni stradali se prima la indicazione del tracciato riprodotto su una carta topografica al 25.000 non avesse ottenuto l'approvazione degli uffici del Genio civile e dell'Ispettorato compartimentale.

Si potrebbero così evitare agli Enti locali cospicue spese per progetti che in un secondo tempo sarebbero fatalmente destinati a subire profonde modifiche, perchè non perfettamente rispondenti alle esigenze tecniche e

sociali di una organica e razionale distribuzione della viabilità nel territorio interessato.

L'onorevole Parisio, nella sua dotta relazione, sempre accennando alla viabilità minore e più particolarmente alla manutenzione delle strade di secondo e terzo ordine, ha interpretato una frase della relazione della Giunta nel senso che la manutenzione ordinaria sia, anche per queste strade, affidata alle cure dello Stato.

Ciò non risponde esattamente al pensiero della Giunta del bilancio, la quale invece è perfettamente d'accordo col Governo nel riconoscere nella provincia l'Ente più particolarmente attrezzato, almeno sotto il punto di vista tecnico, ad accudire alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, tanto di quelle a carattere intercomunale quanto di quelle comunali extra urbane e di notevole importanza, come pure della rete nazionale di riserva di cui è fatto cenno nella relazione.

La frase della relazione che può aver tratto in errore il camerata Parisio deve essere la seguente:

Con questa frase si è voluto indicare l'Ente competente (Ministero dei lavori pubblici) che, nei riguardi giuridico-amministrativi, sovrintende alla costruzione e alla manutenzione della viabilità stradale ordinaria al servizio dei maggiori interessi nazionali, provinciali e comunali, per distinguerlo dall'altro Ente (Ministero dell'agricoltura) alla cui competenza, per le leggi della bonifica integrale, fanno capo i problemi della viabilità interpoderale.

Nella speranza di avere così chiarito gli equivoci, e rivolgendo un ringraziamento ai Camerati che si sono compiaciuti esprimere lusinghieri giudizi sul contenuto della relazione della Giunta, mi è gradito cogliere l'occasione per accennare ad un importante argomento trattato nella relazione e che è intimamente legato ai bisogni della viabilità nell'Italia padana. Intendo alludere alla sostituzione di alcuni ponti in chiatte sul Po con opere d'arte a carattere permanente. È nostra convinzione che, con gli immancabili sviluppi della navigazione fluviale, quando siano ultimati i lavori di sistemazione del Po, la permanenza dei ponti in chiatte al servizio della viabilità più importante fra la sponda sinistra e la sponda destra del maggior fiume d'Italia, costituisca una insopportabile limitazione al traffico stradale; onde si rende indispensabile la loro sostituzione.

Le continue aperture dei ponti in chiatte per il passaggio dei natanti, aperture che interrompono il traffico stradale per la durata dai 15 ai 30 minuti, determinerebbero una tale congestione di veicoli ai due accessi da indurre gli automezzi a viziose e maggiori percorrenze per la ricerca del passaggio su ponti carrettieri. Quando si pensi però che, per esempio, nel tratto Cremona-Ostiglia, vi sono oltre 100 chilometri privi di ponti che non siano quelli su chiatte, e con una viabilità nazionale e provinciale al servizio d'importantissima zona, a forte densità di popolazione, e con obiettivi pure importantissimi di carattere economico, turistico e militare, la gravità degli inconvenienti mi dispensa da ulteriore illustrazione.

Approfittare poi di questo momento in cui fervono i lavori per la sistemazione del Po, significa accoppiare gli interessi economici a quelli di ordine sociale sopra descritti; e siamo sicuri che alla illuminata comprensione del benemerito Ministro non sfuggirà l'importanza dell'accenato argomento.

Poichè ho detto delle opere di sistemazione del Po, mi piace rilevare e segnalare alla Camera le benemeritenze del Circolo d'ispezione con sede in Parma, dal quale dipendono — per la parte tecnico-idraulica — le opere di seconda categoria e di navigazione del maggior fiume d'Italia e dei suoi affluenti, nonché le altre opere idrauliche per le bonifiche e per le sistemazioni idraulico-forestali del bacino padano, salvo quanto in materia compete al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

A questo proposito, mi permetto chiedere all'onorevole Ministro se non ritenga equo e conveniente dare al Circolo del Po lo stesso ordinamento giuridico-amministrativo del Magistrato alle acque per il Veneto, trattandosi di analogo e non meno importante servizio, in quanto la giurisdizione del predetto Circolo d'ispezione comprende il Piemonte, la Lombardia e l'Emilia, ed esso deve provvedere tempestivamente a necessità ed emergenze che non tollerano ritardi burocratici ed impedimenti di sorta.

A mio parere ne risulterebbero grandemente perfezionati i servizi senza incorrere in sensibile aggravio di spesa.

Fra pochi anni, quando siano completate le opere di sistemazione del Po, Milano potrà direttamente e facilmente comunicare col mare attraverso una rete fluviale di primissimo ordine. Alle innumerevoli benemeritenze del Regime si aggiungerà questa realizzazione che è stata una delle maggiori aspirazioni della Capitale lombarda e che solo il Fascismo,

col suo spirito innovatore e dinamico, poteva così sollecitamente e provvidamente conseguire. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici.

CROLLALANZA, *Ministro dei lavori pubblici*. (*Applausi*). Onorevoli Camerati. Lo Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1933-34 è già ampiamente illustrato dal disegno di legge che l'accompagna e dalla pregevole relazione compilata dall'onorevole Muzzarini che, anche quest'anno ha assolto il mandato con vastezza di indagine e con precisa comprensione dei compiti che sono affidati al Dicastero che ho l'onore di dirigere.

Non intendo, quindi, ripetere ciò che è già a conoscenza di questa assemblea, nè chiarire, ancora una volta, come ho fatto nelle discussioni degli esercizi precedenti, le caratteristiche del bilancio medesimo, i cui stanziamenti, nella parte straordinaria, hanno solo valore di limite di pagamenti, per impegni già accesi, in base a speciali autorizzazioni di legge, e non offrono perciò la possibilità di assunzioni di altri impegni, per nuovi programmi di opere.

Ciò, se può rappresentare un pregiudizio per l'organicità di impostazione del bilancio e per la discussione che esso provoca, trova, per altro, la sua giustificazione nelle difficoltà dell'ora, che consigliano la maggiore prudenza nel consentire la facoltà di nuove spese.

Nel bilancio di previsione, sottoposto ai vostri suffragi, le spese sono previste nello importo complessivo di lire 1,150,032,770, con una differenza in più di lire 158,794,820 sull'ammontare di quelle autorizzate per l'anno finanziario 1932-33, ed il conto residuo, che, all'inizio dell'esercizio in corso, era di colpo salito a lire 1,943,500,000 per gli ingenti stanziamenti integrativi, verificatisi con le leggi 6 e 18 giugno 1932, per programmi vari di opere straordinarie predisposti per la disoccupazione al 1° luglio 1933 è da ritenere, da indagini assai attendibili, risulterà di lire 986,900,000.

Complessivamente, dunque, per il nuovo esercizio si può calcolare di avere, fra conto competenza e conto residui, una disponibilità iniziale di stanziamenti di lire 2,136,932,770 con cui si dovrà fare fronte agli oneri di carattere ordinario ed alle rate di annualità per contributi sovvenzioni ed opere in concessione, ricadenti nel 1933-34, nonché, per la parte residuale, ai pagamenti che matureranno, in conseguenza degli impegni già assunti, per il vasto programma in corso di

esecuzione, per opere di carattere straordinario.

Da quanto ho detto, risulta dunque chiaramente che per la attività straordinaria del Ministero, l'unica possibilità di impegno, per il nuovo esercizio, è costituita dal limite in annualità di 15 milioni, fissato dalla legge del bilancio, e destinato prevalentemente alla concessione di sussidi e di contributi vari.

L'onorevole Relatore, che io ringrazio assieme agli altri camerati che hanno partecipato a questa importante discussione, e per le benevoli espressioni rivolte, e per il prezioso contributo che vi hanno arrecato, ha rilevato che « con l'avvento del Regime Fascista anche la politica dei lavori pubblici ha subito in Italia una profonda, radicale, benefica trasformazione ».

L'affermazione del Relatore, espressione autorevole dell'alto organo da cui proviene, è per altro già nella coscienza di tutti gli italiani e trova riconoscimenti sempre più vasti e crescenti anche all'estero.

Ormai, entro e fuori i confini della Patria, si riconosce che il Fascismo anche in tale settore, ha operato, senza tentennamenti, con polso fermo, con chiara visione delle necessità nazionali.

Si deve appunto alla politica del fascismo, se le grandi distanze ereditate fra condizioni di vita delle regioni dell'Italia settentrionale e quelle della meridionale e delle isole sono andate gradatamente diminuendo; se energie latenti e ricchezze ingenti di alcune zone del Regno si sono risvegliate ed hanno cominciato ad essere valorizzate; se le finalità economiche e sociali sono state poste alla base di ogni attività tecnica; se l'azione distributrice dei benefizi è giunta, in armonica visione perequatrice, sia nelle metropoli che nei piccoli villaggi; se la disoccupazione, che attanaglia le più grandi nazioni del mondo, vien fronteggiata in Italia, senza improvvisazioni o concessioni improduttive, ma con metodo, con organicità di provvedimenti, che conciliano, nello stesso tempo, i bisogni delle masse lavoratrici con le necessità tecniche ed economiche della nazione.

Per raggiungere tali risultati, il Governo Fascista non ha esitato a sottoporre il bilancio dello Stato ad ingenti oneri finanziari.

Nel decennio conclusosi il 28 ottobre 1932, il Ministero dei lavori pubblici ha effettuato pagamenti per oltre 15 miliardi e 500 milioni, mentre l'Azienda Autonoma della strada ne ha eseguiti per circa un miliardo e 800 milioni.

Aggiungendo a tali pagamenti quelli fatti dal Sottosegretariato della bonifica, dopo il distacco di tale servizio dal Ministero dei lavori pubblici e che si aggirano su oltre 657 milioni, si ha un ammontare complessivo di pagamenti di lire 17,513,044,679.

Tale cifra, da recenti accertamenti, risulta poi già salita, tra le tre Amministrazioni, alla data del 31 gennaio, a lire 18,065,179,239.

I risultati di tale politica, che pone l'Italia all'avanguardia, nel campo del lavoro e del progresso, sono eloquentemente sintetizzati nelle seguenti cifre di realizzazioni tecniche, che costituiscono uno dei consuntivi più brillanti del Decennale:

Per la sistemazione dei corsi d'acqua, trovati in completo disordine, sono state eseguite difese frontali e pennelli per chilometri 755, e costruite o sistemate arginature per circa 3950 chilometri, con una spesa di 1 miliardo e 200 milioni, mentre circa altri 286 milioni sono stati già erogati per opere di navigazione interna.

Gli impianti idroelettrici che, alla fine del 1922, erano capaci solo di produrre una potenza complessiva di 1.250.000 cavalli dinamici, ora hanno una potenza di 5.500.000 cavalli, e la produzione da 3.652.200.000 di Kilowatt-ora è salita a 9.665.000.000 kilowatt-ora.

Nel campo delle comunicazioni, nel triplice aspetto stradale, ferroviario e marittimo, si hanno i seguenti risultati: l'Azienda della strada, oltre alle numerose rettifiche, alla abolizione di passaggi a livello, alla costruzione di case cantoniere, che da 733 sono salite a 911, ha già eseguito 8561 chilometri di pavimentazioni, di cui 7910 a trattamento superficiale e 651 a sistema permanente o semi-permanente, ed attualmente ha in avanzato corso di sistemazione altri 1100 chilometri.

Nel decennio sono stati anche costruiti 6.000 chilometri di nuove strade, oltre quelle di bonifica, così suddivise: strade statali chilometri 525, provinciali chilometri 1142, comunali chilometri 3800, autostrade chilometri 436.

Per nuove costruzioni ferroviarie, senza tener conto di quelle date in concessione, si sono effettuati pagamenti per oltre 2 miliardi e 464 milioni.

Con tale spesa si son potute ultimare ed aprire all'esercizio 517 chilometri di nuove ferrovie, e se ne hanno in corso di costruzione altri 566 chilometri.

Per il potenziamento dei traffici marittimi, sono stati eseguiti lavori in 82 porti e

sistemazioni di spiaggia lungo il litorale di 15 provincie.

Una così intensa attività ha consentito di prolungare le opere foranee dei porti di 27 chilometri, di aumentare la superficie degli specchi acquei di circa 6 milioni ed 800.000 metri quadrati, di sviluppare le calate per attraccaggio di piroscafi di circa 36 chilometri, di aumentare la superficie dei piazzali di circa 3 milioni di metri quadrati, quella dei magazzini di 213.000 metri quadrati e quella dei binari di raccordo di 96 chilometri, nonché di far attrezzare i principali porti, in tutte le altre esigenze, secondo i più moderni progressi della tecnica.

Per preservare le spiagge dalle erosioni e per consentire piccoli rifugi alle barche da pesca, sono stati, inoltre, costruiti 18 chilometri di difese longitudinali.

Complessivamente per le varie opere marittime sono stati effettuati pagamenti per oltre 1 miliardo e 617 milioni.

Assai notevole è, anche, la somma delle realizzazioni ottenutesi nel campo urbanistico dell'edilizia e delle opere igieniche.

Le statistiche registrano l'approvazione di una sessantina di piani regolatori per città grandi e piccole, la costruzione di ben 200 edifici pubblici, esclusi quelli delle zone terremotate; la costruzione di moltissimi edifici scolastici con una capienza di 11 mila nuove aule.

Di tali costruzioni hanno beneficiato 2.764 comuni ed una popolazione scolastica di circa 620.000 alunni.

La maggiore attività edilizia si è avuta, però, nel campo delle costruzioni economiche e popolari.

Si tratta di una vera politica igienica degli abitati, atta a salvaguardare ed a potenziare la sanità fisica della stirpe, nonché ad alleviare le condizioni economiche delle classi meno abbienti.

Complessivamente tra i Comuni, gli Istituti di case popolari, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati e le cooperative, dal 28 ottobre 1922 al 28 ottobre 1932, sono stati costruiti 6000 fabbricati con oltre 50 mila appartamenti e 193 mila vani utili.

In tale spesa lo Stato concorre nel pagamento degli interessi con contributi annui di 61 milioni mentre ha sopportato già, in conto capitale, un onere di quasi 100 milioni.

Cifre non meno imponenti si hanno nelle ricostruzioni degli abitati colpiti da movimenti tellurici o da altre calamità.

Nel decennio, soltanto dal Ministero dei lavori pubblici, sono stati assunti impegni,



per le varie zone terremotate, per l'ammontare di lire un miliardo e 356 milioni, di cui 840 milioni circa per la Calabria e la Sicilia, oltre 270 milioni per la Marsica e le varie regioni dell'Italia Centrale e Settentrionale colpite da disastri sino al 1929, quasi 160 milioni per le zone del Vulture e circa 87 milioni per le Marche.

Con tali fondi si sono costruiti 94 edifici pubblici governativi, 3131 edifici economici e popolari, corrispondenti ad oltre 17 mila alloggi, ricostruite o riparate moltissime chiese ed edifici vari per il culto, eseguite numerose opere igieniche, e varie altre opere comunali.

Sono state, infine, riparate, con il sussidio dello Stato, nelle varie zone, circa 64 mila case ed effettuati pagamenti dal Ministero delle finanze per 662 milioni a favore di proprietari danneggiati e da quello dell'interno per 461 milioni per integrazioni di bilanci ed opere varie degli Enti locali.

Per la ricostruzione delle terre liberate e redente è stata svolta un'attività veramente imponente, che ha importato allo Stato un onere di tre miliardi e 480 milioni, di cui 453 milioni a carico del bilancio dei lavori pubblici ed il resto a carico di quello delle finanze.

Bilancio non meno attivo è, anche, quello delle realizzazioni conseguite nel campo delle opere igieniche.

Si tratta di un'azione in grande stile, che rappresenta la più grande benemeranza del Regime ed il suo più alto titolo di nobiltà.

Tali opere, in parte sono state eseguite dallo Stato, in parte dai comuni, con contributo in capitale o nel pagamento degli interessi.

Primeggia l'Acquedotto Pugliese per il quale il Regime fascista ha già erogato 505 milioni; ciò che ha consentito di far salire il numero dei comuni già forniti di acqua da 55 a 158.

Complessivamente, nel decennio, in tutto il territorio del Regno, ben 2193 comuni, con una popolazione di oltre 10 milioni di abitanti, sono stati dotati di acquedotti o si son visti assicurata, dai lavori in corso, l'alimentazione idrica, per una spesa già sostenuta o impegnata di 1 miliardo ed oltre 800 milioni.

Sono stati, inoltre, costruite o sono in via di costruzione fognature in 357 comuni, con una popolazione di circa 2 milioni e mezzo di abitanti, per una spesa di circa 280 milioni.

Infine risultano costruite altre opere igieniche per circa 150 milioni.

Questi risultati, che sono oggi oggetto di attenta meditazione oltre i confini della Patria, non si sono ottenuti però soltanto per la larghezza dei mezzi messi a disposizione dal Regime, ma anche, e principalmente, per il clima storico creato dalla Rivoluzione Fascista, per l'ordine nuovo instaurato negli spiriti e nelle cose, per la passione e la volontà che ha caratterizzato la grande impresa. (*Approvazioni*).

A renderli più agevoli ha contribuito anche la graduale trasformazione, operatasi al Ministero dei lavori pubblici, nei suoi organi più vitali, e particolarmente: la creazione degli Istituti decentrati, quali l'Alto Commissariato di Napoli, i Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole e l'Ispettorato della Maremma Toscana, sorti sulla felice esperienza del Magistrato alle Acque; ed in questi ultimi anni, il nuovo ordinamento del Consiglio Superiore dei lavori pubblici; la organizzazione di un servizio tecnico centrale; la istituzione dell'Azienda autonoma della strada, degli Ispettorati compartimentali per le regioni dell'Italia Centrale e Settentrionale; ed infine il disciplinamento dell'attività degli Uffici del Genio civile, istituiti anche in tutte le nuove provincie, secondo più precise aderenze alle giurisdizioni amministrative e più armonici coordinamenti con gli organi centrali.

Sicuro vantaggio è derivato, anche, dal concentramento, presso il Ministero dei lavori pubblici, di gran parte delle attività tecniche, prima divise fra i vari Ministeri, nonché dall'aggiornamento della legislazione sulle opere pubbliche, che era rimasta ferma, in molti casi, alla legge fondamentale del 1865.

Sono queste, onorevoli Camerati, le varie tappe, attraverso le quali, lo Stato fascista è passato, per superare gradatamente la incresciosa situazione, lasciataci dal vecchio Regime, e per giungere a quell'organica, metodica, intensa politica dei lavori pubblici che il Duce pose, dieci anni fa, a base della ricostruzione nazionale.

Prima di esaminare qualche aspetto dell'organizzazione del Ministero e di rispondere ad alcuni rilievi, emersi nella discussione, sento il bisogno di far mio l'elogio che la Giunta del bilancio ha creduto di rivolgere a tutto il personale dipendente, da quello che occupa i più alti gradi a quello che assolve alle più modeste incombenze.

Con piena convinzione di causa posso affermare che l'elogio è meritato. Esso premia l'operosità e la diligenza di una degna schiera di funzionari dello Stato, che in questi ultimi

anni, pur ridotta negli organici, pur assorbita dai gravosi compiti ordinari dell'Amministrazione e da quelli, sempre crescenti, relativi alla legge sulla bonifica integrale, ha assolto ed assolve incarichi eccezionali, come quelli derivanti dalle ultime calamità e dall'imponente mole dei lavori della disoccupazione, con uno spirito di abnegazione e con senso di comprensione che tornano veramente a suo onore.

Nel giugno scorso, Sua Eccellenza il Capo del Governo ricevendo a Palazzo Venezia i Capi degli Uffici centrali, regionali e provinciali del Ministero e dell'Azienda della strada, nel dare il via alla fase decisiva delle istruttorie per i programmi della disoccupazione, ebbe a dichiarare che considerava mobilitato, come per una vera battaglia, il personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici, convinto che avrebbe trasformato il rendimento eccezionale in rendimento normale.

Ebbene, la mobilitazione, posso affermarlo, fu pronta, volenterosa, cosciente ed entusiasta.

A proposito di personale, la Giunta del bilancio, e testè l'onorevole De Bufalo, hanno rilevato, tanto per l'Amministrazione centrale che per il Genio civile, una sensibile deficienza di posti, effettivamente coperti, di fronte a quelli previsti dall'organico, ed ha chiesto se non convenga di bandire i concorsi, anzichè assumere personale straordinario, che è più indicato nei periodi di eccezionale lavoro.

Evidentemente, si è incorso in un equivoco, perchè i prospetti alligati al bilancio, che hanno servito di base alle osservazioni del Relatore, hanno solo lo scopo della dimostrazione della spesa, stanziata nei rispettivi capitoli, e quindi, fra i posti occupati in quegli specchi, sono indicati solo quelli che gravano sui capitoli stessi.

Sono, invece, pagati su altri capitoli gli impiegati fuori ruolo e quelli a disposizione dell'Azienda della strada e di altri Ministeri ed Enti. È da tenere presente, anche, che alcuni posti devono rimanere disponibili per gli ufficiali invalidi riassunti, che occupano gli ultimi posti nei ruoli.

Tenuto conto di tali circostanze le deficienze lamentate scompaiono o si riducono a modeste proporzioni.

Comunque, posso assicurare la Giunta, che sono stati regolarmente banditi i concorsi per tutti i posti vacanti.

Circa il personale straordinario è da tenere presente, invece, che ad una parte di esso non si potrà rinunciare, sino a quando gli organici non saranno adeguatamente aumentati, in

conformità delle accresciute esigenze della Amministrazione, per le nuove competenze che le sono state affidate.

Il resto del personale avventizio corrisponde, invece, ai bisogni fluttuanti e contingenti della esecuzione dei lavori.

A giudicare dagli stanziamenti, esso può sembrare notevolmente aumentato, ma in effetti si tratta del concentramento, in un solo capitolo, dei compensi, che prima ricadevano a carico delle opere.

Sempre a proposito del personale, sono lieto di poter annunziare che, in conformità di affidamenti già dati, è allo studio la istituzione di un ruolo di architetti del Genio Civile.

È parso giunto il momento di poter inquadrare, in un ruolo speciale, il personale già in servizio, munito di tale titolo, e di aprire, appena possibile, le porte ad un concorso per i giovani architetti, i quali, ben differenziandosi dalle stravaganze che caratterizzano alcune scuole o correnti professionali, (*Applausi*) o dai tentativi di importazione, nella terra classica dell'arte e della estetica, (*Applausi*) di alcune brutture nordiche o asiatiche, (*Applausi*) che rispondono ad altri gusti, ad altri climi e ad altre consuetudini, un sicuro vantaggio arrecheranno all'Amministrazione, in collaborazione con gli Ingegneri, nelle sezioni edilizie degli uffici più importanti. (*Applausi*).

Essi contribuiranno certamente ad affermare un'architettura moderna, audace, ma italiana, (*Applausi*) che sia manifestazione di fresca giovinezza, che si ispiri a concetti di armonia, di misura e di bellezza, che abbia la impronta dell'epoca storica che viviamo. (*Vivissimi applausi*).

Con la istituzione del ruolo degli architetti il Ministero dei lavori pubblici non intende, per altro, di abbandonare il sistema dei concorsi per la progettazione di speciali edifici pubblici. (*Approvazioni*).

In questa materia non vi possono essere delle norme assolute, ma io posso assicurare l'onorevole relatore che le benemerite categorie degli ingegneri e degli architetti, alle quali la mia amministrazione non da oggi ha dato prova di comprensione, di speciale simpatia e di vivo interessamento, potranno cimentarsi, anche nel prossimo avvenire in vari ed importanti concorsi. (*Approvazioni*).

L'aumento di dotazione dello speciale capitolo del bilancio è il segno più convincente.

Infine, ancora in materia di personale, desidero chiarire che la percentuale dell'11.62

per cento che viene calcolata nello stato di previsione della spesa, ha valore molto relativo, perchè è in rapporto agli stanziamenti complessivi che si sono potuti ottenere.

Secondo il consuntivo dell'ultimo esercizio, la percentuale è del 9.89 per cento, ma per l'esercizio in corso, tenuto conto del più vasto programma di opere sarà notevolmente inferiore.

Accresciuti, invece, sono i compiti che gravano sugli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sia per il passaggio di nuovi servizi, come quello delle opere igieniche per l'Italia Settentrionale e Centrale, avvenuto alcuni mesi fa; sia per la vasta progettazione dei lavori per la disoccupazione di competenza dello Stato e per l'esame di quelli degli enti locali, anche in rapporto alla nuova legge sulle finanze locali, sia infine, per lo sviluppo crescente che vanno assumendo tutti gli organi di studio e di coordinamento tecnico, creati e perfezionati in questi ultimi tempi.

Un indice della crescente attività che va svolgendo l'Amministrazione dei lavori pubblici, è data, oltre che dagli impegni e dai pagamenti eseguiti, anche dagli affari trattati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'Alto consesso, nel 1932, nonostante siano stati elevati i limiti della sua competenza e quindi diminuiti i motivi della consultazione, ha espresso oltre duemila e 800 pareri, ai quali vanno aggiunti quelli dei Comitati tecnici degli uffici decentrati e degli Ispettori.

Il servizio tecnico centrale, istituito come è noto lo scorso anno allo scopo di guidare e regolare, con unicità di visione e sistematicità di metodi, tutte le attività tecniche del Genio civile ha già dimostrato la bontà del suo funzionamento.

Fra molteplici compiti che gli sono stati affidati, mi piace ricordare quello già assolto, in collaborazione con gli Ispettori compartimentali, per la compilazione dei piani regolatori delle opere per le regioni dell'Italia Settentrionale e Centrale, ad integrazione di quanto avevano già fatto i Provveditorati per il Mezzogiorno e le Isole, per iniziativa del Ministro Giuriati.

Si tratta di un primo censimento delle necessità tecniche che, prescindendo dalle modalità amministrative e dalle contingenti possibilità finanziarie, sarà aggiornato continuamente negli elenchi, in modo che ad esso si possa attingere con sempre più organica visione delle necessità regionali, sia nel la-

voro consueto di progettazione, da parte degli uffici, sia nella compilazione annuale dei programmi delle opere di carattere ordinario o eccezionale. (*Bene!*).

Quei tali piani regolatori, auspicati dalla Giunta del bilancio, e di cui si sono fatti eco in questa discussione l'onorevole relatore e l'onorevole Barbaro, sono dunque in atto, e si vanno sempre più perfezionando e normalizzando, secondo una sempre più adeguata aderenza alla vita ed al progresso della Nazione.

Nella compilazione dei programmi per la disoccupazione, e lo ha riconosciuto lo stesso relatore, in modo assai lusinghiero ed esplicito, tale organicità di metodo e di visione non è mai perduta di vista.

Ma, in questo caso, poichè non si tratta di attività ordinaria, che può e deve prescindere da questioni di tempo e di luogo, è giocoforza conciliare le esigenze tecniche ed economiche del Paese, con quelle di ordine sociale delle masse lavoratrici.

Il relatore, però, pur elogiando i criteri con i quali sono stati, fino ad oggi, compilati i programmi della disoccupazione, vorrebbe che ad essi collaborassero anche gli Enti locali, esprimendo il dubbio che non sempre sono conosciuti i loro bisogni. Egli teme anche che la scelta delle opere da eseguire sia, alle volte, subordinata alla esistenza di un progetto. Infine, lamentando le condizioni dei bilanci comunali e provinciali, e temendo che lo Stato dia, per ciò, in generale, la prevalenza alle opere di propria competenza, vorrebbe che fossero usati, sia pure con severa indagine sulle richieste, concorsi anche più larghi di quelli previsti dalle leggi, per sovvenzionare le opere degli Enti locali, con particolare riguardo a quelle dei comuni montani.

Il camerata Muzzarini, sol che mediti sulla sua richiesta, si renderà conto, come non sia possibile, nella compilazione dei programmi per la disoccupazione, di stabilire una collaborazione diretta con le Amministrazioni locali.

Tale collaborazione esiste, però, in effetti, attraverso le segnalazioni e le consultazioni degli organi politici e tecnici dello Stato. I bisogni degli Enti locali sono conosciuti e vagliati e ad essi si guarda con particolare cura e sollecitudine da parte del Governo, come lo dimostra l'elenco numerosissimo delle opere comunali o provinciali sussidiate, che fanno parte del programma in corso di esecuzione e fra le quali non sono poche quelle che riguardano le zone montane. In tale

elenco figurano anche lavori sussidiati in più larga misura ed, in alcuni casi, eseguiti con l'anticipazione delle quote degli Enti da parte dello Stato, quante volte particolari condizioni ambientali, valutate personalmente dal Duce, abbiano consigliato di fare ciò.

Naturalmente, in tali concessioni, bisogna andare molto piano onde evitare che le richieste finiscano con il generalizzarsi, costituendo precedenti sempre più vasti e frequenti nella legislazione sulle opere pubbliche.

Escludo poi in modo assoluto che nella compilazione dei programmi si tenga conto prevalentemente dei progetti già esistenti.

I progetti per le opere statali, residuati dell'elettoralismo o comunque superati dai fenomeni economici o dai progressi della tecnica, se non sono già al macero, riempiono gli scaffali polverosi degli archivi di deposito!

Guidato da tali concetti il Governo ha anche, e non da oggi, arrestato ed abbandonato qualche opera, che per forza di inerzia si trascinava da un cinquantennio, senza che le stesse popolazioni interessate si rendessero conto della sua utilità.

Poichè siamo entrati in pieno nel problema dei programmi della disoccupazione, sarà bene accennare a quanto è stato fatto con gli ultimi provvedimenti, tanto più che ciò corrisponde, in gran parte, all'attività straordinaria che il Ministero sta svolgendo nell'esercizio in corso.

I camerati ricorderanno che lo scorso anno, poco dopo la discussione di questo bilancio, avendo il Gran Consiglio deciso di destinare ai lavori pubblici una parte del prestito nazionale furono sottoposti al Parlamento due gruppi di provvedimenti autorizzanti 1 miliardo e 350 milioni di nuove spese, per la esecuzione di un vasto programma straordinario di opere, atto a fronteggiare anche la disoccupazione delle masse operaie.

A distanza di pochi giorni dalle determinazioni del Gran Consiglio e dalle decisioni del Consiglio dei Ministri la Camera ed il Senato conoscevano già l'elenco delle opere prescelte.

Evidentemente, come ebbi agio di dimostrare alla Giunta del bilancio, in due sedute, durate precisamente sette ore, non si era improvvisato, poichè i programmi già esistevano e non attendevano altro che il finanziamento.

Fin dal gennaio 1932 Sua Eccellenza il Capo del Governo, per poter fronteggiare ogni evenienza, aveva disposto che si cominciasse a lavorare in silenzio.

Furono tenute, così, una serie di riunioni al centro ed alla periferia, allo scopo di tracciare le direttive, di vagliare i bisogni, di selezionarli, secondo un grado di urgenza e di utilità, di coordinarli, tanto dal punto di vista tecnico che da quello di ordine sociale. Furono interpellati anche alcuni Prefetti per quelle provincie ove più accentuate si prevedevano le punte della disoccupazione.

Nella scelta delle opere si dette, come era logico, la precedenza al completamento dei lavori in corso ed alla manutenzione di carattere straordinario di quelle esistenti. Per le nuove attività tecniche si preferirono, invece, quelle rispondenti a vecchie e sempre vive aspirazioni ed alle inderogabili esigenze della vita economica e civile del Paese, con particolare riguardo, a parità di condizione, alle zone più colpite dalla disoccupazione.

La tempestiva scelta e progettazione delle opere ha reso, pertanto, possibile di poter svolgere le istruttorie tecnico-amministrative, con i mezzi normali previsti dalla legge, assicurando, con il 1º luglio, l'inizio degli appalti ed, a seconda le condizioni di ambiente, il graduale inizio dei lavori.

Nei capitolati si ebbe cura di prescrivere la facoltà per l'Amministrazione, di imporre alle imprese la mano d'opera immigrata ed i turni di lavoro.

Complessivamente, con i programmi predisposti, che oggi sono in pieno e normale svolgimento in tutto il Paese, si sono potute assicurare oltre 25 milioni di giornate lavorative.

La somma di un miliardo e 350 milioni, che è valsa a finanziare il vasto programma delle opere, è stata così divisa fra le varie categorie; opere stradali 366 milioni e 757 mila; idrauliche 286 milioni e 401 mila; ferroviarie 177 milioni e 175 mila; marittime 132 milioni e 562 mila; igienico-sociali 131 milioni e 223 mila; dipendenti da terremoti e danni di guerra 106 milioni; edilizie 84 milioni e 980 mila; per consolidamenti e spostamenti di abitanti 64 milioni e 902 mila.

Dando uno sguardo panoramico alle più salienti attività, che, con i predetti fondi, si vanno svolgendo nelle varie regioni, ricorderemo: In Piemonte il completamento della nuova ferrovia Fossano-Ceva-Mondovì, che sarà inaugurata il 28 ottobre, la costruzione del grande viale di Stupinigi a Torino e varie importanti sistemazioni stradali da parte dell'A. A. S. S.; in Liguria l'inizio della costruzione per 100 milioni della camionale Genova-Serravalle-Scrivia; in Lombardia lo sviluppo delle opere di sistemazione dell'alveo di magra

del Po ed il completamento del tronco ferroviario Cremona-Piacenza, anche esso da inaugurarsi il prossimo ottobre; nel Veneto, oltre a molti lavori di disciplina idraulica, le ulteriori attività costruttive che si svolgono sulle nuove ferrovie Vittorio Veneto-Ponte delle Alpi ed Ostiglia-Treviso, la sistemazione della strada statale Vicenza-Treviso, nonché a Venezia l'allargamento della Riva degli Schiavoni, che si prolungherà sino ai giardini pubblici.

Sono anche meritevoli di essere ricordati: nella Venezia Giulia le opere di fognatura di Trieste e le strade dell'Istria; nell'Emilia le sistemazioni dell'alveo di magra del Po, quelle preliminari per l'immissione dell'Idice in Reno, il completamento della ferrovia Fidenza-Salsomaggiore, l'inizio costruttivo del canale Migliarino-Ostellato in provincia di Ferrara, la sistemazione del Marecchia e del Reno, lo sviluppo delle strade di valico appenninico Santa Sofia Stia e Premilcuore-Cavallino, vari acquedotti e fognature; in Toscana l'avviamento all'ultimazione della direttissima Firenze-Bologna, il completamento della grande strada litoranea da Viareggio a Marina di Carrara, la sistemazione di varie strade statali da parte dell'Azienda autonoma della strada, la ripresa dei lavori alla Biblioteca nazionale di Firenze, il consolidamento del campanile di Pisa; nelle Marche vari consolidamenti di abitati e la ricostruzione della città di Senigaglia, gravemente danneggiata dal terremoto del 1930; nell'Umbria lavori di sistemazione stradale da parte dell'Azienda autonoma della strada ed opere di vario genere.

Nel Lazio ha avuto inizio la sistemazione dell'alveo di magra del Tevere e del porto di Fiumicino, e la difesa idraulica della Capitale; nella Campania si è provveduto ad assicurare il completamento delle opere portuali di Napoli l'inizio del grande bacino di carenaggio ed il finanziamento dei vari acquedotti del Cilento nel Salernitano; in Abruzzo, oltre alla messa in efficienza del porto di Pescara, si è garantita una intensa attività per costruzione e sistemazione di strade e per consolidamento di abitati, mentre nel Molise si è provveduto alla estensione della rete dell'Acquedotto Pugliese a vari comuni. In Puglia meritano di essere menzionati l'inizio della costruzione del grande Policlinico « Benito Mussolini » degno completamento dell'Università Adriatica, la costruzione di strade di serie nel Tavoliere, lo sviluppo dei grandiosi lavori di fognatura e di pavimentazione a Lecce ed una intensa attività di 50 milioni per l'ul-

teriore estensione della rete dell'Acquedotto Pugliese.

Nella Lucania i fondi per la disoccupazione hanno permesso di sviluppare la costruzione delle strade e delle opere igieniche, così come è avvenuto in Calabria, dove si è potuto dare un ritmo più decisivo alla litoranea Jonica, e si è assicurata anche la edificazione di un nuovo importante lotto di case economiche da parte dell'Ente edilizio di Reggio. In Sicilia vanno segnalati il completamento della ferrovia di Agrigento, l'inizio dell'anello ferroviario di Palermo, il finanziamento per portare a termine l'importante acquedotto di Favara di Burgio, ed una importante ripresa costruttiva per integrare la rete stradale dell'isola. Infine, in Sardegna ricorderemo le opere del porto di Cagliari, lo sviluppo costruttivo dei vari acquedotti, la sistemazione, da parte dell'Azienda autonoma statale, della strada della Cagliari-Sassari e numerosissime opere comunali, disseminate nelle tre provincie, ed eseguite dallo Stato, in base alla legge speciale del miliardo.

Come si vede i benefici derivanti dai programmi della disoccupazione si sono riversati, in misura maggiore o minore, a seconda le esigenze, in tutte le regioni, sì che nessuna provincia ne è rimasta esclusa.

Con i ribassi d'asta ottenuti negli appalti si sono poi finanziati parecchi altri lavori, iniziati o di prossimo inizio, fra i quali mi piace ricordare il completamento del bacino di Val d'Arda per oltre 33 milioni, il Policlinico di Perugia, il Palazzo di Giustizia di Salerno, il risanamento della città alta di Bergamo, la sistemazione della zona dantesca di Ravenna ed il restauro di parecchi monumenti nazionali per l'importo di sei milioni, in varie zone della penisola.

Per concludere l'illustrazione dei programmi straordinari predisposti, che valgono anche a fronteggiare la disoccupazione, ricorderemo che, con una autorizzazione di spesa di 100 milioni, si è assicurato la possibilità di portare a compimento la ricostruzione delle zone danneggiate dai terremoti del Vulture, delle Marche, nonché dai vari movimenti tellurici avvenuti dal 1915 in poi in alcune regioni dell'Italia centrale e settentrionale.

Oltre a questa imponente attività straordinaria, nell'esercizio, sono stati inoltre, con risorse ordinarie di bilancio, finanziate altre opere, fra le quali hanno carattere di particolare importanza: la concessione al Consorzio della bonifica renana, avvenuta proprio in questi giorni, del primo lotto dei

lavori della inalveazione dell'Idice in Reno, per un importo di circa 8 milioni; la costruzione del ponte sull'Arno a Pisa; la prosecuzione dei lavori del canale dei Navicelli da Livorno a Pisa; le ulteriori sistemazioni dei fiumi Tronto e Tenna ed altre opere idrauliche minori.

Sempre in materia di opere idrauliche o in armonia con esse, tenuto conto dei lavori imponentissimi che si vanno svolgendo sul Po, è stato predisposto il piano regolatore delle sistemazioni di tutti gli affluenti del grande fiume e, secondo i voti del Relatore, il programma dei nuovi ponti che, appena possibile, saranno costruiti in collegamento con la grande rete viabile nazionale.

Nel campo delle opere marittime è stato dato inizio ai lavori previsti dalla Convenzione aggiuntiva per il porto industriale di Livorno, per l'importo di circa 30 milioni, nonchè quelli del porto di Ancona ammonianti a 22 milioni. Sono stati, inoltre, finanziati, sempre con mezzi ordinari di bilancio, ulteriori lavori nei porti della Spezia, di Savona, di Piombino e di Giulianova, mentre hanno avuto normale sviluppo quelli in tutti gli altri grandi porti del Regno.

Con i fondi in annualità, previsti dal limite di impegno, sono state sovvenzionate varie iniziative di istituti di case popolari e concessi ai comuni notevoli contributi, nel pagamento degli interessi per opere igieniche e per l'edilizia scolastica, consentendo così, a mezzo di mutui, la costruzione di parecchie decine di milioni di lavori.

A proposito dell'edilizia scolastica è stata lamentata dal Relatore la costruzione di complessi e costosi edifici in comuni di campagna, con relative abitazioni per i maestri, che poi non le abitano. Nei riguardi di tali costruzioni è da tener presente che i requisiti, cui devono rispondere tali fabbricati, sono fissati dalla legge 4 maggio 1925, ma essi non si applicano per gli edifici delle scuole non classificate, cioè per quelli rurali, che sono gestiti dagli Enti delegati. L'alloggio per gli insegnanti è prescritto solo per le località sfornite di abitazioni presso i privati. Comunque, oggi che la edilizia scolastica è tutta concentrata presso il Ministero dei lavori pubblici, e quindi la materia può essere organicamente disciplinata, non si mancherà di rivederla di concerto col collega dell'educazione nazionale.

Varî provvedimenti sono stati anche adottati per le costruzioni stradali.

In questo campo merita di essere ricordata l'entrata in esercizio, avvenuta il 28

ottobre scorso, dell'autostrada Torino-Milano e del secondo tronco della Firenze mare sino a Lucca.

Nei riguardi dell'Azienda della strada che, con legittima soddisfazione del Regime, è riuscita a sistemare in pochi anni circa il 50 per cento dell'intera rete, riscuotendo il plauso di quanti se ne servono, connazionali o stranieri, il Relatore, che pure è un entusiasta della sua opera, trovando consenziente l'onorevole Caccese, ha espresso qualche dubbio circa alcuni tipi di pavimentazione.

Egli teme che le massicciate, ottenute con la sistemazione a trattamento superficiale o semi-permanente, possano, con l'andar degli anni, non resistere all'azione demolitrice del traffico, con soli interventi manutentori. Rileva, infatti, su qualche strada delle affossature trasversali e ritiene che esse siano dovute probabilmente al movimento elastico delle balestre, e che difficilmente possano ripararsi.

Le preoccupazioni del Relatore sono state un po' le preoccupazioni della stessa Azienda nel primo periodo del suo funzionamento.

Il dubbio se seguire il sistema delle pavimentazioni permanenti o superficiali è stato sciolto però da tempo, non solo per considerazioni di ordine economico, costando le prime tre o quattro volte più delle seconde, ma anche per ponderate esperienze di ordine tecnico.

Per queste considerazioni, pur eseguendosi le pavimentazioni permanenti in tutti quei tratti stradali ove l'intensità del traffico superava certi limiti, si è dovuto dare la preferenza, per il rimanente della rete, alle sistemazioni superficiali, seguendo, per altro, quanto è stato largamente applicato anche in altre Nazioni, come la Francia e la Svizzera, che pure ci hanno preceduto in tale forma di attività.

Naturalmente, si è avuto cura di perfezionare la tecnica con indirizzi e metodi esecutivi, che conferiscono al sistema una più alta capacità di resistenza. Le pavimentazioni così dette a semi penetrazione o a penetrazione è risultato, infatti, che resistono a traffici oltre che veloci, anche ai più intensi e pesanti.

Il problema della conservazione di tali sistemazioni è essenzialmente problema di organizzazione dei metodi manutentori.

L'AA. SS., in questo campo, ritiene di avere creato una disciplina tecnica che consenta ad una strada, una volta sistemata, salvo il regolare punto a tempo, di conservarsi a tempo indeterminato.

In quanto alle affossature o ondulazioni trasversali lamentate, è da rilevare che esse si notano solo in qualche strada ove ragioni economiche consigliarono di valorizzare le cilindrate preesistenti, e dove l'AA. SS. stessa dovette fare la sua prima esperienza, con criteri tecnici che oramai sono superati.

Trattasi però, di casi eccezionali che, contrariamente ai dubbi sollevati, si vanno facilmente e gradatamente riparando con successo.

È indiscutibile, però, che per la maggior parte della rete sistemata, per il continuo perfezionamento della tecnica, le ondulazioni lamentate non si verificano più anche per strade d'intensissimo traffico, quali la padana superiore, l'Aurelia ligure, e la strada dei Giovi, percorsa da centinaia di treni automobili ogni giorno.

Circa i materiali da impiegare nelle pavimentazioni l'onorevole Caccese ha prospettato la convenienza, per una sempre crescente valorizzazione di prodotti nazionali, di non bandire il catrame.

L'Azienda Autonoma Statale della Strada non ha dato l'ostracismo a tale prodotto, ma ha dovuto purtroppo constatare che esso risponde meno del bitume nelle applicazioni superficiali. È da tener presente anche che il catrame, dovendo essere praticato a caldo, non può trovare l'impiego che in pochi mesi dell'anno. Comunque, quando il prodotto è buono, e ben distillato, esso viene regolarmente impiegato, quante volte ne risulti la convenienza tecnica.

Per ridurre invece l'importazione del bitume l'Azienda Autonoma Statale della Strada sta sperimentando, con risultati, che si profilano già importanti, l'impiego di materiali asfaltici nazionali, anche per le pavimentazioni superficiali.

Nei riguardi della viabilità minore, tanto il Relatore che gli onorevoli Barbaro, Catalani e Parisio nei loro interessanti discorsi, rilevando che essa risulta in pieno contrasto con le brillanti realizzazioni delle strade statali, invocano provvedimenti radicali di ordine giuridico, tecnico e finanziario.

Senza ripetere quanto è stato già detto in altre circostanze, debbo dichiarare che il Governo non perde di vista tale problema. Il Regime come ha risolto tante annose questioni, risolverà, al momento opportuno, anche questa che è di vitale interesse per il Paese; così come risolverà, ne sia sicuro l'onorevole Parisio, autorevole portavoce della numerosa categoria degli automobilisti, l'indispensabile aumento di organico della Milizia

della Strada, che oggi assolve con assoluta insufficienza di uomini, ma con zelo e con spirito di abnegazione, il compito ponderoso che le è affidato. (*Approvazioni*).

L'onorevole Catalani, mentre ha posto in rilievo l'attività svolta dal Regime per la rinascita della Lucania, ha prospettato ciò che ancora rimane da fare, con particolare riguardo alle opere complementari dei grandi acquedotti, alla manutenzione di essi, all'edilizia scolastica ed al risanamento di Potenza. Specie per questi due ultimi problemi egli ha invocato speciali provvidenze.

Assicuro l'onorevole Catalani che quanto è stato da lui segnalato, con indiscutibile fondatezza, forma già oggetto di studio da parte del Governo.

L'onorevole Barbaro, con lo speciale calore del suo temperamento, fra l'altro, dopo aver elogiato l'imponente opera di ricostruzione delle zone terremotate, ha raccomandato anche per la Calabria e la Sicilia, la sollecita chiusura di quelle gestioni, con particolare riguardo al rilascio dei mutui e delle obbligazioni per i proprietari di stabili danneggiati o distrutti.

Riportando il camerata Barbaro alle cifre esposte in precedenza, sono lieto di comunicargli che, proprio in questi giorni, su iniziativa del collega delle Finanze, di concerto con il mio Ministero, è stato adottato un provvedimento che, fra l'altro, mira anche a sollecitare la ricostruzione edilizia da parte dei proprietari.

L'onorevole Del Bufalo ha testè, invece, prospettata la convenienza, in un prossimo programma per la disoccupazione, di provvedere alle inderogabili necessità della scuola degli ingegneri di Roma.

Assicuro l'onorevole Del Bufalo che anche questo problema troverà il più attento esame da parte del Governo nel momento in cui saranno eventualmente predisposti nuovi lavori. (*Approvazioni*).

Onorevoli Camerati, vi risparmio la perorazione. Il mio discorso ha dovuto essere necessariamente lungo, perchè mi è parso doveroso rispondere, spero esaurientemente, alle varie osservazioni emerse nella discussione; perchè ho ritenuto opportuno di soffermarmi su alcuni aspetti della politica fascista dei lavori pubblici, e su qualche problema tecnico; perchè, infine, a pochi mesi di distanza dal Decennale, non ho saputo rinunziare, ritenendo di interpretare il vostro stesso desiderio, a dare, in un documento ufficiale, una sintesi della imponente attività

svolta, in soli due lustri dal Regime, in uno dei più importanti settori della vita del Paese. (*Approvazioni*).

I risultati, per altro, se sono precisati nelle cifre e nei dati tecnici che vi ho esposti, sono già appariscenti in ogni lembo della Penisola, e recano già un contributo decisivo al potenziamento della attrezzatura della Nazione, nelle varie manifestazioni del suo civile progresso. (*Vivissimi, generali, reiterati applausi — Moltissime congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, ove non vi siano osservazioni, s'intenderanno approvati con la semplice lettura.

GORINI, *Segretario*, legge:

*Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. — Titolo I. Spesa straordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale. — Capitolo 1. Amministrazione centrale — Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni, comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Spese fisse), lire 11,500,000.*

Capitolo 2. Genio civile — Personale di ruolo — Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (*Spese fisse*) lire 41,000,000.

Capitolo 3. Ufficiali idraulici e di bonifica — Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (*Spese fisse*), lire 5,400,000.

Capitolo 4. Incaricati stabili — Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, soprassoldo giornaliero di caro-viveri e indennità fisse continuative. (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e decreto ministeriale 1° ottobre 1925) (*Spese fisse*), lire 6,800,000.

Capitolo 5. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 118,000.

Capitolo 6. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, del Genio civile e di altre Amministrazioni — Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse, lire 2,000,000.

Capitolo 7. Ufficiali idraulici e di bonifica. Competenze diverse, lire 800,000.

Capitolo 8. Incaricati stabili — Compensi, premi e soprassoldi — Indennità di trasferta e di trasferimento — Competenze ed indennità varie — Fornitura di attrezzi da lavoro — Libretti di servizio e regolamenti. (Regi decreti 28 maggio 1922, n. 1189 e 31 dicembre 1924, n. 2262, capi 6, 20 e 21; decreto ministeriale 1° ottobre 1925, capo 7°), lire 450,000.

Capitolo 9. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, per incarichi e studi diversi, a funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e compensi ad estranei all'Amministrazione statale, lire 1,160,000.

Capitolo 10. Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile ed a quello già appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici ed alle relative famiglie — Sussidi al personale salariato in servizio, licenziato od alle rispettive famiglie, lire 350,000.

Capitolo 11. Spese di copiatura a macchina in caso di straordinarie esigenze di servizio, lire 18,000.

Capitolo 12. Spese per l'acquisto delle marche di contributo per le assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e tubercolosi), degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici (*Spesa obbligatoria*), lire 190,000.

Capitolo 13. Premi da corrispondere alla Cassa Nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 8 marzo 1923, numero 633). (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Capitolo 14. Fitti e canoni (*Spese fisse*), lire 1,500,000.

Capitolo 15. Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali, lire 200,000.

Capitolo 16. Spese relative alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili adibite al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche ordinarie, lire 1,280,000.

Capitolo 17. Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero e per la raccolta di riproduzioni fotografiche relative alle opere pubbliche in corso di esecuzione, lire 40,000.

Capitolo 18. Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche (*Spesa obbligatoria*), lire 350,000.

Capitolo 19. Spese di liti e per arbitraggi (*Spesa obbligatoria*), lire 140,000.

Capitolo 20. Spese casuali, lire 80,000.

Capitolo 21. Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e per la segreteria, lire 130,000.

Capitolo 22. Spese per gli studi e le ricerche sperimentali relative alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari



rami della tecnica dei lavori pubblici, lire 300,000.

Capitolo 23. Genio civile — Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 850,000.

Capitolo 24. Genio civile — Provvista, riparazione e trasporto di mobili e strumenti geodetici, restauro e adattamento di locali e spese varie, lire 420,000.

Capitolo 25. Contributo dello Stato nella spesa dell'Associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles, lire 3,500.

Capitolo 26. Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade, dei porti ed alle disposizioni di polizia idraulica (*Spesa d'ordine*), per memoria.

Capitolo 27. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

*Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati.* — Capitolo 28. Magistrato alle acque — Spese per il personale, per il funzionamento degli uffici e del Comitato tecnico, lire 530,000.

*Debito vitalizio.* — Capitolo 29. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 10,000,000.

Capitolo 30. Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

*Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale.* — Capitolo 31. Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione della rete dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili, lire 3 milioni e 200,000.

Capitolo 32. Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po agli scopi della grande navigazione, lire 200,000.

Capitolo 33. Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, lire 2,000,000.

Capitolo 34. Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi di acqua, lire 700,000.

Capitolo 35. Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi, lire 700,000.

Capitolo 36. Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti, lire 7,500,000.

*Opere nell'Italia settentrionale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati.* — *Opere in gestione del Magistrato alle acque.* — Capitolo 37. Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione della rete dei porti lacuali, lire 3,800,000.

Capitolo 38. Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, lire 3,800,000.

Capitolo 39. Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi alla utilizzazione dei corsi di acqua, lire 750,000.

Capitolo 40. Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi, lire 2,260,000.

Capitolo 41. Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti, lire 5,300,000.

*Opere nell'Italia centrale, in gestione della Amministrazione centrale.* — Capitolo 42. Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili, lire 2,000,000.

Capitolo 43. Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, lire 3,000,000.

Capitolo 44. Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua, lire 700,000.

Capitolo 45. Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi, lire 1,100,000.

Capitolo 46. Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti, lire 7,700,000.

*Opere nell'Italia centrale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati.* — *Opere in gestione dell'Ispettorato per la Maremma Toscana.* — Capitolo 47. Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, lire 350,000.

Capitolo 48. Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi, lire 40,000.

Capitolo 49. Manutenzione riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti, lire 180,000.

*Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale.* — Capitolo 50. Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua, lire 1,100,000.

Capitolo 51. Spese per l'escavazione dei porti, lire 3,100,000.

*Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.* — a) *Opere in gestione dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli.* — Capitolo 52. Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti, lire 3,400,000.

b) *Opere in gestione del Provveditorato per la Campania.* — Capitolo 53. Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti, lire 370,000.

c) *Opere in gestione del Provveditorato per l'Abruzzo e Molise.* — Capitolo 54. Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria; spese per il servizio di piena e spese casuali, lire 80,000.

Capitolo 55. Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti, lire 260,000.

d) *Opere in gestione del Provveditorato per le Puglie.* — Capitolo 56. Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti, lire 2,900,000.

e) *Opere in gestione del Provveditorato per la Calabria.* — Capitolo 57. Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti, lire 325,000.

f) *Opere in gestione del Provvedimento per la Sicilia.* Capitolo 58. Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti, lire 3,500,000.

g) *Opere in gestione del Provveditorato per la Sardegna.* — Capitolo 59. Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti, lire 1,900,000.

*Contributi ad aziende autonome.* — Capitolo 60. Contributo all'Azienda autonoma statale della strada (articolo 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094), lire 180,000,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale.* — Capitolo 61. Personale straordinario, avventizio ed assimilato — Retribuzione giornaliera, lire 17,000,000.

Capitolo 62. Personale straordinario, avventizio ed assimilato — Indennità di trasferta e di trasferimento — Competenze e indennità varie, lire 3,000,000.

Capitolo 63. Personale straordinario avventizio ed assimilato — Premi di operosità e rendimento, lire 200,000.

Capitolo 64. Incaricati provvisori ed operai temporanei — Retribuzioni e paghe — Indennità di trasferta e di trasferimento — Competenze ed indennità varie — Premi, compensi, soprassoldi e gratificazioni (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, capi 2, 16 20 e 21 e decreto ministeriale 1º ottobre 1925, capi nn. 3, 7 e 8), lire 2,00,000.

Capitolo 65. Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato, nonché al personale dipendente dal Genio civile, giusta l'articolo 19 del testo unico di legge 23 settembre 1906, n. 522, lire 11,000,000.

Capitolo 66. Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza dei lavori, e compensi a funzionari del Genio civile e funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione e direzione della esecuzione di opere pubbliche di straordinaria importanza, lire 2,000,000.

Capitolo 67. Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche di spettanza di enti locali di interesse collettivo (Regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173), *per memoria.*

Capitolo 68. Spese di affitto e di arredamento di locali ad uso del Genio civile in dipendenza della esecuzione delle opere pubbliche straordinarie, *per memoria.*

Capitolo 69. Spese per l'acquisto di autoveicoli per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche, lire 200,000.

Capitolo 70. Spese relative alla manutenzione, riparazione, ed ai materiali di servizio delle automobili adibite al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche straordinarie, lire 2,000,000.

Capitolo 71. Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie, lire 500,000.

Capitolo 72. Spese per le statistiche concernenti le opere pubbliche (articolo 3 Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285), lire 50,000.

Capitolo 73. Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici provinciali dipendenti, lire 500,000.

*Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.* — Capitolo 74. Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, dei Provveditorati per il

Mezzogiorno e le isole e degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati, lire 5,000,000.

Capitolo 75. Compensi al personale addetto ai Provveditorati alle opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle isole, al personale dell'Alto Commissariato di Napoli addetto ai servizi di Provveditorato ed al personale degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati, lire 1,680,000.

*Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale.* — Capitolo 76 Opere stradali: costruzioni a cura diretta dello Stato e sussidi agli Enti locali, lire 22,000,000.

Capitolo 77. Opere idrauliche, lire 3,000,000.

Capitolo 78. Sussidi da concedersi ad Amministrazioni provinciali, comunali, consorzi, ad istituti di beneficenza ed a privati in ragione di due terzi delle spese occorrenti per interclusioni di rotte e riparazioni di argini golenali, per rimozione di inghiainamenti e di insabbiamenti e per colmamento di burroni conseguenti alle piene del maggio 1926 del Po ed affluenti (Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1758), *per memoria*.

Capitolo 79. Utilizzazione di acque pubbliche e combustibili nazionali, *per memoria*.

Capitolo 80. Opere marittime, lire 5,000,000.

Capitolo 81. Edifici pubblici governativi, lire 3,000,000.

Capitolo 82. Spese dipendenti da alluvioni, piene, frane ed esplosioni, lire 3,000,000.

Capitolo 83. Spese per la riparazione dei danni di guerra e per le anticipazioni da effettuarsi per la ricostruzione dei beni danneggiati nelle nuove provincie in conseguenza di prestazioni di guerra operate dalle autorità austro-ungariche (Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 2701, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1098), lire 5,000,000.

Capitolo 84. Spese dipendenti dalla guerra — Lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall'Autorità militare — Indennità di espropriazioni relative, lire 2 milioni.

Capitolo 85. Spese relative ai servizi delle nuove provincie, *per memoria*.

Capitolo 86. Opere pubbliche nella provincia e nella città di Zara, *per memoria*.

Capitolo 87. Opere marittime e stradali da classificare nella città di Fiume e nella provincia del Carnaro, *per memoria*.

Capitolo 88. Edilizia scolastica (sussidi), lire 1,500,000.

*Opere nell'Italia settentrionale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati.* —

Capitolo 89. Opere in gestione del Magistrato alle acque, lire 16,000,000.

*Opere nell'Italia centrale in gestione della Amministrazione centrale.* — Capitolo 90. Opere stradali: costruzioni a cura diretta dello Stato e sussidi agli Enti locali, lire 10,000,000.

Capitolo 91. Opere idrauliche, 25,000,000 lire.

Capitolo 92. Utilizzazione di acque pubbliche e combustibili nazionali, *per memoria*.

Capitolo 93. Opere marittime, 5,000,000 lire.

Capitolo 94. Edifici pubblici governativi, lire 10,000,000.

Capitolo 95. Opere speciali in Roma, lire 500,000.

Capitolo 96. Opere e spese in dipendenza dei Trattati Lateranensi, lire 6,000,000.

Capitolo 97. Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane, lire 2,700,000.

Capitolo 98. Spese dipendenti da terremoti, *per memoria*.

Capitolo 99. Spese dipendenti dalla guerra, lire 200,000.

Capitolo 100. Edilizia scolastica (sussidi), lire 1,000,000.

*Opere nell'Italia centrale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati.* —

Capitolo 101. Opere in gestione dell'Ispettorato per la Maremma toscana, lire 5,000,000.

*Opere nell'Italia meridionale ed insulare, in gestione dell'Amministrazione centrale.* —

Capitolo 102. Opere stradali, lire 1,000,000.

Capitolo 103. Utilizzazione di acque pubbliche e combustibili nazionali, *per memoria*.

Capitolo 104. Acquedotto pugliese e silvicoltura del Sele, lire 450,000.

Capitolo 105. Opere marittime, *per memoria*.

Capitolo 106. Spese in dipendenza di alluvioni, piene, frane e di eruzioni vulcaniche, lire 7,000,000.

Capitolo 107. Edilizia scolastica (sussidi), lire 1,000,000.

Capitolo 108. Spese dipendenti da danni di terremoti, lire 53,000,000.

Capitolo 109. Spese dipendenti dalla guerra, *per memoria*.

Capitolo 110. Sussidi in conto capitale, a favore di Enti locali nella spesa per la costruzione di ecquedotti, di opere igieniche e sanitarie (esclusa la Sardegna), lire 500,000.

*Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli uffici tecnici-amministrativi decentrati.* — Capitolo 111. Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato per la provincia e la città di Napoli, lire 20,000,000.

Capitolo 112. Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Campania, esclusa la provincia di Napoli, lire 10,000,000.

Capitolo 113. Opere pubbliche nell'Abruzzo e Molise, lire 7,000,000.

Capitolo 114. Opere pubbliche nelle Puglie, lire 6,000,000.

Capitolo 115. Opere pubbliche nella Basilicata, lire 8,000,000

Capitolo 116. Opere pubbliche nella Calabria, lire 23,000,000.

Capitolo 117. Opere pubbliche nella Sicilia, lire 50,000,000.

Capitolo 118. Opere pubbliche nella Sardegna, lire 45,000,000.

*Servizi di pronto soccorso in caso di disastri.* — Capitolo 119. Spese per l'apprestamento e la dislocazione dei materiali da impiegarsi in caso di pubblica calamità a norma del Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2389, lire 1,200,000.

*Spese per la costruzione di case economiche e popolari.* — Capitolo 120. Contributo dello Stato nelle costruzioni di case popolari da parte di comuni ed istituti per la cessione in proprietà a singoli privati (Regio decreto 10 marzo 1926, n. 386), lire 1,000,000.

*Costruzione di strade ferrate.* — Capitolo 121. Personale di ruolo: stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia, premio di interessamento ed altre competenze fisse, lire 20,000,000.

Capitolo 122. Personale di ruolo: indennità di trasferta di trasloco e altre competenze eventuali, lire 1,300,000.

Capitolo 123. Personale avventizio e straordinario: assegni, indennità fisse, indennità di trasferta e di trasloco, lire 800,000.

Capitolo 124. Compensi per lavoro straordinario, e premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo, avventizio e straordinario, in servizio presso gli uffici delle costruzioni ferroviarie, lire 400,000.

Capitolo 125. Sussidi al personale in servizio, di ruolo, avventizio e straordinario, al personale esonerato ed alle rispettive famiglie, lire 150,000.

Capitolo 126. Spese d'ufficio, manutenzione, riparazione, adattamento e affitto di locali per gli uffici tecnici dipendenti — Acquisto di strumenti geoedetici — Riproduzione meccanica di disegni — Spese varie, lire 1,200,000.

Capitolo 127. Spese relative al servizio degli autoveicoli, lire 500,000.

Capitolo 128. Spese di liti e per arbitraggi e maggiori spese per la costruzione di strade ferrate, anche per la gestione anteriore al 30 giugno 1925, lire 165,000.

Capitolo 129. Spesa per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato, lire 100,000,000.

*Annualità per opere straordinarie da eseguire in concessione od a pagamento differito, per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali.* — *Spese per l'Italia settentrionale.* —

Capitolo 130. Opere stradali, lire 8,000,000.

Capitolo 131. Opere idrauliche, lire 70 milioni.

Capitolo 132. Opere marittime, 6,250,000 lire.

Capitolo 133. Opere edilizie, lire 8,000,000.

Capitolo 134. Opere igieniche ed acquedotti, *per memoria.*

Capitolo 135. Spese in dipendenza di danni causati da terremoti, alluvioni, piene e frane, *per memoria.*

*Spese per l'Italia centrale.* — Capitolo 136. Opere stradali, lire 2,200,000.

Capitolo 137. Opere idrauliche, lire 22 milioni.

Capitolo 138. Opere marittime, lire 2 milioni.

Capitolo 139. Opere edilizie, lire 4,000,000.

Capitolo 140. Opere igieniche ed acquedotti, *per memoria.*

Capitolo 141. Spese in dipendenza di danni causati da terremoti, alluvioni, piene e frane, *per memoria.*

*Spese per l'Italia meridionale ed insulare.* — Capitolo 142. Opere stradali, lire 3,000,000.

Capitolo 143. Opere idrauliche, lire 56 milioni.

Capitolo 144. Opere marittime, lire 10 milioni.

Capitolo 145. Opere edilizie, lire 6,000,000.

Capitolo 146. Opere igieniche ed acquedotti, lire 13,000,000.

Capitolo 147. Spese in dipendenza di danni causati da terremoti, alluvioni, piene e frane e da eruzioni vulcaniche, lire 900,000.

*Spese comuni all'Italia settentrionale, meridionale ed insulare.* — Capitolo 148. Spese per l'edilizia economica e popolare (Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253; Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2412; Regi decreti 25 ottobre 1924, n. 2949, 31 dicembre 1925, n. 2460, 17 gennaio 1926, n. 179; articolo 36 del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 193, e articolo 2 del Regio decreto 27 settembre 1929, n. 4726; articolo 14 del Regio decreto 10 novembre 1930, n. 1447; articoli 1 e 9 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1579), lire 80,000,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — *Anticipazioni varie.* — Capitolo 149. Assegna-

zione straordinaria per provvedere a spese di costruzione ed all'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici governativi, per memoria.

*Estinzione di debiti.* — Capitolo 150. Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di 960,000 lire fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina. (Articolo 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - Settima delle 35 rate), lire 77,920.

Capitolo 151. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione di lire 800,000, per le spese di costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di grazia e giustizia (articolo 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - Settima delle 35 rate), lire 65,791.

Capitolo 152. — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione dell'anticipazione di lire 90,000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato ad uso della sede del Ministero della educazione nazionale (Art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - Settima delle 35 rate), lire 6,809.

Capitolo 153. Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in conseguenza del prestito contratto per le spese di assetto e miglioramento della Università di Padova e dei suoi stabilimenti scientifici - Trentunesima delle quaranta annualità approvate con la legge 10 gennaio 1904, n. 26, rettificata, a partire dall'esercizio 1915-16, secondo un nuovo piano di ammortamento, lire 28,430.

Capitolo 154. Annualità dovuta alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in dipendenza della legge 17 luglio 1903, n. 373 che approva la convenzione per l'assetto ed il miglioramento dell'Università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici - Trentunesima delle quaranta annualità, lire 97,820.

Capitolo 155. Annualità per la estinzione del prestito occorrente per la sistemazione della zona monumentale di Roma - Ventisettesima delle trentacinque annualità approvate con l'articolo 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502, modificato dall'articolo 5 della legge 15 luglio 1911, n. 755, lire 300,000.

Capitolo 156. Annualità dovuta alla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze ad estinzione del mutuo di lire 2,250,000 dalla medesima accordata al tesoro dello Stato per i lavori di sistemazione edilizia della Regia Università di Firenze, a termini della convenzione 7 febbraio 1920, approvata e resa esecutiva con la legge 6 gennaio 1921,

n. 28) - Quattordicesima delle trentacinque annualità, lire 86,500.

*Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale, lire 75,379,500.

Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati, lire 530,000.

Debito vitalizio, lire 10,200,000.

Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale, lire 14,300,000.

Opere nell'Italia settentrionale in gestione di Uffici tecnico-amministrativi decentrati, lire 15,910,000.

Opere nell'Italia centrale in gestione della Amministrazione centrale, lire 14,500,000.

Opere nell'Italia centrale in gestione di Uffici tecnico-amministrativi decentrati, lire 570,000.

Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale, lire 4,200,000.

Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati, lire 12,735,000.

Contributi ad aziende autonome, lire 180,000,000.

Totale della categoria I della parte ordinaria, lire 328,324,500.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale, lire 38,450,000.

Spese generali in gestione degli uffici tecnico amministrativi decentrati, lire 6,680,000.

Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale, lire 44,500,000.

Opere nell'Italia settentrionale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati, lire 16,000,000.

Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale, lire 60,400,000.

Opere nell'Italia centrale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati, lire 5,000,000.

Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale, lire 62,950,000.

Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati, lire 169,000,000.

Servizi di pronto soccorso in caso di disastri, lire 1,200,000.

Spese per la costruzione di case economiche e popolari, lire 1,000,000.

Costruzione di strade ferrate, lire 124,515, mila.

Annualità per opere straordinarie da eseguire in concessione, od a pagamento differito, per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali, lire 291,350,000.

Totale della Categoria I, della parte straordinaria, lire 821,045,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Anticipazioni varie, *per memoria*.

Estinzione di debiti, lire 663,270.

Totale della categoria II (Movimento di capitali), lire 663,270.

Totale del Titolo II. (*Spesa straordinaria*), lire 821,708,270.

Totale delle spese (ordinarie e straordinarie), lire 1,150,032,770.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie*. — Categoria I. Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*), lire 1,149,369,500.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 663,270.

Totale generale, lire 1,150,032,770.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo agli stati di previsione dell'Azienda autonoma statale della strada.

GORINI, *Segretario*, legge:

*Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934*. — *Entrata*. — Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Tasse e canoni*. — Capitolo 1. Tassa di circolazione e contributo di miglioramento stradale a carico degli autoveicoli, lire 185,000,000.

Capitolo 2. Canoni per la concessione di occupazione e di attraversamento delle strade, lire 1,000,000.

*Contributo dello Stato*. — Capitolo 3. Contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 16, comma c), della legge 17 maggio 1928, n. 1094, lire 180,000,000.

*Entrate diverse*. — Capitolo 4. Proventi derivanti dalla pubblicità lungo le strade statali od in vista di essere escluse le traverse nell'interno dei centri abitati (Regio decreto 14 marzo 1929, n. 410), lire 800,000.

Capitolo 5. Contributo integrativo di utenza stradale da parte di aziende industriali e commerciali (Regio decreto 30 maggio 1929, n. 997), lire 5,000,000.

Capitolo 6. Contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione delle opere (legge 16 dicembre 1926, n. 2251), lire 1,000,000.

Capitolo 7. Proventi delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme di polizia stra-

dale e sulla circolazione (Regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3179), lire 2,000,000.

Capitolo 8. Proventi derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze stradali e dalla vendita di relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione ad uso pubblico di strade statali o di parte di esse, lire 500,000.

Capitolo 9. Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva ordinaria, lire 2,200,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Interessi attivi*. — Capitolo 10. Interessi sulle somme depositate nei conti correnti, ordinario e speciale, istituiti presso la Cassa depositi e prestiti lire 4,000,000.

*Entrate diverse*. — Capitolo 11. Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva straordinaria, lire 2,700,000.

Capitolo 12. Entrate eventuali e diverse, lire 400,000.

Capitolo 13. Prelevamenti dal Fondo di riserva per opere straordinarie, *per memoria*.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — *Entrate diverse*. — Capitolo 14. Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1094, lire 60,000,000.

Capitolo 15. Conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti pel versamento del fondo di riserva per opere straordinarie, lire 5,448,000.

*Riassunto dell'entrata*. — Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Tasse e canoni, lire 186,000,000.

Contributo dello Stato, lire 180,000,000.

Entrate diverse, lire 11,500,000.

Totale della categoria I, parte ordinaria, lire 377,500,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Interessi attivi, lire 4,000,000.

Entrate diverse, lire 3,100,000.

Totale della categoria I, parte straordinaria, lire 7,100,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Entrate diverse, lire 65,448,000.

Totale del titolo II. *Entrata straordinaria*, lire 72,548,000.

Totale delle entrate (ordinarie e straordinarie), lire 450,048,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie*. — Categoria I. Entrate effettive (ordinarie e straordinarie), lire 384,600,000.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 65,448,000.

Totale generale, lire 450,048,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma della strada.  
GORINI, *Segretario*, legge:

*Stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934. — Spesa. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Personale. — Capitolo 1. Stipendi, supplementi di servizio attivo ed aggiunta di famiglia al personale comandato dalle Amministrazioni dello Stato. (Spese fisse), lire 4,180,000.*

Capitolo 2. Rimborso al Tesoro delle spese per il personale della Corte dei conti addetto all'ufficio di riscontro, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, lire 100,000.

Capitolo 3. Assegni al personale assunto a contratto di lavoro. (*Spese fisse*), lire 2,540,000.

Capitolo 4. Indennità di trasferta, di traslocazione e varie, lire 3,380,000.

Capitolo 5. Spese relative al servizio delle automobili, lire 1,700,000.

Capitolo 6. Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti addetti alla Azienda ed ai funzionari dello Stato non dipendenti da essa, lire 640,000.

Capitolo 7. Retribuzioni a funzionari tecnici non appartenenti all'Amministrazione ed a privati professionisti, per studi e direzione di opere, lire 150,000.

Capitolo 8. Sussidi agli impiegati, agli agenti in servizio, a quelli licenziati ed ai loro superstiti, lire 400,000.

Capitolo 9. Retribuzioni, aggiunta di famiglia, competenze ed indennità varie ai capi cantonieri e cantonieri. (*Spese fisse*), lire 30,000,000.

*Milizia stradale.* — Capitolo 10. Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, aggiunta di famiglia e indennità fisse agli ufficiali, sottufficiali e militi permanenti (*Spese fisse*), lire 4,160,000.

Capitolo 11. Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ed eventuali compensi per maggiori prestazioni, lire 840,000.

Capitolo 12. Sussidi al personale in servizio, a quello licenziato ed ai superstiti, lire 20,000.

Capitolo 13. Paghe ai militi di riserva, lire 80,000.

Capitolo 14. Spese relative al servizio degli autoveicoli, lire 2,300,000.

Capitolo 15. Spese per il funzionamento degli uffici e per fitto di locali, lire 530,000.

*Spese generali e di amministrazione.* — Capitolo 16. Indennità e competenze ai consiglieri di amministrazione e indennità al Direttore generale a norma dei Regi decreti 17 agosto 1928, n. 2180 e 21 gennaio 1929, n. 98, lire 115,000.

Capitolo 17. Manutenzione e riparazione di locali — Riparazione, manutenzione e trasporto di mobili e di strumenti geodetici — Spese di cancelleria e di stampa — Spese telegrafiche e telefoniche; illuminazione e riscaldamento ed altre varie relative al funzionamento degli uffici, lire 950,000.

Capitolo 18. Spese per studi di progetti, rilevamenti statistici e sorveglianza dei lavori, lire 1,700,000.

Capitolo 19. Studi e ricerche sperimentali — Sussidi a scuole per le maestranze specializzate in opere stradali — Acquisto di pubblicazioni e raccolte di documenti fotografici, lire 250,000.

Capitolo 20. Fitti e canoni, lire 700,000.

*Spese aventi relazione con le entrate.* — Capitolo 21. Premi di diligenza alla Milizia stradale, ai funzionari ed agenti indicati nell'articolo 114 del Regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3179, premi di manutenzione ai cantonieri e capi cantonieri e contributi alla Cassa pensioni dei cantonieri, in relazione ai proventi delle contravvenzioni, a termini dell'articolo 121 del Regio decreto sopra indicato, *per memoria.*

Capitolo 22. Spese di qualsiasi natura — esclusi i premi di operosità e rendimento al personale — per l'accertamento e la riscossione delle entrate di cui ai punti *d), e), f), g), h), ed i)* dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, lire 200,000.

*Spese diverse.* — Capitolo 23. Spese per le assicurazioni del personale assunto a contratto di lavoro, dei giornalieri e salariati, lire 1,300,000.

Capitolo 24. Spese di liti ed arbitraggi, lire 20,000.

Capitolo 25. Spese casuali, lire 20,000.

Capitolo 26. Contributo alla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri, lire 100,000.

*Debito vitalizio.* — Capitolo 27. Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile ai capi cantonieri e cantonieri (*Spese fisse*), lire 1,550,000.

Capitolo 28. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai capi cantonieri e cantonieri, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480,

ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, lire 50,000.

*Lavori.* — Capitolo 29. Manutenzione ordinaria, indennità ai comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati, lire 186,000,000.

*Fondo di riserva.* — Capitolo 30. Fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, lire 800,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Interessi passivi.* — Capitolo 31. Interessi sui prestiti per l'esecuzione di lavori di sistemazioni generali delle strade statali e spesa per la stipulazione dei relativi contratti, lire 18,800,000.

*Personale.* — Capitolo 32. Retribuzione al personale giornaliero in servizio negli uffici, lire 400,000.

*Spese diverse.* — Capitolo 33. Rimborsi eventuali di entrate versate al conto corrente intestato all'Azienda presso la Tesoreria centrale, lire 400,000.

*Spese di impianto.* — Capitolo 34. Assegnazione straordinaria per l'acquisto di autoveicoli, strumenti, macchine calcolatrici e da scrivere e per spese varie relative al completamento dell'impianto degli uffici, lire 150,000.

Capitolo 35. — Assegnazione straordinaria per completare l'impianto e l'equipaggiamento della Milizia della strada lire 300 mila.

*Lavori.* — Capitolo 36. Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie — Costruzione di ponti e di case cantoniere, lire 20,000,000.

Capitolo 37. Lavori di sistemazioni generali, lire 3,000,000.

Capitolo 38. Opere da eseguirsi mediante concessioni con pagamento in annualità, lire 80,000,000.

*Fondo di riserva.* — Capitolo 39. Fondo di riserva per opere straordinarie, da versare in conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti, lire 275,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Capitolo 40. Quote di capitale per ammortamento dei prestiti contratti per l'esecuzione dei lavori di sistemazioni generali, lire 16 milioni 500,000.

Capitolo 41. Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1094, lire 60,000,000.

Capitolo 42. Conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti pel versamento

del fondo di riserva per opere straordinarie, lire 5,448,000.

*Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Personale:

Tecnico, amministrativo, di ragioneria e d'ordine, lire 13,090,000.

Capi cantonieri e cantonieri, lire 30 milioni.

Milizia stradale, lire 7,930,000.

Spese generali e di amministrazione lire 3,715,000.

Spese aventi relazione con le entrate, lire 200,000.

Spese diverse, lire 1,440,000.

Debito vitalizio, lire 1,600,000.

Lavori, lire 186,000,000.

Fondo di riserva, lire 800,000.

Totale della categoria I. — Parte ordinaria lire 244,775,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Interessi passivi, lire 18,800,000.

Personale, lire 400,000.

Spese diverse, lire 400,000.

Spese di impianto, lire 450,000.

Lavori, lire 103,000,000.

Fondo di riserva, lire 275,000.

Totale della categoria I. (Parte straordinaria) lire 123,325,000.

Categoria II. *Movimento di capitali,* lire 81,948,000.

Totale del titolo II. (Spesa straordinaria), lire 205,273,000.

Totale delle spese (ordinarie e straordinarie) lire 450,048,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie.* — Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) lire 368,100,000.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 81,948,000.

Totale generale della spesa, lire 450,048,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

*Riepilogo dell'entrata e della spesa.* — *Entrata.* — Categoria I. Entrate effettive (ordinarie e straordinarie), lire 384,600,000.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 65,448,000.

Totale generale dell'entrata, 450,048,000 lire.

*Spesa.* — Categoria I. Spese effettive (ordinarie e straordinarie), lire 368,100,000.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 81,948,000.

Totale generale della spesa, 450,048,000 lire.



Procediamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

## ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(È approvato).

## ART. 2.

È autorizzata la spesa di lire 104,800,000 per provvedere alle spese generali di carattere straordinario, nonché agli oneri per la manutenzione delle opere di competenza dello Stato e di quelle da consegnare o consegnate a Enti locali.

(È approvato).

## ART. 3.

È autorizzata la spesa di lire 14,255,000 per provvedere ai servizi di edilizia, trasferiti in gestione del Ministero dei lavori pubblici, in virtù del Regio decreto 18 maggio 1931, n. 544.

(È approvato).

## ART. 4.

È stabilito nella somma di lire 15,000,000, per l'esercizio 1933-34, il limite d'impegno di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, ed all'articolo 1° della legge 24 giugno 1929, n. 1137, per le annualità relative ad opere pubbliche straordinarie da eseguire in concessione per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali, nonché per le opere pubbliche straordinarie a pagamento differito.

(È approvato).

## ART. 5.

È approvato il bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, allegato allo stato di previsione predetto.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese di personale e di carattere generale, i prelevamenti dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonché la iscrizione delle somme prelevate ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta, saranno autorizzati con

decreti Reali, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente col consuntivo dell'Azienda stessa.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. (*Stampato* n. 1586-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Genovesi. Ne ha facoltà.

GENOVESI. Onorevoli Camerati! L'opera svolta dal Fascismo nel campo delle istituzioni giudiziarie è stata autorevolmente commentata durante le manifestazioni solenni avutesi in occasione del decennale ed i lineamenti dell'ordine nuovo, costituito con l'assetto definitivo della legislazione, possono dirsi irrevocabilmente fissati.

Ma poichè la sovranità, la forza e la essenza della nuova giustizia sociale attuate dal Fascismo sono state giustamente riconosciute nella impronta data al diritto pubblico e nella liberazione compiuta di leggi ed istituti, da strutture e convenzionalismi superati, all'inizio del nuovo decennio, non sembra meno opportuno ad una discussione fascista di ricercare, sul fondamento della più vasta riforma, quali avanzamenti suggeriscano la pratica e il rigore e insieme la fermezza del metodo e del sistema.

Non è cosa nuova, anzi è abusato luogo comune quello che il problema dell'ordinamento giudiziario, trascinato per ottanta tappe dal 1865, attraverso le più affaticanti soste, senza possibilità di fissazione stabile su terreno di vitalità, rappresenti come un relitto cui non si sa, nè sembra di poter più dare valore: specie di ingombro alla risoluzione d'altri problemi, pretesto a rinvii di

esame, per asserito collegamento con altri e più vasti disegni.

È verità certamente indiscussa, che due o tre questioni muovono e riconvergono a principî, a volte accettati e a volte respinti, che nel corso dei decenni, ricorrono e s'eclissano per ritornare in guisa da togliere la visione chiara delle verità più semplici e l'apprezzamento rivoluzionario, cioè radicale e riformatore, delle necessità prime, generalmente reclamate.

Domina ad esempio i decenni la questione della separazione delle carriere dei pretori e dei giudici collegiali.

L'ordinamento del 1865 le aveva sdoppiate; la riforma dello Zanardelli del 1890 le unificava; ritornavasi nel 1930 al concetto originario dei distinti reclutamenti. Due anni di esperienza consentono di formulare qualche riserva sui risultati pratici della equiparazione dei primi pretori ai consiglieri di Corte d'appello, per quanto riguarda la carriera e sul valore morale della creazione di una carriera inferiore in raffronto ad una superiore.

Permane così il dibattito sulla necessità di una selezione qualitativa e preventiva nel reclutamento dei giudici, che s'accompagna per altro ad una posizione economica e morale più elevata e ad una garanzia obbiettiva di carriera, onde il passaggio di grado avvenga in forma quasi automatica, mentre si ripete, e vedremo con quale errore, che il numero potrà ridursi in ragione di una procurata diminuzione della litigiosità.

Con separazione infine di un semplice incontro di problemi, si affaccia come impedimento causale a qualsiasi risoluzione concreta, la permanenza di un ingombrante sistema processuale civile, per vero autentico anacronismo nell'epoca dinamica del Fascismo.

Vero è che nella materia non è stato ancora portato risolutamente il metodo e la concezione fascista, per liberare la discussione dai pregiudizi delle vecchie scuole e per affermare principî, i quali a primo aspetto — non più a ragione veduta — potranno anche toccare le suscettibilità di coloro nel cui interesse la riforma dell'ordinamento giudiziario in primo luogo va compiuta.

I due problemi oggi essenziali vanno, a nostro avviso, tenuti disgiunti; entrambi sono ad uno stesso piano di insostituibile e necessario superamento, quello dell'ordinamento e l'altro della riforma del Codice di procedura civile.

Cominciamo dal primo.

In tema di reclutamento non può che ritenersi comune una aspirazione: avere dei buoni giudici, poterne riconoscere prontamente la capacità ed il valore, assecondarne la carriera, fuori di ogni gara pernicioso e senza oblii che offendano l'operosa silenziosità dei buoni che attendono e non chiedono.

Ogni rigore posto all'inizio della carriera è misura di cautela, doverosa, sentita, accettata. Ma come l'esercizio del delicatissimo ministero sia iniziato e proseguito con altezza e nobiltà di intendimenti e con sacrificio e dedizione di sé, due elementi devono sorreggere moralmente il Magistrato: sicurezza e tranquillità di posizione.

Il che non significa, per altro, che tale sicurezza possa essere data costituendo il Magistrato parte di un governo di sé stesso, sì bene garantendolo sul modo della promozione e nella esplicazione della tutela.

Il problema è prigioniero di una concezione errata che muove da una formula, nell'ordinamento dello Stato fascista, vuota di ogni contenuto: il principio della inamovibilità.

Principio, neppure costituzionale, di origine francese, il cui significato primo era quello di un venale corrispettivo della carica, e la cui accettazione costituzionale nei regimi democratici ebbe lo scopo di garantire il Giudice da offese o pressioni del potere esecutivo e, per esso, mediatamente da influenze indebite elettorali.

Da esso trassero le funzioni dell'antica Commissione consultiva, rimanendo nelle successive disposizioni ferme, quanto al grado, se non sempre alla sede, a moderare la facoltà del trasferimento di ufficio.

Ma nello Stato Fascista l'ipotesi di una possibile insidia all'imparzialità e indipendenza del magistrato e della permanenza di un pericolo, quale necessario derivato degli ordinamenti democratici, è un assurdo in termini.

Non altrimenti lo stabilire una separazione tra l'autonomia della magistratura come giustizia e la dipendenza dal Governo come amministrazione è una proposizione negatrice dell'ordinamento fascista, quale sarebbe l'ammettere la separazione del potere giudiziario da quello esecutivo, quando il primo è organo vitale del secondo.

È stato recentemente affermato che il Fascismo, anziché rifare e disfare arbitrariamente lo Statuto, ebbe a riportare la costituzione al suo vero e autentico significato; sembra più che coerente ricercare innanzi tutto quale sia la reale portata del patto:

stabilire di poi se esso non sia già stato o se debba essere sfrondata da un eventuale superstite ramo secco.

Ora sin dal 1851 con la legge Siccardi 19 maggio n. 1186 era stato posto il problema se l'articolo 69 dello Statuto non avesse richiesto una « legge secondaria », per cui il principio della inamovibilità, corroborato da altri provvedimenti, risultasse « non già un privilegio individuale per i giudici ma una vera guarentigia sociale ». E se disponevasi che non si potessero traslocare i magistrati inamovibili senza il loro consenso, si ammetteva tuttavia che in determinati casi la Corte di cassazione potesse dichiarare la necessità del trasloco.

In due successivi progetti di riforma dello ordinamento giudiziario, Rattazzi del 1853 e di Foresta del 1856, veniva superata la diffidenza verso il potere esecutivo ridando al Governo la facoltà di deliberare sui trasferimenti di sede. Tali progetti non giungevano in porto, ma in entrambe le circostanze la maggioranza della Commissione della Camera — relatore Astengo — dichiaravasi favorevole a restituire la facoltà al potere esecutivo.

Investito dei pieni poteri per la guerra nel 1859, il Rattazzi attuava con decreto legislativo un suo antico progetto (Regio decreto 13 novembre 1859, n. 3781), ammettendo il trasferimento per l'utilità del servizio.

La disposizione (articolo 103) veniva trasferita integralmente nell'articolo 199 dell'ordinamento giudiziario del 1865 (Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626).

Più tardi, nel 1877, il Ministro Mancini nella relazione ad un progetto di legge del 13 giugno insisteva nel dire che il principio di inamovibilità era rimasto ancora involupato nella sua forma iniziale senza determinazione esteriore completa e occorreva che « il suo fine non diventasse ostentazione ed eccesso » e non convertisse la Magistratura « in una potestà orgogliosa e tirannica ».

Senonché nel gennaio 1879 il Ministro Tajani rivendicava ogni più ampia facoltà del potere esecutivo, siccome garantita dallo spirito e dalla lettera dello Statuto al Governo responsabile e aggiungeva che l'organismo costituzionale nostro e di molti altri Paesi poggia essenzialmente sulla responsabilità del Ministro, corollario di una libertà di azione, senza la quale la responsabilità non è possibile.

Ricordava anzi come il Governo francese, lungi da indulgere a vecchie teoriche, praticamente dal 1791 tramutasse i magistrati da una sede all'altra, senza che alcuna voce si

fosse alzata per reclamare contro il potere esecutivo.

Nella relazione al suo progetto di riforma del 1885 il Taiani denunciava gli inconvenienti cui dava luogo la lunga dimora dei giudici in uno stesso luogo, e affermava che la schiavitù della residenza è fomite di disordine e alimento a regionalismi che nell'Amministrazione della giustizia sono a reprimersi.

Ora, attualmente, se consultivo è il potere del Consiglio Superiore della Magistratura, non è men vero che esso esercita, per l'esame che gli appartiene di diritto e che è richiesto d'ufficio, un sindacato che niuno dei suoi più autorevoli assertori nega ricondursi al concetto dell'autogoverno della Magistratura.

La Magistratura nella sua costituzione come nel suo assetto è pur sempre un corpo amministrativo dipendente dal potere esecutivo; per questo e perché doveri e responsabilità si assommano sempre nel Capo della Amministrazione, appartiene al Ministro non già una funzione mediata o soggetta, ma tutto intero il potere fuori di ogni influenza anche morale di organi subordinati.

Il Regime Fascista è regime di giustizia per il fatto stesso che lo Stato inquadra giuridicamente tutta la Nazione, organicamente considerata, e non si contrappone più all'individuo, onde il potere giudiziario deve considerarsi come parte effettiva del potere esecutivo, nel suo più lato senso di manifestazione della sovranità dello Stato, in quanto, assicurando l'applicazione della legge nei singoli casi, tutela il diritto obiettivo. Nessun allarme pertanto dovrebbe e potrebbe destare il fatto che il Guardasigilli fosse in effetto il Capo supremo dell'Amministrazione giudiziaria, con ogni più ampio potere per assicurare la massima efficacia e speditezza nei servizi.

Questa necessaria revisione di principi dottrinali, cui gli ordinamenti succedutisi si sono ispirati, non è in fondo che la regolamentazione di attuali deroghe suggerite dalla necessità nei casi rigorosamente applicati di esigenze di servizio, quali furono previste dal Regio decreto-legge 23 aprile 1931, numero 484, per un anno e cioè fino al 30 giugno 1932.

La inamovibilità, concepibile in astratto quanto alla funzione, non lo è rispetto alla sede; chè le ragioni di servizio prevalgono sempre ed in ogni caso, non diversamente corrispondendosi per le varie sedi ai bisogni di tutte le altre amministrazioni dello Stato.

E dacchè si vuole in argomento portare una parola che dalla grande maggioranza

della Magistratura sia compresa con alto sentimento del dovere, uguale rilievo è a farsi per altra deroga compiuta a favore dei giudici, in confronto a tutti gli altri funzionari della pubblica Amministrazione, in rapporto alla legge 24 dicembre 1925, n. 2330, sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato.

In quanto la legge 31 gennaio 1926, numero 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, faceva rientrare nella competenza normale del Governo la organizzazione e il funzionamento delle Amministrazioni dello Stato e l'ordinamento del personale ad esse addetto, il Governo con Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57, includeva le norme relative alle dispense permanentemente nella disciplina dello Stato giuridico degli impiegati. Ma dacchè la legge 31 gennaio 1926 dichiarava che avrebbero dovuto essere stabilite per legge le norme concernenti i magistrati, questi sfuggivano alla disciplina dello stato giuridico.

Un corpo circondato dal massimo prestigio, non può considerare come reintegrazione di pretesa garanzia statutaria un privilegio di protezione che può riguardare insignificante minoranza, quando anche semplicemente una ipotesi.

Per nessun funzionario invero quanto pel magistrato potrebbe apparire in ogni tempo grave la eventualità (che in ogni caso dovrebbe ritenere reprimibile per la legge 26 novembre 1925 sulla appartenenza alle associazioni segrete) di un giuramento, quale quello dell'articolo 467 degli Statuti generali della Società dei liberi muratori, nel quale è detto testualmente che: « nei casi di dubbia reità di un fratello la sua riputazione deve essere rispettata da tutto l'ordine contro l'opinione pubblica la più divulgata, che d'altronde non è sempre ben fondata, in quanto nella massoneria non devesi andare in traccia che della innocenza ».

Sarebbe fare torto all'elevato senso della propria responsabilità il credere che il prestigio onde il magistrato è circondato pel fatto stesso del proprio ministero, non fosse sufficiente garanzia della indipendenza della funzione.

Or così sgombro il terreno da vecchiumi demagogici che, in regime di autorità dello Stato, nulla aggiungono al principio della vera indipendenza del magistrato e molto tolgono in autorità, sarà facile lo scavalcare gli infiniti tentativi di riforma del vecchio ordinamento del 1865 che, provvedendo a piccole esigenze contingenti, hanno piuttosto concorso ad accreditare leggende sul valore

di qualcuna delle leggi riformatrici, anzichè offrire elementi utili alla risoluzione del problema. Il carattere eclettico del sistema vigente, informato al principio della coesistenza dei tre sistemi della anzianità, del merito e dei concorsi, ha rivelato i suoi inconvenienti che consistono nel mantenere, riunendoli, i difetti di ciascuno dei tre.

Le preoccupazioni di graduatoria, che disinmano i migliori ed i più laboriosi, non possono essere eliminate che da un ordinamento di carriera il quale ponga a base un criterio di rigoroso esame di concorso per il reclutamento ed un successivo rigoroso esame pratico, dopo congruo esperimento, chiudendo quindi definitivamente la gara tormentosa dei concorsi e degli scrutini. Va, in altri termini, sveltito il procedimento affidando addirittura il vaglio della promozione alla discrezionalità meditata e prudente del Ministro anzichè lasciarlo allo squilibrio delle quotazioni per merito o merito distinto, o dei concorsi ove entrano troppi elementi in giuoco per poter assicurare che sempre ed in ogni caso i migliori ed idonei possano aspirare alla promozione.

D'altra parte si fa necessario, per legge naturale e per legge rivoluzionaria di miglioramento e avanzamento, che i giovani veramente meritevoli e capaci pervengano rapidamente ai maggiori gradi, ringiovanendo i superiori colleghi; questi nuovi afflussi rappresenteranno sempre un apporto di minoranza, ma utile e pur sempre equilibrato dalla esperienza e dal senno dei più anziani.

All'apprezzamento del valore e del comportamento del magistrato nell'esplicazione delle sue funzioni, saranno più che bastevoli i dati dell'attività e le informazioni dei superiori immediati, completati da quei rilievi di controllo quotidiano che mai sfuggono e al pubblico e agli ordini forensi e che appartengono alla definitiva valutazione del Ministro, al sommo della Gerarchia giudiziaria.

Di questa necessità si è reso conto il Guardasigilli, emanando la recente circolare, degna veramente della massima considerazione, con la quale ha disposto siano segnalate le sentenze più importanti, non solo, ma anche quelle meritevoli di censura.

Non è qui a suggerire che il compito delle segnalazioni piuttosto che a quei capi di collegio che hanno concorso alla formazione delle sentenze, firmandole, se non essendone estensori, sia affidato ai Giudici di appello ed alla Cassazione o senz'altro ad un apposito organo superiore interno di controllo alle dirette dipendenze del Ministro. Interessa in

questo momento rilevare lo spirito animatore della circolare e trarre da essa il valore di un significato, non spettando anticipare se non l'augurio che essa sia indizio eloquente di orientamento.

Non altrimenti potrà la annosa questione essere sottratta alle vicende di quella più vasta, sin che si vuole, ma autonoma, dell'ordinamento civile. Che se l'una riguarda la Amministrazione della giustizia e gli organi della stessa, l'altra riflette il movimento litigioso, cioè a dire il lavoro giudiziario vero e proprio. Non meno importante questa per l'interesse massimo, che vi è connesso, della generalità dei cittadini e altrettanto meritevole di non oziosa e inconcludente disputa dottrinale, quanto di concreta risoluzione, ma soggetta a ben altre influenze dominatrici.

D'ogni parte si ripete che la giustizia è tarda nei suoi movimenti, che forme e termini processuali sembrano fatti per contrastare piuttosto che per favorire il riconoscimento del diritto, che malavoglia di funzionari interessati, lungaggini di patroni, spirito di litigiosità di parti concorrono a fare del giudizio schermo e riparo di scaltri, maliziosi ed insolventi, in danno di buoni e meritevoli.

Ma non si scende dalla superficie alla profondità del male. La litigiosità si triplica per gradi e moltiplica per fasi, solo e perchè l'azione non può trovare le vie spedite e semplici della sua istruttoria, dominata come è dalla preoccupazione, se non dal terrore, della sorpresa fiscale che è allo svolto di ogni via battuta.

Onde l'istruttoria, condotta, secondo una consuetudine inveterata in ragione della vetustà del male, attraverso i più complicati viottoli per evitare gli scogli della produzione documentale — attesa al varco dal fisco — si inizia sempre con la meditata deformazione del rapporto giuridico e si conclude con la conoscenza da parte del magistrato dei veri termini della controversia solo dopo che un complesso di esperienze — incidenti, prove, pronuncie interlocutorie e gravami parziali — avranno esasperato le parti al segno da far loro considerare la sentenza definitiva come l'atto liberatorio da una vicenda nella quale si erano avventurate, inconsideratamente, e che bene suggeriva di meditare se alla affermazione del diritto non fosse stata preferibile la rinuncia.

Il rimedio non sembra impossibile ancor qui, quando si avvisi a soluzioni radicali; rimettendo la controversia interamente e secondo l'esatto senso volgare della parola,

nelle mani del Magistrato, perchè disponga per decreto della raccolta delle prove, diriga e domini il dibattito, affrettando, fuori d'ogni superfluità, la chiarificazione del rapporto giuridico e con esso la pronuncia definitiva di merito.

In questo campo, veramente, il magistrato, in possesso di tutto il suo potere, deve considerare sovrano nella più alta esplicazione della sua funzione; che se può apparire necessario invertire l'intero sistema attuale, ben abbia la oralità, che del resto dà ottimi risultati nelle controversie individuali del lavoro, sopravvento sul processo scritto, nei debiti modi e nelle più caute forme, correggendo anzi il mal vezzo che ritarda la preparazione dei giovani all'esercizio della professione e ne impedisce l'addestramento, e cui inculgono i magistrati specie anziani, contro il più chiaro dettato della legge in vigore, di bandire dai tribunali e dalle Corti la discussione orale delle cause civili, e di consentirla in rari casi con non celata sopportazione, taglieggiandola anzi per manifesti segni di insofferenza, quasi si trattasse di una condannata esperienza esibizionista.

Ma all'univoca istruttoria e risoluzione della controversia civile, deve correlativamente collaborare il diritto dell'erario, nelle sostanziali sue giuste esigenze, contemperandosi, oltre i diritti di bollo, ad una valutazione unica e complessiva, con una sola tassazione di registro, del negozio giuridico dichiarato nella sentenza definitiva.

In altri termini, la soluzione sta integralmente nel conferire al Magistrato civile un potere uguale a quello del Magistrato penale.

Dal che dipartono altre considerazioni che permettono di completare la trattazione della materia.

Miltecento leggi e decreti avevano in passato frazionata la unità giurisdizionale in più di duecento competenze straordinarie di varia natura. La ricomposizione dell'ordinamento giuridico si è iniziata con la abolizione del maggior numero di giurisdizioni speciali, e con la reintegrazione conseguente della autorità giudiziaria ordinaria nelle funzioni delle quali era stata malamente o per necessità contingenti spogliata.

Or la nozione del diritto, nella sua universalità, è il fondamento della competenza generica e insieme specifica del magistrato, per eccellenza idoneo alla risoluzione di tutti i problemi di diritto. Sarebbe pertanto errore gravissimo e tale da far ricadere nella frammentarietà delle competenze, in contrasto colle finalità del Fascismo, il ridar

credito alle cosiddette specializzazioni, sotto qualsiasi forma esse si presentino, e agli apporti dei cosiddetti esperti, ibride e nocive forme di asserita collaborazione, risolvendosi sempre in un contrasto nel quale predomina, come ha da essere, il magistrato, cioè il vero competente.

Quanto sarebbe errore, anche maggiore, indulgere — a giustificazione di un interesse la cui urgenza è venuta meno — in limitazioni dei poteri del magistrato, che alterano l'essenza stessa della funzione.

Alludo alla deformazione in atto del processo esecutivo. Dolorosa e inevitabile conseguenza della crisi e dei fenomeni inerenti di depurazione e di assestamento dei patrimoni, in relazione alla variazione dei prezzi, è stato l'aumento degli espropri. Ma agli interessi dell'economia agricola e alla difesa degli agricoltori benemeriti ha validamente provveduto il Governo Fascista con una serie di provvidenze, le quali hanno trovato riscontro in una naturale moderazione ed in un processo di parziale arresto, delle espropriazioni iniziate dagli Istituti di credito fondiario, i quali hanno preferito alle aste negative o alla congestione dei deliberamenti forzati in perdita, la ratizzazione delle quote in mora o la gestione provvisoria delle aziende.

Non hanno subito arresti, ma si sono invece intensificate dal 1930 le procedure immobiliari che interessano le riscossioni delle esattorie, e il rigore di tali procedimenti ha rivelato l'esistenza di inconvenienti, che si sono rivolti in primo luogo contro gli interessi stessi dello Stato.

Ma la questione involge la sfera delle attribuzioni. La competenza per queste procedure è attribuita, per qualsiasi valore, al pretore; le formalità delle quali è circondato nel diritto giudiziario civile l'istituto delle espropriazioni sono ridotte ad espressioni così minime, che quando esse vengano disattese nella pratica, siccome avviene, anziché trovare il correttivo ed il freno nel vigile controllo del Magistrato, si elidono nel divieto assoluto e insuperabile d'esame, essendo affidata la sospensione dell'asta allo apprezzamento unico e insindacabile dell'Intendente di finanza!

Ora tutto ciò potrebbe anche reggere in via temporanea, di assoluta eccezione, quando non fosse divenuta norma troppo frequente la elusione dell'obbligo di notificare efficacemente e realmente il debitore degli atti iniziati contro di lui, e tutti gli altri inconvenienti, relativi alla formazione del prezzo base d'asta, al diritto di surroga negli atti

esecutivi già iniziati da altri, nella ingiusta sproporzione tra il credito del surrogante e l'entità dei beni subastati, al diritto di riscatto consentito in condizioni di impossibile effettuazione; non rivelassero il difetto della legge e la necessità, quanto meno, di ritocchi, primo fra tutti quello che ripristini nel Magistrato le prerogative tutte processuali che gli appartengono.

Dicevo che l'attuale esperimento crea sospetti di collusioni, frequentemente non infondate: lo Stato, rimasto per un certo tempo vittima nelle procedure di vendita di immobili costituiti dagli esattori in cauzione e lasciati vendere a prezzi irrisori, si è premunito con la legge 24 marzo 1932, n. 274, che dà facoltà di ordinare che il prezzo di incanto sia determinato in base a perizia dell'Ufficio tecnico di finanza, e che è stata accompagnata da una relazione ministeriale nella quale sono denunciate con parole forti le « indebite speculazioni » alle quali si prestava la aggiudicazione.

Ma il vigile senso di responsabilità di chi è chiamato a provvedere non può a meno di essere rivolto, oltretutto ad apprezzare la necessità di generalizzare la facoltà della finanza, a vagliare il modo onde avviene la irregimentazione di quei pubblici ufficiali, cui sono commesse funzioni tanto importanti.

Il retto andamento dell'amministrazione della giustizia è legato ai servizi tutti di ordine, comunque delegati, integrativi della potestà giurisdizionale.

Fu già rilevato quanto dannoso ai fini della giustizia ed alla utilità del servizio sia stata la irregimentazione avvenuta degli aiutanti di cancelleria a detrimento del ruolo dei cancellieri. Devesi ripetere qui che tutte le diminuzioni qualitative possono forse rappresentare una economia apparente, ma si convertono poi sempre in un danno generale dei servizi. Quando il costo della giustizia, nelle sue funzioni essenziali giudiziarie civili e penali, è interamente rimborsato dalle somme che lo Stato introita per tasse ad uso giudiziario, multe e ricuperi, avocare funzioni giudiziarie solo ed esclusivamente ad organi idonei e porre gli uffici in piena efficienza, non significa che aumentare gli introiti stessi dello Stato, ed assicurare alla Giustizia regolarità ineccepibile di servizi.

Al quale riguardo ed a più fini, può non apparire interferente un rilievo di grande importanza morale.

La magnanimità del Duce ha consentito che ogni cittadino potesse a lui rivolgersi liberamente e in qualunque momento per

rappresentare un interesse leso, per invocare un intervento di giustizia. Ma della generosità di tale disposizione si è abusato e si abusa da immeritevoli e da male intenzionati. Onde affluiscono, per scarico di competenza al Ministero della giustizia e da questo alle Procure generali e del Re, reclami, memoriali, esposti che sono nella grandissima maggioranza veri e propri attentati alla rispettabilità di cittadini, di magistrati, di professionisti. (*Vive approvazioni*).

Specie contro la cosa giudicata insorgono coloro che non intendono acquietarsi alla irrevocabilità solenne del giudizio regolare e le accuse investono di sospetto tutti, ma in principalità giudici, anche di alto grado.

Le istruttorie, che impegnano lavoro di ufficio, concludono nella quasi totalità, con la affermazione della infondatezza dei reclami, ma nessuna sanzione, neppure morale, colpisce i reclamanti, nè di riverbero tutela l'onore e il decoro delle persone calunniosamente sospettate.

MUSSOLINI. *Capo del Governo, Primo Ministro*. Spesso vanno al confino! (*Applausi*).

GENOVESI. Nel nuovo Codice di procedura penale è stata posta una grave sanzione pecuniaria, che è tuttora discussa, per coloro nei confronti dei quali viene respinto il ricorso di Cassazione: sembra più che equo e giusto che, quanto meno, una sanzione pecuniaria colpisca gli attentatori della rispettabilità privata ed i ribelli della cosa giudicata.

Onorevoli Camerati, l'esame compiuto ci permette di riassumere. Il decennio, ricco di eventi, ci ha dato la legislazione mirabile, citata ad esempio dall'estero, che reca con l'impronta del Capo, quella della romanità.

Il problema affidato alla risoluzione del nuovo Ministro, cui guarda la Nazione con fiduciosa attesa, è quello dei limiti delle garanzie e della sfera di attribuzione delle gerarchie.

La rivoluzione fascista, procedendo nelle sue mete, saprà darci indubbiamente l'atteso organismo giudiziario nuovo, perfettamente costituito nella sua struttura organica.

Perchè lo Stato sia, anche più efficacemente, dispensatore sovrano di giustizia. (*Vivissimi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Di Giacomo. Ne ha facoltà.

DI GIACOMO. Onorevoli Camerati, io parlerò, sia pure brevemente, sulla riforma professionale forense e sul sistema penitenziario.

Sui passati bilanci, con una costanza certo monotona, io ho chiesto sempre quanto potrebbe definirsi l'applicazione della formula: le funzioni del Sindacato al Sindacato. L'anno scorso, per essere più preciso, dopo aver constatato che legge e statuto da tempo attribuiscono ai Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori la rappresentanza della classe, la tutela degli interessi morali ed economici e i compiti culturali, mi permisi richiedere che tali funzioni venissero una buona volta effettivamente espletate dai Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori.

Se posso esimermi dal ripetermi gli argomenti allora adottati a sostegno della domanda, mi è indispensabile però richiamare, ai fini di quanto dirò in appresso e per l'autorevolezza della fonte, i punti salienti della risposta di cui mi onorò l'allora Ministro della Giustizia, Sua Eccellenza Rocco.

« Il camerata Di Giacomo — egli disse — vorrebbe si andasse ancora al di là (al di là cioè dello stato attuale di rapporti e funzioni dei Sindacati e delle Commissioni Reali) e che alcune funzioni, oggi affidate alle Commissioni Reali ed al Consiglio superiore forense, fossero deferite ai Sindacati.

« Per quello che riguarda la funzione giudiziaria è evidente che non è possibile affidarla che ad organi di Stato, nominati quindi dallo Stato sia pure su presentazione della classe; ma effettivamente, quando non si tratti di funzioni strettamente statali, è possibile immaginare che esse siano attribuite ai Sindacati invece che alle Commissioni Reali ed al Consiglio superiore forense.

« È un problema questo che deve essere maturato, e che potrà benissimo risolversi se non in tutto, in parte, nel senso desiderato dall'onorevole Di Giacomo e dall'onorevole Asquini.

« Certo, il momento non è ancora venuto; per quale ragione?

« Prima di tutto debbono assestarsi i Sindacati, ciò che sta avvenendo: e questo è il primo presupposto perchè ai Sindacati possano essere affidate funzioni delicatissime e nuove.

« Poi c'è il problema dei mezzi finanziari, di cui i Sindacati dovrebbero disporre e di cui purtroppo difettano.

« Si tratta di un problema — concludeva Sua Eccellenza Rocco — che, certo, non possiamo risolvere oggi nelle attuali condizioni della finanza, per quanto non si tratti di spese considerevoli; ma che un bel giorno dovremo pur porre sul tappeto.

« Quando l'avremo risoluto, potremo riordinare tutta questa complessa materia, nel senso più rispondente alla natura e alle funzioni del Sindacato ».

Di modo che, riconosciuto che i rilievi erano fondati, mi si diceva in sostanza, l'anno scorso, che due sole ragioni si opponevano ad una completa immediata riforma dell'ordinamento forense, perchè di completa riforma avevo parlato, e cioè: necessità e assestamento dei Sindacati forensi e problema finanziario.

Ma il progresso dei Sindacati fascisti avvocati è evidente e continuo: e mi basta accennare al recente Congresso giuridico, solennemente inaugurato dal Duce in Campidoglio, presieduto personalmente dal Ministro Sua Eccellenza De Francisci, e ottimamente organizzato dal Sindacato nazionale. Che, se, parlando di necessità di assestamento, ci si riferisce allo squilibrio fra materia e spirito, al problema di organizzazione e di dirigenti, non posso a meno di osservare che proprio per i difetti di organizzazione, per quali le reali funzioni dei Sindacati non corrispondono ai compiti astratti che la legge ad essi affida, s'invocava una riforma basilare dell'organizzazione; mentre riguardo agli uomini fu già detto che basterà valorizzare i Sindacati perchè di nuovo appetiscano le cariche in essi i professionisti più capaci e autorevoli, oggi convolati a giuste nozze con le Commissioni Reali. La proposta fusione delle Commissioni degli avvocati e dei procuratori in una sola Commissione disciplinare per entrambi gli ordini forensi (come unico del resto è ora il Consiglio superiore) renderebbe praticamente disponibili per le cariche sindacali molti professionisti adatti e provati, dando modo di risolvere il problema anche nelle circoscrizioni di minore importanza, nelle quali la soluzione apparirebbe più difficile.

Quanto al problema finanziario accennai particolareggiatamente l'anno scorso alla sua eventuale soluzione: ad ogni modo non è chi non veda l'economia che costituirebbe l'accentramento in un unico organo di tutte le funzioni attualmente distribuite fra tre, considerate anche le larghe disponibilità di cui godono le Commissioni Reali in confronto con le limitate spese a loro carico. L'accentramento quindi, anzichè trovare ostacolo in ragioni di carattere finanziario, sarebbe fonte di un sensibile beneficio per la classe forense, troppo gravata di oneri concorrenti, specie in questo periodo, per la

quasi totalità degli avvocati, di continua preoccupante diminuzione di cespiti.

Poichè è convinzione generale che il giovane, dinamico e sapiente Guardasigilli si proponga di riformare in pieno la legge professionale, e proprio sulla base del programma, che, per le mie premesse, chiamerei sindacalista, mi affretto a riassumere in poche precise proposte quelli che ritengo siano anche i voti della maggioranza dei professionisti e dei Sindacati distrettuali:

1°) fusione delle due professioni di avvocato e di procuratore (la divisione avendo ragioni meramente storiche e non trovando oggi giustificazione neppure in un processo lungo e complicato come il nostro processo scritto), con un unico ordine suddiviso in collegi e corrispondenti albi, in relazione con le circoscrizioni territoriali e con le giurisdizioni speciali (Cassazione, Consiglio di Stato, ecc.);

2°) tutte le funzioni di rappresentanza (e quindi di tenuta e di conservazione degli albi), di tutela morale ed economica, culturali e di amministrazione affidate ai Sindacati; quelle dell'ordine e dei collegi di giurisdizioni speciali al Sindacato nazionale, quelle dei collegi territoriali ai Sindacati distrettuali;

3°) albi aperti, ma l'ingresso in essi disciplinato e contenuto da reale serietà e severità di esami;

4°) funzioni di Magistratura disciplinare inquirente e requirente ai Sindacati distrettuali in primo grado, al Sindacato Nazionale in grado d'appello, con partecipazione, anche nel primo grado dei giudizi disciplinari, del rappresentante della legge;

5°) abolizione delle Commissioni Reali (con buona pace anche del camerata Maggi, presidente di Commissione, il quale volle dimostrare l'anno scorso la fede fascista, la competenza e l'attività degli attuali componenti le Commissioni, che nessuno aveva messo minimamente in dubbio, ma che io osservai andavano anzi a scapito del prestigio dei Sindacati); abolizione dunque delle Commissioni Reali e del Consiglio superiore forense e loro sostituzione, per le sole funzioni di Magistratura disciplinare giudicante, con speciali Commissioni distrettuali di primo grado, ed un'unica Commissione centrale di secondo grado: spese di funzionamento di tali organi giudicanti a carico dello Stato;

6°) unificazione nazionale della tariffa, preferibilmente a carattere percentuale, con stretto obbligo di osservarla, non solo per l'avvocato, ma anche, possibilmente, per i magistrati.



Collateralmente con tale riforma della legge fondamentale, sono da prendere in considerazione:

la revisione, magari con una norma unica da includersi nella legge professionale, degli ordinamenti di molte giurisdizioni speciali, dove l'esclusione del patrocinio legale o la tolleranza di esso in concorso con altro mandatario va a detrimento o della difesa degli interessati, o della moralità e del decoro del patrocinio stesso, risultando a vantaggio soltanto dei trafficanti privi di ogni preparazione, senza nessun controllo o disciplina professionale;

alcune necessarie conseguenti modifiche allo statuto dei Sindacati;

infine il desiderio della sollecita attuazione della Cassa di previdenza, da trasformarsi in un prossimo domani in Cassa pensioni, che permetta di assegnare a coloro che si ritirano dalla professione per età o per malattia, una modesta, ma sicura fonte di vita.

Sua Eccellenza il Ministro ha già preso la direi lodevolissima abitudine di interpellare su questioni di importanza il Direttorio del Sindacato nazionale e così farà, ritengo, nei riguardi della riforma professionale. Ma detto Direttorio non è oggi composto dei segretari o almeno di alcuni segretari dei Sindacati periferici, sibbene di avvocati illustri, contemporaneamente appartenenti al Consiglio superiore forense, immessi nel Direttorio per le loro qualità d'eccezione.

Proprio per dette qualità d'eccezione di essi, oltre che per il vivo desiderio della classe di contribuire alla riforma del suo proprio ordinamento, io invoco da Sua Eccellenza il Ministro che il parere e le proposte dei componenti il Direttorio nazionale vengano utilmente completate dal parere e dalle proposte dei Sindacati distrettuali, che rappresentano direttamente la grande massa media degli avvocati e procuratori, che di tale massa conoscono da vicino vita, tradizioni, aspirazioni, bisogni.

Opportunissima ritengo sarà per il legislatore la consultazione delle Associazioni di primo grado, che gli forniranno tutti, anche i più svariati elementi utili di giudizio, per quel lavoro di cernita e di sintesi, per cui la legge verrà a rappresentare il minimo comune denominatore delle osservazioni, dei bisogni e delle richieste rivelate.

A proposito dell'unificazione delle professioni di avvocato e procuratore (e sarà questa un'altra opera di coordinamento e di semplificazione, assicurante l'unità d'indi-

rizzo nella procedura e nel patrocinio), debbo aggiungere che se oggi la professione di procuratore offre ai giovani un campo di attività che permette loro di perfezionarsi nella difficile arte forense e di provvedere ai più urgenti bisogni della vita, si potrà poi sostituirvi, nell'ambito stesso della professione di avvocato, come hanno suggerito di recente il professore Chioyenda e alcuni Sindacati, un'equipollente possibilità di lavoro; ad esempio, un grado di avvocato-aspirante o di avvocato-sostituto, con limitato diritto di patrocinio.

DE FRANCISCI, *Ministro di grazia e giustizia*. Cambia il nome, ma è la stessa cosa.

DI GIACOMO. Concludo esprimendo il mio compiacimento che tocchi a Sua Eccellenza De Francischi il merito di darci una legge professionale con concetti ispirati alla situazione politica e sindacale in cui viviamo, di dare l'impronta organizzativa, che è patrimonio di altre classi e professioni, anche alla classe forense, ormai, nella sua stragrande maggioranza, profondamente devota al Regime.

Onorevoli Camerati. La relazione Arcangeli, opportunamente soffermandosi sulle statistiche giudiziarie, trae ragione di conforto dalle cifre relative alla delinquenza: dal 1925 in poi si è notato un continuo miglioramento che anche quest'anno prosegue: risultato fra i più importanti ottenuti dal Governo fascista, del quale risultato, come dice il camerata Arcangeli, si deve essere lieti e fieri ad un tempo.

Soprattutto è opportuno rilevare che il numero dei detenuti minorenni trattenuti in espiazione di pena negli stabilimenti carcerari risulta, pel 1931, in notevole diminuzione, non solo rispetto all'anno precedente, ma anche in confronto del 1929, che segna la percentuale più bassa di tutto il decennio. Ciò è da attribuirsi alle norme introdotte nel nuovo Codice penale, entrato in vigore appunto nel corso del detto anno, ed agli effetti della intensa, oculata opera di assistenza, di tutela e di prevenzione che il Regime esplica in ogni campo a favore dei minori, opera studiata e ammirata da tutte le Nazioni civili, e di recente auspicata negli Stati Uniti d'America, dove il problema della delinquenza minorile si presenta con cifre e con forme, più che preoccupanti, addirittura spaventose.

Nel nostro nuovo Codice penale trovasi accolta una delle più grandi riforme penitenziarie che la storia legislativa ricordi nelle Nazioni civili: superando i contrasti delle

scuole, mentre si è conservato alla pena il carattere fondamentale di castigo, si è riusciti ad impedire che il carcere sia, come per il passato, la scuola del delitto e il principale fattore della recidiva, e serva invece alla rigenerazione del condannato, nell'interesse dell'individuo e della società.

Un regime che ha il merito di aver pensato anche ai liberati dal carcere (ed è da augurarsi che all'assistenziaro per i liberati già creato a Napoli seguano presto anche gli altri di Roma, Bari, Palermo, Foggia, ecc.), non poteva omettere di dare alle scuole negli stabilimenti di pena il maggiore incremento, consapevole che l'istruzione è uno dei mezzi più potenti di rigenerazione e di emenda per i detenuti.

Indubbiamente bene si è agito rivolgendosi agli insegnanti privati, perchè prestino la loro opera gratuita in tale missione educativa di alto valore sociale; ma è da richiedersi l'istituzione di una vera e propria scuola diretta non soltanto ad insegnare il leggere e lo scrivere, gli analfabeti essendo una sparuta minoranza, ma ad ingenerare con le cognizioni, quelle convinzioni che toccano, che impressionano gli animi.

Neppure il più profondo e felice degli scrittori saprà mai descrivere a pieno il cambiamento che avviene nel detenuto nel quale nasca, sbocci quasi all'improvviso la convinzione che il carcere non è una tomba, che tutto al mondo non è perduto per lui, che c'è una speranza di salvezza, cioè di un domani, attraverso un graduale miglioramento.

Gli insegnanti volontari sono da considerarsi un primo passo su questa via di bene e di luce: tanto meglio se si potrà giungere tra essi ad una selezione, il compito essendo delicato e difficile, come se tra gli allievi si potrà stimolare l'emulazione con concorsi e premi in libri, oggetti, vestiario.

Tale organizzazione darebbe automaticamente anche il risultato di una maggiore disciplina, permettendo forse, l'economia della riduzione di un certo numero di agenti di custodia, il reclutamento dei quali va sempre più attentamente curato e perfezionato.

Con una completa organizzazione istruttiva ed educativa si ovvierà infine all'inconveniente gravissimo dell'ozio di quei detenuti, ai quali, nonostante gli sforzi già fatti in questo campo, non può essere assicurato il lavoro manuale: giustamente si è detto che la religione e l'istruzione sono le due leve, le due forze morali, sulle quali si fa il più grande assegnamento per la rigenerazione dei condannati.

Voglia Sua Eccellenza il Ministro accogliere queste considerazioni come espressione della volontà di noi tutti ad una sia pur modesta collaborazione all'opera sua altissima, che non è solo opera di giustizia, ma di progresso, di sicurezza e di prosperità nazionale; come è grande vanto del Fascismo l'aver saputo, per l'onniveggenza del Duce, innestare sul tronco sempre vivo del romano diritto nuove luminose propaggini di scienza e di civiltà. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Martire. Ne ha facoltà.

MARTIRE. Onorevoli Camerati, nella relazione del camerata Arcangeli è un accenno alla riforma del Codice civile e al progetto relativo al Libro primo, già presentato.

Io vorrei sottoporre — non so se più alla vostra benevolenza o alla vostra attenzione, anche per ragioni orarie...

PRESIDENTE. No, no, non si preoccupi di questo!

MARTIRE .... grazie! — alcune osservazioni che si ricollegano, anche, ad una discussione ampia tenuta in questa Camera dieci anni fa; e fu costituita allora una Commissione parlamentare, della quale alcuni di noi facevano e fanno parte, ma che, se non erro, non è stata dipoi convocata.

La discussione fu molto interessante perchè furono posti in luce i problemi fondamentali del diritto civile e, più ancora, segnalate alcune convergenze significative intorno al diritto di famiglia da parte di uomini di diversi settori (allora, non dobbiamo dimenticarlo, c'erano ancora dei settori, e noi di questa parte non eravamo ancora tutti!).

Un punto molto delicato fu toccato da un maestro che in altri tempi avevo conosciuto a scuola, Enrico Ferri. Egli, divorzista di antica data — aveva iniziato la sua carriera scientifica con una tesi assai interessante sul divorzio come sostitutivo penale — abbandonava l'intransigenza delle pregiudiziali divorzistiche, riconosceva che il popolo italiano oppone al divorzio la repugnanza o l'indifferenza, e asseriva la necessità di operare un avvicinamento, in tema di diritto matrimoniale, fra il Codice civile e il Codice canonico.

Il rilievo, e l'invito, non erano nuovi. Fra gli altri, c'è un documento di altissimo valore, oltre che giuridico, politico e che ho portato qui. Un vecchio fascicolo di biblioteca (commissario, come sono, della nostra biblioteca, mi giovo del piccolo posto di comando per godere qualche piccolo privi-

legio e gustare qualche piccola rarità bibliografica!). È la comparsa che Pasquale Stanislao Mancini presentò alla Corte d'appello di Roma nella causa per la dichiarazione di nullità del matrimonio celebrato dal generale Giuseppe Garibaldi e dalla signora Giuseppina Raimondi. Non è luogo di entrare nel merito del fatto, che ebbe spesso, in venti anni, dal 1860 al 1880, lunghe e vaste risonanze; interessa vedere come il Mancini, uno dei grandi maestri della ideologia demoliberale espressa nelle scienze giuridiche, asserisse la necessità di avvicinare il nostro Codice civile al diritto canonico (allora non era pubblicato il *Codex iuris canonici*) in termini di così recisa assolutezza che io, modestamente, non saprei del tutto condividere.

Egli scriveva, dunque, che mentre nel Codice civile italiano c'era una affermazione fondamentale di laicità, che costituiva il carattere proprio del sistema civile e segnava « un abisso » nei confronti del sistema canonico; « laddove s'istituisse una imparziale comparazione dei sistemi medesimi relativamente all'essenza e costituzione in sé del vincolo matrimoniale, agli effetti e modi del consenso e alla regola della *indissolubilità*; sarebbe forza chinare il capo e riconoscere che il Codice francese nel complesso delle sue disposizioni non regge al confronto. Sia per imperfetta familiarità dei suoi compilatori con una materia fino a quel tempo abbandonata ai Canonici, sia per non aver essi saputo abbastanza tener conto delle umane infermità, e sovenire alle morali necessità e miserie della famiglia, è certo che in esso si provvide assai meno che nel sistema canonico ai bisogni pratici ed alle sfortunate eventualità, che talora trasformano il legame matrimoniale in una amara delusione ed in una sorgente d'infelicità irreparabili... Potremo giustificare questa nostra opinione con numerosi esempi ».

E, dopo aver passato in rassegna i principali casi di nullità e di invalidità ammessi dal diritto canonico e non contemplati dal Codice francese e da quelli, come il nostro, che ad esso si ispirarono, conclude il Mancini:

« Parrà forse strano che da me, facendomi un tal confronto, venga espressa un'opinione sfavorevole ad alcune parti del sistema matrimoniale dei codici moderni, ad essi preferendo per certi riguardi il sistema della legislazione canonica. Ma non è degno del nome di giureconsulto chi non sente anzitutto il debito di giudicare istituzioni con coscienziosa imparzialità e senza predilezioni; d'altronde questi concetti troveranno conferma nelle seguenti dimostrazioni: e dai medesimi

non può trarsi altra conclusione, se non quella che nei codici moderni, se non si voglia con legge maturamente ponderata ristabilire il divorzio, sarà presto o tardi necessario occuparsi di una revisione accurata ed intelligente delle disposizioni che compongono il titolo *del matrimonio* ».

Il Mancini era divorzista e dichiarato anticlericale; il dilemma ch'egli pone, o revisione del diritto matrimoniale secondo il diritto canonico o divorzio, ha un sapore vivo di paradosso. Ma la testimonianza di lui, giurista eminente, ha un valore evidente; e congiunta con quelle di giuristi insigni, dal Gabba al Ferri, questo dimostra: che dal 1879, Mancini, al 1923, Ferri, il problema era stato ripetutamente posto; ma non era stato mai affrontato e risolto.

Il Fascismo, invece, l'ha affrontato e l'ha risolto; con quell'istinto incoercibile e sicuro che il Fascismo possiede, istinto che è forza ed idea; sì che esso ricerca con volontà tenace tutti i problemi della vita politica, e non li nega, non li elude, non li nasconde a sé stesso, perchè sa di poterli risolvere.

Questo problema era assai delicato e grave; un aspetto, era, di un problema massimo della nostra vita nazionale.

Giustamente il Mancini lamenta la incomprendione, spesso clamorosa, che si può rilevare fra i laici, fra i profani, relativamente al linguaggio canonico; io potrei lamentare, e documentare, una incomprendione, spesso non meno clamorosa, che si può rilevare fra gli uomini della Chiesa, relativamente al linguaggio delle cose civili. E che cosa è, in fondo, questa reciproca incomprendione? È un segno di quella divisione funesta degli spiriti — uomini dello stesso paese e dello stesso tempo che parlano la stessa lingua senza capirsi — è un segno di quel dissidio pernicioso contro il quale il Fascismo ha affermato e realizzato una esigenza di unità superiore, la quale, mentre risponde al voto appassionato di tutti i credenti, asseconda la volontà di tutti gli italiani, i quali nella unità riconoscono la condizione prima della potenza della Patria.

La Conciliazione tra la Chiesa e lo Stato ha dato al problema dei rapporti fra il diritto canonico e quello civile una soluzione piena, radicale, libera di ogni reticenza e di ogni transazione. Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, ha riconosciuto al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. Le cause con-

cernenti la nullità del matrimonio e la dispensa del matrimonio, *rato e non consumato*, sono riservate alla competenza dei Tribunali e dei Dicasteri ecclesiastici. La collaborazione fra Stato e Chiesa — io ripeto qui parole altissime — si manifesta nelle sue forme, forse più tipiche, in due campi particolarmente delicati: quello del matrimonio e quello della pubblica istruzione.

Il problema dei due Codici, diremo, è risolto, adunque, con una collaborazione intima, costante, delle leggi che reggono le due società, la Chiesa e lo Stato: e il diritto canonico è chiamato a disciplinare la *famiglia legale*, prima cellula della Nazione, perchè lo Stato, lo Stato fascista, non intende contrastare a ciò che eleva nella coscienza del popolo tale istituto e ne rafforza il valore spirituale. La riserva delle cause matrimoniali alla competenza dei Tribunali ecclesiastici, che non vulnera la sovranità dello Stato, appare necessaria per la dignità di sacramento riconosciuto al matrimonio e per l'unificazione del rito: l'atto con cui il vincolo sorge è uno solo, quello religioso, e la sua solidità è giudicata dal giudice competente.

Lo Stato, tuttavia, inserisce la sua azione e la sua legge, autorizzando il sacerdote a leggere gli articoli del Codice, disciplinando gli effetti civili del matrimonio e l'istituto della separazione coniugale.

Il valore spirituale e politico del matrimonio concordatario è dato da quella che diremo la riprova statistica: i matrimoni celebrati innanzi al Ministro del culto cattolico oscillano, finora, tra il 96 e il 98 per cento. Riprova plebiscitaria. La quasi totalità dei matrimoni italiani è, dunque, governata secondo le norme della più sperimentata e più sapiente legislazione del mondo civile: quella che prende nome, per un processo quasi millenario, dalla Chiesa e da Roma.

Non meno alto è il valore ideale del matrimonio concordatario. Discutono, gli studiosi, intorno alla formola che meglio riesca a definire questa convergenza attuale delle due leggi, la canonica e l'italiana; e giovandosi delle analogie offerte dal *rinvio* ad una legge straniera, parlano di *rinvio*, o materiale o recettizio, alla legge canonica. Ritengo che siano più nel vero quegli studiosi i quali cercano altre formole per significare un rapporto *sui generis*. Più d'una volta (e lo notava ammonendo il mio venerato maestro Vincenzo Simoncelli, che onorò insieme la romana Università e questa Assemblea) c'incontriamo con questo benedetto *sui generis* sul terreno

del diritto e della politica ecclesiastica, quando, specialmente, fissiamo i rapporti fra la Chiesa e lo Stato; e saremmo tentati, nel giuoco delle facili analogie, ad identificarli con i rapporti intercedenti fra le persone di diritto internazionale. Senza dubbio queste analogie hanno un valore nei rapporti « esteri » della Santa Sede con gli Stati. Ma nel nostro caso? Il diritto canonico, è il diritto che vige in una società universale come la Chiesa, la quale in nessun paese è straniera, pure non identificandosi mai con la nazionalità e con il potere politico di un determinato Stato.

Questo diritto della Chiesa, che si estende oggi a confini più vasti di quelli dell'Impero romano, continua, nel governo delle anime, la legge di Roma.

C'è di più: per noi italiani, il diritto, la tradizione canonica sono fra le più splendide affermazioni della nostra coscienza giuridica, della nostra coscienza nazionale.

Quando, alle porte del Palazzo di Giustizia, salutiamo, fra le immagini solenni dei nostri maggiori giureconsulti, da Gaio a Romagnosi, la maschia figura del cardinale De Luca, riconosciamo una realtà e un simbolo: il genio italiano e il suo contributo eminente alla formazione del diritto canonico.

E la Città, auspicata e sì a lungo contesa, che nel nome del suo glorioso Concilio ricorda la più salda e più luminosa definizione del diritto familiare, Trento, stampa un sigillo di italianità purissima sul Codice della Chiesa universale. Il matrimonio concordatario, pertanto, non è solo omaggio reso alla coscienza religiosa degli italiani, non è solo l'istituto che risolve, per la quasi totalità dei matrimoni, i più sottili e gravi problemi della disciplina giuridica: gesto mirabilmente rivoluzionario del Fascismo; la spada lucente e diritta che senz'altro tronca il viluppo infido del doppio matrimonio, nel quale da sessant'anni e più si dibatteva la famiglia italiana. Nel matrimonio concordatario veggio anche una animosa rivendicazione italiana: tutto ciò che è nazionale è nostro: al cospetto del mondo cattolico ci piace affermare la preminente italianità della tradizione canonica; facendo appello ad essa, facciamo appello alle voci più profonde della nostra vita millenaria.

Tale valore altissimo — esso è dottrinale, morale, politico — del matrimonio concordatario non elimina, però, il problema che abbiamo visto porre dal Mancini, perchè insieme col matrimonio concordatario sussiste un sistema del matrimonio civile, un codice civile della famiglia. Le norme di questo

Codice s'intrecciano, dicevamo, con quelle del Codice canonico; e sussiste, poi, per i cittadini acattolici, un *matrimonio civile* propriamente detto, che i canonisti direbbero di diritto naturale.

È, dunque, una esigenza ideale dello Stato che noi asseriamo quando vogliamo esprimere nel Codice della Nazione come la ragione civile della famiglia, che il Fascismo ha restituito, nel suo sistema politico, alla piena romana dignità di *seminarium Reipublicae*. E la vogliamo e la dobbiamo esprimere non in contrasto ma in coerenza con la coscienza religiosa del popolo italiano e con la legge fondamentale che ne è l'espressione.

La realizzazione concordataria, dunque, non resta chiusa fra le pagine dei Patti del Laterano, nè resta limitata alla vita di quegli italiani che domandano alla fede la consacrazione delle nozze: erano la quasi totalità. Essa sposta radicalmente i termini del problema che noi discutevamo dieci anni fa: essa medesima è una soluzione integrale, la quale fissa i criteri delle soluzioni ulteriori, come corollari di essa: il nuovo diritto di famiglia dovrà essere coordinato, nelle ispirazioni ideali, con il diritto concordatario, perchè il matrimonio stesso concordatario è disciplinato, insieme, dalla legge canonica e da quella civile; perchè è necessario ridurre al minimo le possibili differenze fra le due leggi allo scopo di non creare un dualismo, che sarebbe sotto tutti gli aspetti dannoso, fra il matrimonio dei cattolici e quello degli acattolici; perchè, finalmente, il Codice civile, riaffermando solennemente la tradizione della indissolubilità, si faccia ricco per quanto è possibile della esperienza profonda della legislazione della Chiesa.

I limiti di questa possibilità — per quanto siano, in parte, relativi alle concessioni che Stato e Chiesa possono reciprocamente formulare — sono tuttavia insuperabili per quel tanto che riflette i caratteri essenziali delle due Società, quella religiosa e quella civile.

Di identità, tra gli istituti e le procedure dei due diritti, non è possibile parlare: le due legislazioni mirano a fini diversi; chè la legge religiosa pone finalità che superano il tempo e la vita mortale; mentre la legge civile pone finalità che si esauriscono per l'individuo nel tempo e contemplan la continuità storica della società. Quindi nell'una legislazione vibrano gli impulsi della interiorità squisita che solo la esperienza religiosa raggiunge, facendo appello a Dio e alla salute delle anime; nell'altra legisla-

zione, invece, predominano i rapporti esterni, le ragioni, gli interessi dello Stato.

E c'è, poi, il carattere di più evidente differenziazione fra la legge canonica e quella civile: che l'una è di carattere universale e si estende a tutta la Chiesa; l'altra è di carattere particolare, e prende fisionomia e virtù dalla comunione nazionale di cui è espressione. Caso nostro: Stato italiano e fascista; legge italiana e fascista.

Ma diversità, differenziazione, non vogliono dire divergenza, contrasto; che anzi, le divergenze e i contrasti debbono essere lealmente eliminati.

Siamo su questa strada. E mi riferisco a due documenti, al *Progetto* di riforma del I Libro del Codice civile e alla legge 27 maggio 1929. Delineo un rapido esame delle principali questioni di diritto matrimoniale, e precisamente di quelle riferentisi al consenso, soffermandomi sugli aspetti prevalentemente sociali e politici di esso. Non sono un tecnico; ma se pure lo fossi, saprei di parlare ad una assemblea essenzialmente politica nella quale la tecnica di ogni disciplina deve essere segnalata e studiata nei punti di interferenza con la vita sociale, con la vita e con la disciplina dello Stato: politica.

Quanto alla *Relazione sul progetto* del nuovo Libro I, l'egregio relatore del Congresso giuridico nazionale, celebrato in occasione del Decennale, ha dichiarato autorevolmente che essa « non deve considerarsi come una manifestazione di Regime ». Noi la consideriamo, tuttavia, a prescindere dalle sue origini e dalle sue sorti, come un documento assai interessante, che impegna la coscienza e l'ingegno di giuristi eccellenti. Dovremo segnalare le deficienze di questo *Progetto*; riconosciamone pure, e innanzi tutto, i pregi.

Allo scopo di « ravvicinare per quanto è possibile l'ordinamento civile a quello canonico » troviamo nel *Progetto* accresciuti notevolmente i casi di dispensa dagli impedimenti matrimoniali; il divieto di matrimonio è esteso fra collaterali di terzo grado, zii e nipoti, anche alla parentela naturale; è riconosciuto implicitamente l'impedimento di pubblica onestà.

Due ritocchi, poi, proposti nel *Progetto* sono già contenuti nella legge 27 maggio 1929: l'età per contrarre matrimonio è fissata per l'uomo ad anni 16, per la donna ad anni 14; una procedura analoga a quella canonica non esige più l'assenso dei parenti ma prevede il caso che risulti la loro opposizione.

Di rilievo anche maggiore è la disposizione dell'articolo 117 riguardante il matri-

monio in imminente pericolo di vita e quella dell'articolo 128 che ammette la celebrazione del matrimonio per procura.

Questi ravvicinamenti, o proposti o già effettuati, dimostrano che la soluzione del problema che abbiamo posto è in atto.

È necessario proseguire e, soprattutto, è necessario asserire le premesse ideali che debbono ispirare e dominare tutto il sistema del diritto familiare.

Ora, nè il Progetto è governato da una ispirazione unitaria, nè la legge 27 maggio 1929 mira ad individuare e ad affermare questa ispirazione, che scaturisce dalla nostra tradizione spirituale e giuridica e che il Concordato ha solennemente sanzionato. Lo scopo di questa legge (una *leggina*, certo, accanto ai Patti del Laterano) fu quello di limitare innanzi tutto e quasi d'urgenza il campo del controverso diritto matrimoniale, con particolare riguardo alle trascrizioni civili dei matrimoni pre e postconcordatari. Il legislatore, evidentemente, ha avuto finalità immediate rispondenti ad una concezione più ristretta, seppure più concreta, del punto di vista sacramentale che sta a fondamento dell'articolo 34 del Concordato, e quindi del diritto matrimoniale italiano.

Ma la finalità più alta, quella che il relatore al ricordato Congresso giuridico definisce essenziale « non si poté tenere abbastanza presente », e questa finalità così è espressa: *spiritualizzare il matrimonio nel suo fondamentale concetto*. « Il che dovrà costituire un profondo ed accurato esame della legge che si attende in materia di diritto matrimoniale ».

Il matrimonio, dunque, è un contratto singolare il cui contenuto converge nella indissolubilità e nella unità del vincolo; esso è posto in essere dal consenso dei contraenti e solamente da esso; il carattere sacramentale medesimo consiste nell'elemento contrattuale.

Massimo di spiritualità, dunque, e massimo di responsabilità: tanto più il matrimonio è indissolubile ed uno, tanto più esso poggia su di un consenso pieno, incondizionato, responsabile.

Nel *Progetto* è riconosciuto questo carattere eminente del matrimonio: si propone infatti di sopprimere la vecchia formula « in nome della legge » e di sostituirla con la seguente: *l'ufficiale di stato civile dà atto che i contraenti sono uniti in matrimonio*.

Qui è resa nel linguaggio civile la verità fondamentale che, per la legge canonica,

è insieme di diritto naturale e divino: *gli sposi sono i ministri del sacramento*.

Nel quadro di queste concordanze essenziali è possibile guardare oltre; ma è pure doveroso non perdere di vista i limiti del ricercato avvicinamento fra le due leggi.

I giudizi di P. S. Mancini vanno, credo, saggiati *cum grano salis*: due istituti canonici, la dispensa di matrimonio *rato e non consumato* e il *privilegio paolino* non pare che possano essere tradotti nella legislazione civile.

Il Mancini perora una causa; più che giurista è avvocato quando invoca a gran voce che l'Eroe leggendario sia liberato « almeno nei suoi ultimi anni, dalla fatale infelicità che l'opprime e gli avvelena l'esistenza ». La storia paradossale di quel legame disgraziato è nota: il capriccio d'una donna volgare, la macchinazione di un padre indegno, avevano indotto l'Eroe a contrarre matrimonio innanzi al Parroco; ma poche ore erano passate dalla celebrazione del rito che gli amici più fedeli accorrevano presso il Generale, rivelavano a lui la verità crudele, lo scongiuravano ad abbandonare la villa Raimondi.

Sotto le parvenze di una onesta ospitalità, quasi nel fulgore di un idillio romantico era stata tesa all'Eroe un'insidia senza nome: « predominato dal sentimento dei doveri verso la Patria, costituito nelle più eccezionali circostanze, il soldato non era in condizione di poter pensare e provvedere ad affari d'indole personale »; l'intimo esuberante candore, che era uno dei caratteri più perspicui del suo cuore, lo faceva vittima di un atroce inganno, e la sua vita appariva legata a quella di una figlia adulterina che recava in seno i frutti di una colpa. Garibaldi abbandonava immediatamente la casa Raimondi: il matrimonio era rato, non consumato.

Ma venti anni dovettero passare. Decaduto il regime e la legge austriaca, il Codice italiano non poteva sciogliere il nodo infido. Uomini di alta coltura giuridica e di grande cuore si erano più volte provati a liberare il Generale dalla pena amarissima per consentirgli di legittimare i due figli che egli aveva avuti, da altra donna, dopo il tristo episodio. Conobbi l'ultimo di questi amici, il generoso garibaldino calabrese Achille Fazzari, che amava il Generale come padre, e come figlio era riamato; egli si propose di riuscire e, tenacemente, contro ostacoli di cose e di persone riuscì. P. S. Mancini pose il suo nome e la sua autorità a giustificare un procedimento eccezionalissimo: teoricamente suppone, la tesi manciniana, che la facoltà di dispensa

attribuita al Papa possa passare al Re d'Italia. Non entriamo nel merito di questa tesi: piace pensare che il vecchio Eroe potè trarre il supremo conforto della sua vita da un appello alla legge della Chiesa. Parve alla magistratura italiana che il Codice italiano non consentisse nella fattispecie azione di nullità. Potremmo opinare diversamente, oggi, di fronte ad una giurisprudenza più ricca. Ma il caso prospettato dal Mancini ci conforta a concludere che il matrimonio rato e non consumato, *come tale*, non può essere tradotto in un sistema giuridico civile.

Taluno potrebbe genialmente individuare, in questo tipo di matrimonio, un vizio di consenso, qualora il consenso venisse considerato in due momenti: nella celebrazione *ad rem*, nella consumazione *in re*. Ma non mi pare che simile distinzione possa corrispondere alla nozione di consenso che è nella *Quanta cura* di Pio IX e nella *Casti* di Pio XI.

Ammissa la singolarità canonica del *rato non consumato* è da rilevare, tuttavia, che esso in pratica si presenta rarissimamente nella sua nozione pura; quasi sempre esso è associato a circostanze che rendono il caso riducibile ad eccezioni, di capacità o di consenso, che la legge civile contempla. E tale estrema rarità di un caso esclusivo alla legge canonica ha la sua importanza morale e politica.

Altrettanto è da dirsi del *privilegio paolino*: tra i non battezzati, il matrimonio legittimo, è sciolto a vantaggio della fede « se l'infedele » rifiuta la fede del coniuge convertito e gli nega la pacifica coabitazione; « sia separato ». Un fatto nuovo interviene nel caso contemplato dall'Apostolo: uno dei coniugi infedeli entra nella Chiesa a mezzo del battesimo e perciò *ipso iure* è soggetto alla legge della Chiesa. Caso rarissimo a verificarsi in un paese come il nostro e che potrebbe essere contemplato dal Codice — con utilità, certo, nella legislazione coloniale — solo qualora venissero sottoposte a revisione tutte le premesse ideali della « laicità » dello Stato.

All'infuori di questi due istituti, dunque, che praticamente sono al margine del comune regime della famiglia italiana, possiamo procedere nel nostro esame tenendo conto di quanto è stato detto, in questa Camera, con l'autorità e l'eloquenza che egli possiede, dal camerata De Marsico; il solo che negli ultimi quattro anni abbia toccato di tali argomenti (alcuni accenni del camerata Redenti, nell'aprile del '31, mi sembrano

affrettati: inesatti sono i richiami che egli fa alla giurisprudenza canonica; inopportuno il voto di approvare, senz'altro, il *Progetto* di riforma del I Libro).

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE  
BUTTAFOCHI

Il camerata De Marsico ha rilevato che il sistema proposto nel *Progetto* per il matrimonio dell'assente è in contrasto, e in offesa, con la nostra più costante tradizione giuridica, con la riaffermazione solenne dell'indissolubilità contenuta nel Concordato: all'antico articolo 148, *il matrimonio si scioglie con la morte*, il *Progetto* propone di sostituire un articolo 76 nel quale è detto che la dichiarazione di morte presunta *ha tutti gli effetti giuridici della morte effettiva*; quindi, la riapparizione del coniuge scomparso lascierebbe intatto il secondo matrimonio, e disciolto irrimediabilmente il primo.

Non ripeterò — e ripeterei male — quello che ha detto benissimo il camerata De Marsico. C'era, c'è, una tradizione nostra, che, pure con varianti di procedura, non si allontana dal riconoscimento della validità del primo matrimonio: il Gianturco proponeva, più di trent'anni fa, che la riapparizione del coniuge scomparso, o presunto morto, producesse di diritto l'annullamento del secondo matrimonio; nel tempo di guerra, quando la probabilità di simili casi era accresciuta, una Commissione di giuristi proponeva, invece, che il secondo matrimonio dovesse rimanere valido contro il primo; ma il Regio decreto 12 agosto 1919 tornava ai principi tradizionali e non ammetteva se non la impugnabilità del secondo matrimonio, da attribuire al coniuge scomparso o ad uno dei coniugi dello stesso secondo matrimonio.

È da discutere se l'annullamento debba aver luogo *de iure* o per azione di uno dei coniugi; ma non è da discutere che il primo matrimonio deve avere il *favor iuris*. Se no, sorge un contrasto stridente col Codice canonico e con tutto il nostro diritto familiare. Sarebbe *un caso* — e lo stesso *Progetto* lo confessa — *sia pure isolato e sporadico di dissoluzione del matrimonio*. E pare poco ai signori della Commissione? E pare conveniente che proprio oggi questo divorzio di contrabbando passi nel nostro Codice, quando dal 1865 al 1921, venti volte popolo e Parlamento hanno rigettato il divorzio? Aggiunge la *relazione* che il caso sarebbe *per nulla contagioso*. Ribatte efficacemente De Marsico: « Ma chi escluderà il contagio? Casi



simili, degni di non minore considerazione, non mancano. E potrà essere consentita una così profonda incrinatura nel blocco dei principi e delle norme che regolano fra noi la famiglia? Che cosa giustificherebbe la rinuncia, sia pure per questo caso solo, alle ragioni morali altissime, che investono lo spirito e la storia, la tradizione e l'avvenire di nostra gente?».

Il matrimonio si scioglie con la morte: questa ideale convergenza dell'amore e della morte, testimoniata dal cuore, celebrata dalla poesia, è premessa inderogabile della morale della famiglia.

Consideriamo questa proposta come una variazione stonata e passiamo ad osservare come il *Progetto* tenti di approfondire alcune nozioni relative al consenso e alla capacità.

Riconoscevamo con soddisfazione che il *Progetto*, sopprimendo la formula giacobina, *in nome della legge*, precisa felicemente la ragione e il fondamento spirituale del contratto matrimoniale: *il consenso dei contraenti in nessun modo viziato*. Quella formula, presentuosa e grottesca, risentiva delle origini: l'ufficiale dello stato civile doveva atteggiarsi a scimia e a concorrente del Parroco, con la sciarpa e col sermone; doveva esaltare il *mariage civil*, frutto genuino del più torbido tempo della Rivoluzione francese, quando a simbolo della Ragione e della Nazione veniva eletta una donna di marciapiede che, pare, si chiamasse Marianna!

Qui, dunque, è la premessa di quel processo di spiritualizzazione del matrimonio che dovrà essere integrato con il nuovo Codice civile: il consenso libero da tutti i vizi, il massimo di consapevolezza e di responsabilità, condizione dell'unità e della indissolubilità della famiglia.

Il consenso di matrimonio è viziato, secondo la legge canonica, dall'errore, dalla violenza, dalla condizione; secondo la legge civile, dall'errore, dalla violenza, dalla età minore.

A prescindere da questo ultimo vizio, è da ritenere che l'esame dello studioso e del legislatore per l'avvicinamento delle due leggi debba effettuarsi intorno alla nozione dell'errore, che è comune ad esse, e a quella della condizione, che è esclusiva del Codice canonico. Vediamo.

L'errore. La Commissione di riforma ha proposto di sostituire l'articolo 105 con un articolo 141, che, diciamo subito, reca una nozione dell'errore « sconfinata e dannosa ». L'articolo 105 dice « quando vi fu errore nella persona »; il proposto 141 dice errore nelle

qualità della persona che *se conosciute avrebbero escluso il consenso*, secondo le ragionevoli valutazioni delle esigenze del matrimonio. Troppe parole e troppe sfumature attraverso le quali — anche a prescindere dalla abilità degli avvocati — potrebbero passare tutti i pretesti e tutte le velleità del divorzismo più acceso; dice De Marsico che questa formula darebbe alla famiglia *un fondamento di sabbia*. Ed è così. Nè più, nè meno.

La nozione canonica dell'errore di persona è senza dubbio ricca; non solo si riferisce all'identità, con esplicita estensione alla libertà della persona, cioè allo stato di libero o di schiavo; si riferisce anche ai requisiti essenziali della persona in diretto rapporto con i fini del matrimonio; ma il riferimento è sempre ed assolutamente connesso a qualità già positivamente esistenti nel contraente al momento del matrimonio stesso.

Questo è il punto decisivo della disputa: esso nel sistema dell'indissolubilità obbliga il giudice ad una valutazione strettamente storica la quale distingue e differenzia radicalmente la dichiarazione di nullità dall'annullamento, dal divorzio, dallo scioglimento; figure le quali, attraverso le precisazioni spesso sottili assai del linguaggio giuridico, non suppongono l'accertamento di circostanze e di fatti necessariamente ed esclusivamente anteriori alla celebrazione del matrimonio. E giova riconoscere che la magistratura italiana nella giurisprudenza di circa settanta anni si è, di regola, attenuta a questo criterio fondamentale nella interpretazione dell'*errore nella persona* formulato all'articolo 105 del nostro Codice civile.

Dieci anni fa, fui un poco severo nel giudicare le tendenze della giurisprudenza a dare all'*errore di persona* una nozione più larga di quella romanistica della identità; ma oggi, di fronte alle modificazioni proposte nel *Progetto* e che riducono in sabbia il fondamento della famiglia, non esito a riconoscere che — a parte casi singoli più o meno discutibili — la giurisprudenza nostra ha segnato la via giusta. Ha superato, essa, il concetto rigoroso dell'*identità*, perchè *persona* non è sinonimo d'*individuo*; ed ha seguito lo spirito del nostro legislatore che, fin dal '65 avvertiva volersi riferire, con l'*errore nella persona*, a qualunque errore essenziale che possa viziare il consenso.

La valutazione del giudice ha da essere strettamente aderente alla realtà psicologica e ambientale. Valga il caso d'una giovinetta piissima, d'una beghina, se volete, in un paese di fervida fede e di severi costumi religiosi:



ecco che ella contrae matrimonio con un cittadino, con un «forestiero», il quale le risulta essere dopo le nozze, un ex sacerdote. Stupore e ripugnanza nella sposa; scandalo nel paese: il giudice nostro applica l'articolo 105; ed ha ragione.

Non, dunque, sul secondo capoverso dell'articolo 105, relativo alla persona, è da richiamare l'attenzione; è sul primo capoverso, invece, *il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi del quale non sia stato libero il consenso.*

La discussione fra gli studiosi è particolarmente viva in questi giorni, a causa di una recentissima sentenza del Tribunale di Genova: è possibile tradurre nel linguaggio, nella dottrina, nella prassi civile la nozione del consenso condizionato?

Pongo il quesito; niente altro.

Il Codice civile non ammette dichiarazione di sposi sottoposta a condizione; e di regola la legge canonica fa altrettanto; ma ciò riguarda solo la liceità dell'atto e la procedura giudiziale. Il quesito si riferisce, invece, al valore del consenso — ti sposo se non sei, oggi, ammalato — quando la condizione, se pure apposta in segreto da uno o da ambi i contraenti, assume il suo valore giuridico, esterno, se può essere, dall'eventuale attore, provata. Il consenso, allora, nella sua nozione morale non può non apparire viziato.

Il Codice canonico ha una larga dottrina del consenso, che può sembrare anche minuziosa; il Codice civile, invece, esclude senza altro che la condizione possa viziare il consenso matrimoniale.

Il contrasto è evidente. Ed è in gran parte spiegabile per quei caratteri tutti propri della legge, del giudizio, della procedura canonica, cioè religiosa, che non possono essere trasferiti nel «civile».

E certamente il legislatore civile quando non ha accettato il vizio da condizione ha stimato che il giudice dello Stato non possiede i mezzi di indagine e di sanzione che possiede il giudice della Chiesa.

Ma, pure consentendo in questa premessa, e riconoscendo che la teoria canonica del consenso non può, tal quale, essere tradotta nel Codice civile, non è forse da ricercare se non sia conveniente adottare una formula che permetta al giudice di individuare alcune forme di consenso condizionato; quelle, si intende, che meglio si prestano ad essere confortate da ineccepibili mezzi di prova?

Il quesito è prevalentemente morale e giuridico (avverte giustamente il Relatore del Congresso giuridico che «a sfatare una

troppo superficiale opinione di maggior larghezza dei Tribunali ecclesiastici nell'annullamento dei matrimoni» giova ricordare che nel 1931 la Rota, su 33 cause di cittadini italiani, pronunciava 6 «nullità» per tutte le voci). Come già proponevo dieci anni fa, propongo oggi allo studio una formula che all'articolo 105 dica «... del coniuge del quale il consenso sia stato viziato sostanzialmente».

Ritengo che, a prescindere dalla soluzione definitiva, lo studio debba approfondirsi su questo terreno; tanto più oggi che lo stesso *Progetto*, eliminando la formula *in nome della legge*, riconosce nel consenso degli sposi il fondamento del matrimonio.

Mi conforta nella mia opinione il fatto che le proposte ispirate a criterio diverso non mi sembrano accettabili. Alludo a due proposte illustrate in questa Camera dal camerata De Marsico, dopo avere con sì bella eloquenza respinto le insidie divorzistiche contenute nell'articolo riguardante la dichiarazione di morte presunta e in quello riguardante l'errore di persona.

Il nostro camerata prospetta il caso tradizionale della sposa dell'ergastolano; dico tradizionale, perchè la polemica divorzista vecchio stile s'è soffermata volentieri su di esso; ed oggi ancora l'arte mirabile di Ermete Zacconi ci offre, con la esumazione della *morte civile* di Giacometti, un documento d'arte e di costume. La sposa giovane, bella, esposta ai pericoli della vita, senza che un filo di speranza possa spezzare le tenebre della prigione. Conosciamo tutti la tesi, e le contraddizioni, del dramma giacomettiano; sentiamo anche oggi la pietà viva che la sposa ispira, seppure oggi non parliamo più di *morte civile*; ma non consentiamo al divorzio.

Di divorzio propriamente detto non parla il camerata De Marsico; egli adombra una figura giuridicamente audace: il coniuge che dopo dieci, venti anni di matrimonio compie un crimine ed è condannato all'ergastolo, non rivela qualità essenziali?...

DE FRANCISCI. *Ministro di grazia e giustizia.* Moltissime!...

MARTIRE. Tante, sì, e tanto negative, che bisogna metterlo in condizioni di non nuocere. Ma tali qualità, ecco il punto, erano precisabili al momento del matrimonio? La condanna non porgerebbe la prova di un errore *ex tunc*?...

Non ci pare possibile. L'ergastolano di oggi (anche a prescindere dall'errore giudiziario e dalla grazia: elementi spesso indispensabili del dramma, anche nel Giacometti) ieri, quando celebrava le nozze poteva «es-

sere » benissimo un fiore di galantuomo. Come presumere le qualità essenziali se gli stessi lombrosiani non hanno mai osato di parlare di *delinquente nato* se non *post factum*?...

Il caso dell'ergastolano è, inevitabilmente, un caso di divorzio, comunque le sottigliezze del lessico giuridico possano mascherarlo. Caso pietoso? Certo. Forse il più pietoso che si possa immaginare. Che si risolve solo guardando più in alto; ad una legge più alta della giustizia, al sacrificio. E se la donna, se la vittima ricusa la prova sovrumana? « Se ricusi questo eroismo, e mi chiedi il permesso di rimartirti, ti rispondo: no! ». È la società che risponde. Ed è Alfredo Oriani il precorritore inquieto e veggente dell'Italia nuova, che ha scritto una delle sue pagine più ardenti di verità morale, nella quale l'enfasi stessa è il palpito di un generoso pensiero: « No! — egli grida — scendi fin dove vuoi. Il fango sarà sempre più profondo che tu non sia alta... Discendi, io ti guardo impassibile. Centinaia di migliaia di donne come te ingrassano con la loro putrefazione la terra sulla quale io cresco le forti generazioni che fanno la mia storia... ». E finalmente: « Credete voi che il divorzio concesso al coniuge innocente elevi la moralità del suo carattere di genitore, consacri la nobiltà della sua funzione di sposo? ».

Concezione quanto mai austera della vita che oggi noi possiamo percepire nella intima significazione politica, perché il Regime rivaluta i valori dello spirito nella realtà del dolore nella bellezza del sacrificio.

Lo Stato, è evidente, quando invoca il sacrificio dei singoli non possiede, e non può dispensarle, le virtù che sorreggono e santificano il sacrificio. Però le suppone: sono le forze morali della umana pietà, sono le forze religiose che esaltano le dedizioni più eroiche.

Le ragioni stesse fanno inaccettabile anche la seconda eccezione proposta dal De Marsico: l'annullamento del matrimonio quando uno dei coniugi risulti (con un *certificato prematrimoniale*) affetto da una malattia che, *in incubazione al momento del matrimonio, non possa se non scoppiare necessariamente in epiloghi luttuosi*. Formola testuale.

Non credo necessario indugiarmi a misurare il valore clinico di simile diagnosi e prognosi. Ai medici la parola. C'è però da supporre che una formola così concepita presenti non poche difficoltà di ordine tecnico. Pensiamo ad un altro dramma, come sopra, *Gli spettri*...

Giuridicamente, quale figura si verifica qui per un'azione di nullità? È l'errore?

No. Perché la sposa (pensiamo, cavallerescamente, alla sposa sana e allo sposo affetto da quelle malattie), la sposa sapeva, a mezzo del certificato, che lo sposo era malato; e che non poteva sfuggire all'epilogo, previsto e attestato come *necessario*. E allora che cosa è? Non c'è nemmeno l'incertezza dell'evento che faccia pensare ad una condizione lecita; che sarebbe canonicamente una *de futuro necessaria*, inefficace sempre e inaccettabile. Più logico — se pure ugualmente crudele — il divorzio contro il coniuge pazzo; la pazzia fatto nuovo, impreveduto, imprevedibile. Ma il coniuge che sapeva e sa... è, insomma, l'arbitro del vincolo: è nell'assurdo giuridico e morale.

E il contagio, poi? Se De Marsico depreca giustamente il contagio, innanzi ad un caso solo, teoricamente così circoscritto come quello della *morte presunta*; come non vederlo, il contagio, in due casi che si riferiscono a contingenze facili a verificarsi, la malattia, la condanna? Non vederlo, è fuori della logica del sentimento.

Ed è fuori di quella disciplina della responsabilità che sta alla base del matrimonio indissolubile.

Alla luce di questa disciplina superiore ritengo giuridicamente e socialmente insidiosa una certa eccessiva dilatazione della nozione dell'impotenza come impedimento al matrimonio; soprattutto se tale dilatazione venga, comunque, perorata in connessione con la giusta estimazione della fecondità familiare.

A tener viva la spirituale dignità del matrimonio è necessario non dimenticare i fini della società coniugale: se la generazione è funzione altissima, sacra, che incarna la finalità sociale di essa, altri fini rispondono alle esigenze dell'individuo, a quelle fisiche, a quelle spirituali: l'appagamento dell'istinto, il fervore del mutuo amore realizzano il consorzio perpetuo degli sposi, l'unità delle loro persone. Se questa unità non si esprime visibilmente e splendidamente nella creatura, essa, tuttavia, resta; essa dà un significato alla stessa figliolanza, che sarebbe, se no, semplice riproduzione; e un significato altissimo dà alla privazione nella quale si trovano i coniugi senza prole.

Non tutti sono colpevoli. Quelli tra essi che sono vittime della infermità o della sventura sanno di poter servire la società non solo con le libere sollecitudini della solidarietà ma anche, e innanzi tutto, con l'accettazione del sacrificio per il bene della società e dello Stato. Non sarebbero fra questi, in ogni modo, i coniugi senza prole che approfitterebbero di una risoluzione del matrimonio qualora si

volesse condizionare, comunque, la saldezza del vincolo alla fecondità familiare. Sarebbero, invece nella maggioranza, quegli altri.

Qui si affermi categoricamente, che nei paesi di civiltà cristiana, la sola e la vera garanzia della fecondità familiare è data dalla disciplina della indissolubilità: divorzio e spopolamento — contro la superficiale logica giacobina — vanno tanto d'accordo che l'uno e l'altro sono frutto e segno d'un medesimo disordine, d'una medesima follia, di anarchia e di fatuità.

Premesso questo, non posso, anche per le ragioni orarie... che ormai si fanno drammatiche, nemmeno sfiorare il problema giuridico dei concetti che si vanno elaborando anche fra i canonisti in tema d'impotenza, distinguendo nella impotenza generativa la sterilità dalla incapacità a generare. Dirò solo che la *impotenza generativa* potrebbe essere contemplata fra gli impedimenti solo quando potesse offrire il facile e sicuro accertamento della mancanza di un organo necessario alla generazione.

La cautela estrema, oltre che da ragioni di principio, è imposta dalle ragioni della convenienza morale e politica; in un tempo in cui (e Alfredo Oriani, cinquanta anni fa nella purezza del suo romanticismo, non osava immaginare nemmeno la perversità, dell'egoismo, giovandosi dei mezzi tecnici novissimi, non esita ad acquistare con la sterilità volontaria, la libertà dell'alcova...

Occorre, invece, rafforzare il sentimento e la disciplina, sempre, della responsabilità.

La ricerca della paternità, proposta nel *Progetto*, e il *certificato prematrimoniale*, cui accennava indirettamente il camerata De Marsico, mi sembrano mezzi adatti per questa continuata affermazione di responsabilità. Essi, prima ancora che nel matrimonio, richiamano a quei sentimenti, a quelle norme di vita che nel matrimonio trovano la loro consacrazione.

Nella ricerca della paternità, quale in sostanza si profila nel *Progetto*, vediamo un istituto che non contrasta ma si coordina con la famiglia legittima, perchè la intendiamo non estesa alla paternità incestuosa e adulterina. Consentiamo anche qui col Relatore al Congresso giuridico, contro la soverchia tendenza ad allargare la concezione della famiglia naturale fino ad assorbire gran parte della concezione della famiglia legittima. Simile nozione della ricerca della paternità è logica quando è sostenuta dai nemici della famiglia e dello Stato; ma è assurda nel nostro sistema.

Così il *certificato prematrimoniale* non consideriamo affatto come mezzo che molti-

plichino i casi di incapacità al matrimonio e, finanche, di divieto alle nozze civili. Più o meno praticato in qualche piccolo Stato nord-europeo e nei soliti «alcuni piccoli stati» del Nordamerica, il certificato urterebbe il nostro senso giuridico e lo stesso buon senso del nostro popolo se volesse autorizzare lo Stato ad intervenire, troppo spesso, nelle cose della famiglia. Non sarebbe politica ma... zootecnica. Eppoi, con quali risultati? I fautori di queste provvidenze hanno sempre in mente il mondo degli ottimi sognato da Rousseau; e noi, invece, sempre fissiamo questo tragico mondo in cui il male è una realtà. A che lo Stato vieterebbe il matrimonio a certi — e a quali? — ammalati? Potrebbe forse liberarli dall'impulso delle passioni? Essi li chiamerebbe ad una perfezione superiore ed essi, quasi sempre, cadrebbero nella venere vaga, nell'unione libera.

Il certificato prematrimoniale avrebbe per noi un valore solo quando (con le condizioni da studiare, che sono molte e difficilissime) solo quando potesse mettere i contraenti il matrimonio nella possibilità di conoscere, anche con il solo certificato dello sposo, che è il solo praticamente esigibile, le condizioni fisiche...

*Una voce.* E poi, si ammazzino!

MARTIRE. No, Camerata, diciamo meglio: poi, seguano pure il loro destino. Qualcuno sarà distratto dalle nozze; altri saranno incoraggiati a curarsi, e ad aspettare; altri resteranno indifferenti; e altri finalmente daranno la prova di una devozione e di una generosità superiori, e nel matrimonio ricercheranno, sia pure per breve ora, l'adempimento di un sacrificio.

E del resto, l'appello alla responsabilità informa tutta la nostra legislazione della famiglia e del costume, compresa quella penale, tutta la nostra «politica».

Se qui percepiamo lo stato educatore che, consapevole della sua forza e dei suoi limiti, procura di cooperare alla *educazione alla famiglia*; se nella morale e nel diritto familiare ritroviamo perfetta la equazione della responsabilità e della indissolubilità; questa etica, questa stessa equazione la ritroviamo, nella coscienza dell'individuo, come di fronte alla famiglia così di fronte allo Stato. Ricordate, ancora, Oriani? «La famiglia ripete lo Stato nella struttura, nella storia, nelle funzioni, nei caratteri, nei tipi... Stato e famiglia esigono la stessa subordinazione. Quando lo Stato era liquido la famiglia era labile; quando lo Stato si solidificò, la famiglia si stabilì. Entrambi sono reciprocamente in-

dissolubili e hanno coi propri membri indissolubili rapporti.... ».

Il soldato e la madre sono i simboli e gli artefici di questa duplice indissolubilità, e danno testimonianza col sangue, fino al sacrificio della vita.

Onorevoli Camerati, nella affermazione giuridica, come fu la gloria di Roma, è il segno inconfondibile del Fascismo, è la verità essenziale, morale e politica, è la creazione e la legge della Città. In arte, in filosofia, in letteratura possiamo e dobbiamo discutere; che, spesso, si tratta di luci riflesse e di giuochi di luce, e di abilità! Ma qui è luce, diretta, autentica; qui è lo Stato ed è il Diritto. Ed è il nostro lavoro e il nostro dovere.

Come ieri Alfredo Rocco legava il suo nome ai Codici penali, così domani il Ministro Pietro De Francisci saprà asserire sotto la guida del Duce i principi basilari della legge civile, in nome della raggiunta unità spirituale del popolo italiano. (*Vivissimi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli camerati Bertacchi, Vezzani e Maresca di Serracapriola a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

BERTACCHI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1976, che vieta la fabbricazione e il commercio di gomme piene per autoveicoli e rimorchi di autoveicoli. (1656-A).

VEZZANI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Delega al Governo del Re della facoltà di procedere alla revisione generale delle norme in vigore concernenti tutti i servizi delle comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e radioelettriche. (1659-A).

MARESCA DI SERRACAPRIOLA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Proroga della durata del I Concorso nazionale per l'incremento del patrimonio zootecnico ai fini del progresso della cerealicoltura. (1635-A).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. (1591)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e il Giappone a Tokio, il 1° dicembre 1932, per la esenzione a titolo di reciprocità dalle tasse consolari sui certificati di origine. (1578)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, che proroga l'inizio del periodo di rimborso delle anticipazioni statali fruite da alcuni Istituti speciali di credito agrario. (1610)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 9, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio. (1625)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, riguardante nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando. (1628)

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta. (1629)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli Segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. (1591)

Presenti e votanti . . . . .	282
Maggioranza . . . . .	142
Voti favorevoli . . . . .	281
Voti contrari : . . . . .	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e il Giappone a Tokio, il 1° dicembre 1932, per la esenzione a titolo di reciprocità dalle tasse consolari sui certificati di origine. (1578)

Presenti e votanti . . . . .	282
Maggioranza . . . . .	142
Voti favorevoli . . . . .	280
Voti contrari . . . . .	2

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, che proroga l'inizio del periodo di rimborso delle anticipazioni statali fruite da alcuni Istituti speciali di credito agrario. (1610)

Presenti e votanti. . . . .	282
Maggioranza . . . . .	142
Voti favorevoli . . . . .	281
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 9, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio. (1625)

Presenti e votanti. . . . .	282
Maggioranza . . . . .	142
Voti favorevoli . . . . .	280
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, riguardante nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando. (1628)

Presenti e votanti. . . . .	282
Maggioranza . . . . .	142
Voti favorevoli . . . . .	280
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta. (1629)

Presenti e votanti. . . . .	282
Maggioranza . . . . .	142
Voti favorevoli . . . . .	280
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Maj — Alezzini — Amicucci — Angelini — Arcangeli — Ardissonne — Arnoni — Arpinati — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Baragiola — Barbaro — Barenghi — Barisonzo — Bartolomei — Bascone — Belluzzo — Benni — Bertacchi — Bette — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bigliardi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borgo — Borrelli Francesco — Bottai — Brescia — Bruchi — Bruni.

Caccese — Cacciari — Caldieri — Calore — Calvetti — Calza Bini — Canelli — Capialdi — Capri-Cruciani — Caradonna — Carapelle — Gardella — Cariolato — Cartoni — Carusi — Cascella — Castellino — Catalani — Ceci — Ceserani — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — Ciarlantini — Cingolani — Clavanzani — Coselschi — Costamagna — Crò — Crollanza — Cucini.

D'Addabbo — D'Angelo — D'Annunzio — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Martino — De Nobili — Diaz — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Ducrot — Dudan.

Elefante — Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicioni — Fera — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Forti — Fossa — Franco — Fregonara — Frignani — Fusco.

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Garella — Gargioli — Garibaldi — Genovesi — Geremicca — Gervasio — Gianturco — Giardina — Giarratana — Giuliano — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Giuriati Domenico — Gorini — Gorio — Gray — Guglielmotti — Guidi-Bufferini.

Iglioni — Imberti — Irianni.

Josa — Jung.

Landi — Lanfranconi — Lantini — Leale — Leicht — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lu-signoli.

Macarini-Carmignani — Madia — Maggio Giuseppe — Maltini — Malusardi — Manaresi — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Marquet — Martelli — Martire — Mazza De' Piccioli — Mazzini — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Melchiori — Messina — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Molinari — Monastra — Mottola Raffaele — Mulè — Muzzarini.

Nicolato.

Olivetti — Olmo — Oppo — Orano — Orlandi.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parea — Parisio — Pasti — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pirrone — Pisenti Pietro — Polverelli — Porro Savoldi — Postiglione — Pottino — Preti — Puppini — Putzolu.

Raffaelli — Ranieri — Raschi — Razza — Re David — Redenti — Riccardi Raffaello —

Ricci — Ricciardi — Righetti — Riolo. — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sansanelli — Scarfiotti — Scotti — Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri — Sertoli — Severini — Sirca — Solmi — Sorgenti — Spinelli — Starace Achille — Steiner — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tassinari — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei.

Ungaro.

Varzi — Vascellari — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Viano — Viglino — Vinci.

Zingali.

*Sono in congedo:*

Ferri Francesco.  
Oggianu.  
Tecchio.

*Sono ammalati:*

Bennati — Bombrini.  
Ciardi.  
De Cristofaro — Donegani.  
Foschini.  
Gnocchi.  
Jannelli.  
Leonardi — Lualdi.  
Romano Michele.  
Savini — Storace Cinzio.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Alfieri.  
Barni — Basile — Begnotti — Bianchi — Bisi — Buronzo.  
Capoferri — Caprino.  
Dalla Bona — Durini.  
Giordani.  
Mariotti — Morelli Eugenio — Moretti.  
Pavoncelli — Peglion — Perna.  
Redaelli — Restivo — Ricchioni.  
Sardi — Schiavi.  
Teruzzi.

### **Rinvio di interrogazione.**

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale ha chiesto che lo svolgimento dell'interrogazione dell'onorevole camerata Severini sia rinviato a giorno da destinarsi.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 20.**

### **Ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16.**

I. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1932, n. 1961, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al comune di Pavia il Castello Visconteo ed a concorrere nelle spese di restauro del medesimo con un contributo annuo di lire 10,000 per un decennio. (1633)

2 — Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. (1636)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 14, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio finanziario, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 23 gennaio 1933, n. 17, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (1637)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1717, recante modificazioni agli articoli 31 e 54 della legge elettorale politica (testo unico 2 settembre 1928, n. 1993). (1645)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, concernente l'attribuzione, a favore dell'Opera di previdenza della Milizia, di una percentuale sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione. (1648)

II. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. (1586)

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI